

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	»	7
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 <sup>a</sup> Senato) .....	»	19
COMMISSIONI RIUNITE (Attuazione del federalismo fiscale e V Camera) .....	»	20
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	22
GIUSTIZIA (II) .....	»	36
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	50
DIFESA (IV) .....	»	60
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	64
FINANZE (VI) .....	»	67

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 78.**

**N. B.** Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia (Grande Sud): Misto-NPSud; Misto-FareItalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI.

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	<i>Pag.</i>	89
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	90
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	99
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	102
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	103
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	110
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	111
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE .....	»	125
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	126
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE .....	»	128
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	129

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011. Esame C. 4623, Governo (Parere alla Commissione XIV) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione*) ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza  
del presidente Carolina LUSSANA.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011.**

**Esame C. 4623, Governo.**

(Parere alla Commissione XIV).

(*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Deodato SCANDEREBECH, *relatore*, richiamati i contenuti del provvedimento, evidenzia come esso presenti una struttura snella, in quanto comprende solo articoli volti a definire oggetto e procedure della delega per l'attuazione delle direttive comunitarie, indicate negli allegati A e B, senza recare, come talvolta accaduto in passato, ulteriori disposizioni volte all'adeguamento dell'ordinamento italiano a quello europeo; segnala, tuttavia, quale

unico punto di effettiva criticità, l'inserimento nell'Allegato A di una delega legislativa finalizzata al recepimento di una direttiva in materia di prestazione energetica nell'edilizia, la quale è presente anche nell'Allegato A al disegno di legge comunitaria per il 2010, approvato definitivamente dal Senato nella seduta del 30 novembre scorso ed in attesa di promulgazione.

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4623 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

il disegno di legge, che si compone di soli cinque articoli, reca un contenuto omogeneo; secondo il consueto e consolidato procedimento di adempimento degli obblighi comunitari e di adeguamento dell'ordinamento interno mediante uno strumento che fisiologicamente interviene su diversi settori normativi, contiene infatti una pluralità di deleghe legislative finalizzate al recepimento delle direttive elencate negli allegati (2 nell'allegato A e 21 nell'allegato B), secondo la procedura di cui all'articolo 1 e sulla base dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 2.

Ulteriori disposizioni di delega, anch'esse usualmente inserite nelle leggi comunitarie, hanno invece ad oggetto l'introduzione di sanzioni penali ed amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario (articolo 3), ovvero il coordinamento normativo per l'adozione di testi unici o codici di settore (articolo 5);

*sul piano della corretta formulazione del testo:*

consolidando le soluzioni adottate nelle leggi comunitarie degli ultimi anni, anche il presente provvedimento individua *per relationem* i termini di esercizio delle deleghe; confermando inoltre la procedura che era prevista nel testo originario del disegno di legge comunitaria per il 2010, i termini vengono fissati – non già in coincidenza con il termine di recepimento delle direttive – ma nei due mesi antecedenti a quelli previsti per il suddetto recepimento. Resta invece fermo il termine dei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, nel caso in cui la direttiva non indichi un termine per il recepimento, nonché il termine dei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento, ove i suddetti termini siano già scaduti o prossimi alla scadenza. Tale ultima previsione, come rilevato dal Comitato in occasione dell'esame di precedenti disegni di legge comunitaria e, da ultimo, nel parere espresso il 2 marzo del 2011, risulta sicuramente utile a prevenire il rischio che, in ragione del prolungarsi dell'*iter* parlamentare, possano essere avviate procedure di infrazione nei confronti dell'Italia per mancato recepimento del diritto europeo, ferma restando tuttavia l'esigenza di valutare se il suddetto termine di tre mesi sia congruo in relazione alla procedura di adozione dei decreti;

il testo in esame ripropone previsioni "virtuose" – già presenti in precedenti leggi comunitarie – che il Comitato aveva apprezzato in quanto idonee ad intensificare il rapporto tra Parlamento e Governo in fase di attuazione delle dele-

ghe: si evidenzia, in particolare, la previsione del meccanismo del "doppio parere parlamentare" su schemi di decreti legislativi, limitatamente a quelli che prevedono sanzioni penali o ai casi in cui il Governo non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Analogo apprezzamento il Comitato aveva già espresso in ordine alla previsione che impone al Governo un obbligo di informare il Parlamento circa i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle deleghe (articolo 1, comma 8);

di poi, il disegno di legge, all'articolo 5, comma 1, che conferisce una delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie, da esercitare "entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1", reca una formulazione che tiene conto dei rilievi formulati dal Comitato per la legislazione, da ultimo, in relazione al disegno di legge comunitaria per il 2010, che prevedeva che il termine per l'esercizio della delega decorresse dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria, con il rischio che il termine per l'esercizio della delega potesse "in ipotesi spirare (...) prima della scadenza del termine di esercizio di alcune deleghe";

il provvedimento contiene, all'articolo 5, comma 2, una disposizione analoga a quella recata dalle precedenti leggi comunitarie, volta a sancire il divieto di operare modifiche, deroghe o abrogazioni implicite delle norme raccolte nei testi unici e codici che il Governo è delegato ad adottare ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, divieto che tuttavia ha ovviamente una valenza solo monitoria nei confronti del legislatore, non potendo una norma di legge vincolare giuridicamente una norma successiva di grado gerarchico equivalente; peraltro, la disposizione in questione riproduce il contenuto del comma 1, lettera a), dell'articolo 13-bis

(rubricato *Chiarezza dei testi normativi*) della legge n. 400 del 1988, che costituisce principio generale per la produzione normativa;

*sul piano della tecnica di redazione del testo:*

esso contiene locuzioni generiche e imprecise; ciò si riscontra, segnatamente, all'articolo 5, comma 1, laddove, riproducendo una disposizione già contenuta nel precedente disegno di legge comunitaria, dispone una specifica procedura di adozione degli schemi di decreto legislativo ove essi riguardino la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente tra Stato e regioni o, più genericamente, in “*altre materie di interesse delle regioni*”;

*sul piano dei rapporti con la legge comunitaria per il 2010:*

il provvedimento contiene, nell'Allegato A, una delega legislativa finalizzata al recepimento della direttiva 2010/31/UE (prestazione energetica nell'edilizia), la quale è tuttavia presente anche nell'Allegato A alla legge comunitaria per il 2010, approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 30 novembre ed in attesa di promulgazione. Analogamente, tra le direttive che la relazione illustrativa prevede siano attuate in via amministrativa, vengono indicate le direttive 2010/43/UE e 2011/44/UE, recanti modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), che non è stata ancora recepita nell'ordinamento nazionale, in quanto la delega finalizzata al suddetto recepimento è contenuta nell'Allegato B alla legge comunitaria per il 2010, di recentissima approvazione. Tra le direttive da attuare in via amministrativa, figura altresì la direttiva 2010/80/CE, che modifica la direttiva 2009/43/CE, “*per quanto riguarda l'elenco dei prodotti per la difesa*”, anch'essa non ancora recepita in quanto indicata nell'Allegato B della legge comunitaria per il 2010;

il disegno di legge è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN); la relazione illustrativa contiene il riferimento alla disposta esenzione dall'obbligo di redazione della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e alle sue ragioni giustificative, ed indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'Allegato A, che contiene una delega legislativa finalizzata al recepimento di una direttiva (la direttiva 2010/31/UE in materia di prestazione energetica nell'edilizia), presente anche nell'Allegato A alla legge comunitaria per il 2010, approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 30 novembre ed in attesa di promulgazione, sia valutata la soppressione – al fine di garantire il rispetto delle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione – del riferimento alla delega in questione.

Il Comitato osserva altresì:

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 1, comma 1 – laddove prevede che, ove i termini previsti per il recepimento delle direttive siano già scaduti o prossimi alla scadenza, i decreti legislativi di recepimento vengano adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria – valuti la Commissione se i termini così fissati siano congrui in relazione alla procedura di adozione dei decreti legislativi, tenuto conto che essa prevede passaggi parlamen-

tari ed, in alcuni casi, anche l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni, e che, al comma 2 del medesimo articolo 1, viene espressamente richiamato l'articolo 14 della legge n. 400 del 1988 (secondo cui " *il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza* "). »

Roberto ZACCARIA, nel condividere la proposta di parere, rileva con soddisfa-

zione come i suggerimenti offerti nel tempo dagli organi parlamentari, tra i quali il Comitato per la legislazione, stiano portando ad un progressivo affinamento nella tecnica di redazione e di strutturazione della legge comunitaria annuale.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.50.**

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Vicepresidente Pisicchio, sui lavori del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze .....	7
---	---

#### GIUNTA PLENARIA

*Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.*

**La seduta comincia alle 16.40.**

**Comunicazioni del Vicepresidente Pisicchio, sui lavori del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze.**

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca comunicazioni del vicepresidente, on. Pisicchio, sui lavori del Comitato per le incompatibilità in merito all'esame delle cariche, ricoperte da deputati, di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di presidente di provincia, ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Sottolinea di aver voluto convocare l'odierna seduta della Giunta plenaria al fine di consentire che sia dato conto pubblicamente dello stato dei lavori del Comitato per le incompatibilità, così da rendere la Giunta edotta dell'*iter* istruttorio in corso e la stessa sia messa conseguentemente in condizione di valutarne le risultanze e il prosieguo.

Avverte che, trattandosi di una seduta esclusivamente volta a consentire al Co-

mitato di riferire alla Giunta in merito allo stato dell'istruttoria in corso, nella seduta odierna la Giunta non procederà ad alcuna votazione, limitandosi ad un dibattito sulle comunicazioni del vicepresidente Pisicchio.

Invita il Vicepresidente Pisicchio a svolgere le sue comunicazioni.

Pino PISICCHIO, *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, ricorda che, a seguito della sentenza n. 277/2011 della Corte costituzionale, nella seduta del 26 ottobre 2011 la Giunta ha deliberato la riapertura dell'istruttoria, ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, sulle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di presidente di provincia.

Come è ormai ampiamente noto, con la sentenza n. 277/2011 la Corte costituzionale ha dichiarato, con sentenza di natura additiva, l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di comune con popolazione superiore ai 20 mila abitanti.

Il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, si è riunito una prima volta il 3 novembre. In quell'occasione, constatata l'assenza per concomitanti impegni degli onorevoli

Stracquadanio e Pastore e su richiesta degli stessi, il Comitato ha convenuto che il formale avvio dell'istruttoria fosse posticipato di una settimana.

Ha pertanto provveduto a riconvocare il Comitato per la giornata del 9 novembre. In tale riunione ha, quindi, preliminarmente evidenziato come tra i profili rimessi alla valutazione istruttoria del Comitato figurino, in particolare, due questioni.

La prima questione è quella relativa alla possibilità che la previsione dell'incompatibilità sia ritenuta applicabile, oltre che alle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti, anche alle cariche di presidente di provincia, sebbene queste non siano formalmente interessate dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della Corte.

La seconda questione da lui sottoposta in via preliminare al Comitato riguarda la valutazione della possibilità che, almeno per le cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti, il Comitato non effettui il contraddittorio con i deputati interessati – analogamente a quanto già accade in via di prassi per l'istruttoria sulle cariche incompatibili per espressa previsione costituzionale (consiglieri e assessori regionali) – posto che, con l'introduzione nell'ordinamento ad opera della Corte costituzionale di una incompatibilità ormai inequivocabile, nessun margine di discrezionalità residua, a suo avviso, in capo ai singoli deputati interessati per la formulazione di controdeduzioni che fossero volte a contestare la sussistenza stessa dell'incompatibilità o, comunque, a metterne in dubbio l'operatività o l'immediata efficacia. A tale ultimo riguardo, ha segnalato, tra l'altro, al Comitato che a favore dell'immediata operatività dell'incompatibilità sembra deporre anche il modo in cui sono state trattate al Senato, nella seduta del 2 novembre 2011, le dimissioni del senatore Stancanelli, che ha optato per la carica di sindaco di Catania e delle cui dimissioni da senatore l'Assemblea si è, infatti, limitata a prendere atto.

Già nella riunione del Comitato del 9 novembre ha fatto presente di ritenere doveroso per il Comitato medesimo proporre direttamente alla Giunta, senza esperire alcuna istruttoria in contraddittorio con gli interessati, l'accertamento della incompatibilità delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti (ricoperte dai deputati Cristaldi, Luciano Dussin, Marini, Paroli, Traversa e Zacchera), non ravvisandosi per esse alcun margine di controvertibilità alla luce di quanto statuito dalla sentenza n. 277/2011 della Corte costituzionale, le cui sentenze di accoglimento di natura additiva presentano oltre tutto, secondo la dottrina assolutamente prevalente, natura di vere e proprie fonti del diritto. Sulle cariche di sindaco di comune superiore, essendo ormai l'incompatibilità provvista di un indubbio rilievo costituzionale, non reputa, infatti, ammissibili dilazioni di sorta né, tanto meno, la sottoposizione da parte del Comitato alla Giunta di proposte che fossero volte all'accertamento della compatibilità.

Quanto alle cariche di presidente di provincia, anche per esse il Comitato dovrebbe, a suo avviso, pervenire alla formulazione di una proposta di accertamento della incompatibilità, in esito tuttavia ad un percorso istruttorio che potrebbe essere più articolato rispetto a quello che andrebbe seguito per le cariche di sindaco.

A tale ultimo riguardo, in merito alla questione relativa all'eventuale applicabilità dei principi sanciti dalla sentenza n. 277/2011 della Corte costituzionale anche alle cariche di presidente di provincia, segnala che significativi elementi in tal senso si ricavano peraltro dalla motivazione della recente sentenza n. 294/2011 della stessa Corte costituzionale, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di una legge regionale siciliana nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilità tra l'ufficio di deputato regionale e la sopravvenuta carica di presidente e assessore di una provincia regionale. Nel paragrafo 4.1 del « Considerato in diritto » di detta sentenza si afferma, infatti, che le

ragioni che valgono a fondare la incompatibilità tra la carica di deputato regionale e quella di sindaco o assessore di un comune (enunciate dalla sentenza n. 143/2010 e sintetizzabili nell'esigenza di salvaguardare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione) « valgono, a *fortiori*, laddove alla carica di deputato regionale si aggiunga una carica elettiva che attiene a un livello territoriale più ampio di quello comunale, qual è appunto l'ufficio di presidente o assessore provinciale ».

Sempre per quanto concerne i presidenti di provincia, segnala poi che, ove fossero confermate le disposizioni del decreto-legge sulle misure anti-crisi volte a stabilire la trasformazione delle province in enti territoriali di mero coordinamento e a disporre che i loro presidenti non abbiano più natura elettiva, si tratterebbe di una profonda modifica ordinamentale della quale andrebbero valutate le conseguenze anche in tema di incompatibilità.

In ogni caso, proprio in ragione della complessità del quadro giuridico venutosi a creare in merito alla figura del presidente della provincia, non può negarsi che sussistano margini di interpretazione in merito alla possibilità di estendere, allo stato, anche ai presidenti di provincia la causa di incompatibilità parlamentare prevista per i sindaci. Per tali ragioni, ha proposto al Comitato che, per le cariche di presidente di provincia (ricoperte dai deputati Armosino, Cesaro, Cirielli, Iannarilli, Molgora, Antonio Pepe, Pirovano, Simonetti e Zinzi), occorrerebbe comunque avviare la formale istruttoria in contraddittorio ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento della Giunta, con conseguente facoltà per i deputati interessati di trasmettere, entro il termine regolamentare di quindici giorni, le proprie controdeduzioni e di chiedere eventualmente di essere ascoltati dal Comitato medesimo.

Nella riunione del Comitato del 9 novembre si è aperta, quindi, la discussione. Tra gli interventi svolti in Comitato si è, in particolare modo, segnalato quello del de-

putato Stracquadano, il quale avrà modo personalmente di esporre la propria posizione più diffusamente.

Per completezza informativa ritiene doveroso comunque dar conto alla Giunta, in sintesi, delle osservazioni che il collega Stracquadano ha offerto al lavoro del Comitato. Diverse sono state le questioni da lui sollevate. Tra queste, ricorda quella relativa al modo attraverso il quale possa essere più correttamente garantito il necessario parallelismo tra ineleggibilità e incompatibilità dei sindaci e dei presidenti di provincia stabilito dalla Corte nella sua sentenza. A tale riguardo, il deputato Stracquadano – nel ritenere che l'incompatibilità non sia l'unico modo con cui quel parallelismo è ristabilito – ha evidenziato come teoricamente tale parallelismo potrebbe essere assicurato anche in modo, per così dire, rovesciato, ossia eliminando per via legislativa l'ineleggibilità parlamentare per i sindaci dei comuni superiori e per i presidenti di provincia, e ciò anche alla luce del depotenziamento che, a suo avviso, le cause di ineleggibilità per sindaci e presidenti di provincia avrebbero subito nel contesto del sistema elettorale previsto attualmente per la Camera.

Ulteriori questioni sottolineate dal deputato Stracquadano sono state quelle relative ai rapporti tra la sentenza della Corte costituzionale e la causa di incompatibilità introdotta dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 138/2011 e alla problematicità di una estensione per via analogica ai presidenti di provincia dell'incompatibilità; estensione analogica cui, a suo giudizio, osterebbe la diversità di natura, funzioni e legittimazione elettorale di province e comuni.

Per tali motivi il deputato Stracquadano ha richiesto che il Comitato (o eventualmente la stessa Giunta plenaria) proceda allo svolgimento di audizioni informali di costituzionalisti, ai quali andrebbero richieste indicazioni ed opinioni in ordine ai profili problematici da lui posti in evidenza.

Nella riunione del Comitato del 30 novembre è proseguita, quindi, la discussione. Nel corso della discussione si sono

ulteriormente evidenziate in seno al Comitato due posizioni divergenti. La prima, da lui stesso sostenuta e rimasta finora minoritaria, secondo cui, per le cariche di sindaco (espressamente oggetto della declaratoria di incostituzionalità della Corte), il Comitato, senza procedere ad alcuna attività istruttoria, dovrebbe immediatamente proporre alla Giunta plenaria l'accertamento della incompatibilità, svolgendo invece – per concluderla comunque entro la pausa natalizia dei lavori parlamentari – un'istruttoria in contraddittorio con i deputati che ricoprono la carica di presidente di provincia.

La seconda posizione, risultata maggioritaria in seno al Comitato, secondo cui – pur ammettendosi la vincolatività della sentenza della Corte per quanto riguarda le cariche di sindaco – su entrambe le tipologie di cariche occorrerebbe comunque procedere ad approfondimenti istruttori, anche mediante lo svolgimento di audizioni di costituzionalisti, in particolare relativamente ai profili della decorrenza temporale della nuova causa di incompatibilità per i sindaci e della eventuale possibilità di estendere analogicamente tale incompatibilità ai presidenti di provincia.

In conclusione, desidera rinnovare, a titolo personale, in questa sede pubblica, il suo pressante invito a tutti i gruppi affinché le ragioni di contingente interesse politico cedano il passo a posizioni più lungimiranti in grado di favorire una risposta tempestiva del Parlamento alle richieste di sobrietà istituzionale che vengono dal Paese. Si augura che anche per la rimozione di cariche incompatibili si avverta la sensibilità di agire con rapidità, soprattutto in un momento di gravissima crisi in cui il fenomeno dei doppi incarichi, al di là delle questioni giuridico-formali, è visto sempre più come una forma di insopportabile abuso e di freno ad un pieno rinnovamento della classe dirigente.

Maurizio BIANCONI (PdL), dopo aver giudicato complete le comunicazioni del vicepresidente Pisicchio, si sofferma su

talune questioni meritevoli, a suo giudizio, di approfondimento da parte del Comitato. In primo luogo, ritiene non sia stata posta nel modo corretto dal punto di vista formale la questione relativa al trattamento riservato dal Senato alle dimissioni del senatore Stancanelli, osservando al riguardo come la sentenza della Corte costituzionale avesse per oggetto diretto proprio la posizione del senatore Stancanelli, solo nei cui confronti pertanto si è dispiegata l'immediata efficacia di quella sentenza. In secondo luogo, dubita, contrariamente a quanto affermato dal vicepresidente Pisicchio, che una sentenza additiva della Corte costituzionale sia sempre efficace *erga omnes*. In terzo luogo, reputa inopportuno che in questa sede la Giunta agisca con fretta, sotto l'impulso di pressioni esterne, a discapito delle procedure regolamentari che ne disciplinano i lavori, le quali viceversa devono trovare applicazione anche nel caso in esame. Infine, non vorrebbe che l'ansia sottesa allo schema procedurale delineato dal vicepresidente Pisicchio portasse a seguire un percorso di fatto finalizzato non già ad esaminare attentamente le conseguenze della sentenza della Corte costituzionale, ma a revocare la giurisprudenza parlamentare nata con il « caso Cammarata » nella XIV legislatura, poiché in tale ultima evenienza si tratterebbe di un percorso diverso rispetto a quello originariamente immaginato.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) dà atto al vicepresidente Pisicchio della quasi completezza della sua relazione, avendo peraltro lo stesso omesso di ricordare che nel corso dei lavori del Comitato egli aveva posto anche la questione relativa alla possibilità che una nuova deliberazione della Giunta che intervenga su casi già esaminati nell'attuale legislatura possa comportare il rischio di una violazione del principio del *ne bis in idem*. Altra questione da lui evidenziata nel corso dell'istruttoria presso il Comitato è stata, inoltre, quella relativa alla necessità di una attenta valutazione dell'efficacia temporale della dichiarazione di incostituzionalità

operata dalla Corte, che a suo giudizio dovrebbe valere solo per il futuro e non anche retroattivamente con riferimento a rapporti esauriti. Quanto, poi, alla nota di auspicio formulata dal vicepresidente Pisticchio nella parte conclusiva delle sue comunicazioni, sente di dover escludere che siano state fatte finora prevalere ragioni di contingente interesse politico. Osserva, poi, che sulla questione dei presidenti di provincia interviene ora la disciplina del decreto legge recante misure anti-crisi volte al progressivo superamento delle province, della cui costituzionalità dubita fortemente, specie con riferimento all'eventuale decadenza degli organi elettivi provinciali.

Dopo che Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, ha fatto notare che, a quanto gli risulta, le disposizioni sulle province contenute nel decreto legge sarebbero in fase di riconsiderazione, Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) riconosce l'esistenza di un problema più generale di complessiva rideterminazione dei livelli di governo locali, che però dovrebbe indurre conseguentemente ad una complessiva rivisitazione della stessa materia delle incompatibilità. A suo giudizio, condurre ragionamenti approfonditi sul tema non osta ad una sollecita definizione della questione in oggetto. Conclude augurandosi che si voglia dare atto alla sua parte politica di non avere mai assunto alcun comportamento pretestuoso nel corso dei lavori del Comitato e della Giunta.

Luciano DUSSIN (LNP) chiede se, qualora un deputato si dimettesse dal mandato parlamentare al fine di optare per la carica di sindaco, gli si potrebbe contestare che la sua elezione a sindaco sia stata a suo tempo illegittima non essendosi egli dimesso da parlamentare sei mesi prima dell'accettazione della candidatura a sindaco.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, fa notare al deputato Luciano Dussin che nell'evenienza da lui evocata l'ipotizzata contestazione non avrebbe ragione di esi-

stere posto che la legge prevede l'ineleggibilità del sindaco che si candidi alle elezioni per il Parlamento e non già il contrario.

Mario CAVALLARO (PD) ritiene che sarebbe inutilmente dilatorio – al punto anzi da far rischiare l'insorgenza di un conflitto tra poteri – se la Giunta non prendesse atto sollecitamente della sentenza della Corte costituzionale, a seguito della quale, almeno per i sindaci, si è ormai in presenza di una chiara ed inequivocabile incompatibilità sopravvenuta. È pur vero che la sentenza della Corte non si riferisce espressamente ai presidenti di provincia, per dichiarare l'incompatibilità dei quali la Giunta dovrebbe spingersi ad effettuare una operazione interpretativa in una materia, quale quella dei diritti elettorali, che viceversa non tollera interpretazioni estensive di limiti per via analogica. Peraltro, se la Giunta decidesse invece di accedere alla tesi della automatica estensione anche ai presidenti di provincia della incompatibilità, ai deputati che ricoprono tale carica non potrebbero certo richiedersi controdeduzioni nell'ambito del formale contraddittorio in Comitato. Ferma restando la necessità di pervenire in tempi rapidissimi all'accertamento dell'incompatibilità per i sindaci, ritiene che ai deputati che ricoprono la carica di presidente di provincia potrebbero essere semmai richieste osservazioni al fine di verificare i loro personali intendimenti in proposito.

Pino PISICCHIO (Misto-ApI), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, dopo aver negato di versare in una condizione di ansia che viceversa gli è del tutto estranea, tiene a precisare che la sua unica attenzione è concentrata nello sforzo di evitare che possano essere ritenuti sussistenti margini di interpretazione di fronte ad una sentenza della Corte costituzionale che produce gli effetti di una fonte del diritto, alla quale la Giunta non può far altro che attenersi. Non concorda con quanto sottolineato dal deputato Bianconi secondo il

quale la sentenza varrebbe solo per il caso personale del senatore Stancanelli, trattandosi evidentemente di affermazione inesatta sulla quale non reputa necessario soffermarsi più di tanto, dal momento che, come è noto, le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale hanno efficacia *erga omnes*. Del pari, non concorda con le argomentazioni del collega Stracquadanio volte a paventare il rischio di una violazione del principio del *ne bis in idem*, dal momento che la sentenza additiva della Corte ha colmato un vuoto giuridico che precedentemente aveva condotto alla dichiarazione di compatibilità delle cariche in esame. In conclusione, nel condividere pienamente quanto affermato dal deputato Cavallaro, ribadisce la sua proposta di lavoro volta a dissociare il percorso procedurale per l'esame delle cariche di sindaco e quello delle cariche di presidente di provincia, ferma restando la necessità di pervenire sollecitamente, per entrambe le cariche, ad una dichiarazione di incompatibilità.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, dopo aver giudicato utile lo scambio di opinioni reso possibile nella seduta odierna dalle comunicazioni del vicepresidente Pisicchio, richiama il Comitato e la Giunta ad una responsabilità particolare che dovranno sapersi assumersi e saper onorare non solo rispetto al Parlamento ma anche nei confronti delle diverse comunità locali interessate, nonché in relazione a scadenze previste dalla legge che rendono obbligatoria una accelerazione dei lavori ed una rapida conclusione degli stessi. Si riferisce, in particolar modo, al fatto che la legge n. 182 del 1991, all'articolo 2, prevede che il 24 febbraio sia il termine ultimo entro il quale devono verificarsi le condizioni – quale, ad esempio, le dimissioni di un sindaco che decida di optare per il mandato parlamentare – in presenza delle quali si procede ad un commissariamento breve dell'ente locale al fine di andare a nuove elezioni amministrative nella tornata elettorale primaverile dello stesso anno solare. Qualunque decisione della Giunta che intervenisse dopo il

predetto termine del 24 febbraio delinea un scenario – a suo giudizio altamente negativo – di un prolungato commissariamento dell'ente locale fino al 2013. Poiché la procedura estremamente garantista prevista dal regolamento della Giunta stabilisce che in caso di dichiarazione dell'incompatibilità di una carica il deputato interessato ha a disposizione ulteriori trenta giorni per esercitare l'opzione, ne consegue, a suo avviso, che il termine ultimo entro il quale la Giunta dovrà adottare una deliberazione definitiva sul tema della incompatibilità dei sindaci e dei presidenti di provincia non possa che essere orientativamente attorno alla metà del mese di gennaio 2012. Ogni deputato e gruppo si assumerà naturalmente le proprie responsabilità politiche al riguardo. Per quanto lo riguarda, non ha dubbi che la sentenza della Corte sia inequivocabile sui sindaci, mentre comprende che la fattispecie relativa ai presidenti di provincia possa prestarsi a qualche interpretazione. Per quanto riguarda i sindaci, il Comitato, se necessario riunendosi più volte alla settimana, dovrebbe procedere ad un esame estremamente rapido, riservando una procedura più articolata all'esame delle cariche di presidente di provincia. In ogni caso, quale che saranno le conclusioni sul merito – e ribadita la sua personale posizione favorevole al tempestivo accertamento dell'incompatibilità per entrambe le tipologie di cariche –, il termine da lui indicato di metà gennaio 2012 deve valere come termine ultimo per le deliberazioni conclusive anche per l'esame delle cariche di presidente di provincia. Si riserva, conclusivamente, di convocare la Giunta delle elezioni periodicamente per rendere edotto l'organo plenario dell'andamento dei lavori istruttori del Comitato. Preannuncia, infine, che è sua intenzione convocare in ogni caso la Giunta sul punto prima della sospensione dei lavori parlamentari per le festività natalizie.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), nel comprendere e condividere l'esigenza di prestare attenzione al rispetto del

termine del 24 febbraio, avanza la proposta che il Comitato, nell'esaminare le due tipologie di cariche, proceda con *iter* istruttori paralleli, nel senso di dedicare riunioni distinte ai sindaci e ai presidenti di provincia, in modo anche da consentire ai singoli deputati interessati e alle rispettive parti politiche di maturare le proprie decisioni al riguardo, fatto salvo il rispetto del termine di metà gennaio indicato dal presidente.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, osserva che l'eventuale articolazione dei lavori istruttori nel senso indicato dal deputato Stracquadano potrà essere semmai decisa dallo stesso Comitato, cui peraltro il vicepresidente Pisicchio ha già sottoposto uno schema procedurale che va in quella direzione. La soluzione da lui ritenuta preferibile consisterebbe infatti in una rapida conclusione dell'istruttoria sui sindaci da parte del Comitato, il quale potrebbe successivamente dedicarsi all'esame delle cariche di presidente di provincia. Ribadisce comunque che si riserva di riconvocare la Giunta prima della pausa natalizia dei lavori parlamentari al fine di

verificare l'andamento dei lavori del Comitato in funzione della necessità che le deliberazioni conclusive della Giunta siano comunque adottate entro la metà di gennaio 2012.

Maria Piera PASTORE (LNP) condivide le valutazioni formulate dal presidente Migliavacca e il termine da lui indicato per la conclusione dell'esame da parte della Giunta. Quanto ai lavori del Comitato, si rimette alle valutazioni del vicepresidente Pisicchio.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che spetterà al Comitato definire il calendario dei propri lavori e l'organizzazione procedurale degli stessi, nel rispetto comunque del termine temporale di metà gennaio, da lui più volte rimarcato. Avverte, infine, che il vicepresidente Pisicchio, coordinatore del Comitato, provvederà a convocare il Comitato medesimo per domani, mercoledì 7 dicembre 2011, alle ore 10.45.

**La seduta termina alle 17.35.**

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	14
Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche nei confronti del deputato Romano (Doc. IV, n. 24) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	14
AVVERTENZA .....	18

*Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.*

#### **La seduta comincia alle 17.05.**

##### **Comunicazioni del Presidente.**

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, comunica che in data odierna è stata assegnata alla Giunta una domanda di autorizzazione all'arresto del deputato Nicola Cosentino, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione. La domanda concerne un procedimento diverso rispetto ai fatti di cui la Giunta e la Camera ebbero a occuparsi nel 2009: si tratta di fatti legati – sì – all'ambiente di Casal di Principe, ma del tutto differenti e in parte più recenti rispetto alla precedente domanda di arresto. L'incartamento in questa circostanza si compone della sola ordinanza del giudice Pilla di Napoli, che è pervenuta priva di allegati. Ad essa pertanto verrà data integrale pubblicità secondo le consuete modalità. Ha incaricato della relazione il deputato Paniz che riferirà la prossima settimana. Quanto al prosieguo dell'esame, propone che l'affare sia concluso in sede referente prima della pausa natalizia e che quindi si svolgano sedute plurime nelle prossime due settimane, in particolare martedì 13, mercoledì

14, martedì 20 ed eventualmente mercoledì 21 dicembre.

Dopo interventi dei deputati Samperi, Palomba e Paniz, la Giunta delibera di convocarsi martedì 13 dicembre, alle ore 12, e poi mercoledì 14, alle ore 9,15. Eventuali ulteriori sedute saranno individuate la prossima settimana.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ricorda che nella seduta del 30 novembre 2011 aveva dato notizia di una domanda di autorizzazione concernente l'onorevole Labocchetta. Al proposito comunica di aver incaricato della relazione la collega Santelli.

##### **Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche nei confronti del deputato Romano (Doc. IV, n. 24).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, propone il diniego dell'autorizzazione in titolo.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) ravvisa nella proposta del relatore, priva di una motivazione, una sorta di esortazione alla discussione. Rilevato che le accuse nei

confronti del deputato Romano si inseriscono in un contesto assai serio, osserva che dall'audizione dell'interessato sono emersi, da un lato, i continui rapporti tra il deputato Romano e il professor Lapis e, dall'altro, che il Romano medesimo non ha risposto alle domande che gli sono state rivolte in ordine alla percezione del contributo di 50 mila euro. Gli sembra di poter escludere, allo stato degli atti, un intento persecutorio da parte dell'autorità giudiziaria. Gli ultimi sviluppi di cronaca, anzi, costituiti dal recentissimo arresto del Lapis, inducono serissime preoccupazioni e sembrerebbero suggerire di non frapporre ostacoli allo svolgimento regolare del processo.

Federico PALOMBA (IdV) si augura che la Giunta e la Camera non vorranno amputare il processo di una parte del compendio probatorio, negando l'autorizzazione richiesta. Evidentemente il deputato Romano frequentava una persona dagli affari non commendevoli, esperto di traffici di moneta e protagonista di vicende che di per sé colorano l'intero contesto. Voterà quindi contro la proposta del relatore.

Marilena SAMPERI (PD) si dice convinta della natura fortuita delle intercettazioni a carico del deputato Romano, giacché nei confronti di costui – nel 2003 e nel 2004 – non vi erano iscrizioni al registro degli indagati, né annotazioni di polizia. La rilevanza probatoria di quegli atti svolti a carico del Lapis si manifesta nei confronti del deputato Romano soltanto nel 2008 e nel 2009 a seguito delle dichiarazioni testimoniali del medesimo Lapis, di Massimo Ciancimino e dell'avvocato Livreri. Osservato che la dazione di danaro è provata da indizi riscontrati e circostanziati, si pronuncia per la concessione dell'autorizzazione. D'altronde il ragionamento giuridico del giudice richiedente è stringente e logico, corroborato da specifiche indicazioni di fatto, come per esempio quella, non contestata, per cui Romano aveva rapporti sia con Lapis sia con Cintola, il quale ebbe a ricevere il

compenso illecito per l'attività svolta in un momento antecedente al Romano stesso, retribuito invece successivamente in ragione dell'impedimento dovuto a un infortunio della moglie. Tutti questi elementi di riscontro contribuiscono a chiarire i motivi del preteso ritardo nella domanda di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), affermato di aver esaminato con grande scrupolo larga parte della copiosa documentazione, osserva che l'inchiesta si basa essenzialmente sulle figure di Lapis e Ciancimino, essendo peraltro il primo figura largamente nota a Palermo negli anni considerati, con la quale hanno avuto frequentazioni sicuramente molte centinaia di persone. Chiarito che il movimento della Lega Nord annette alla lotta alla mafia un'importanza primaria, anche alla luce delle infiltrazioni nel settentrione d'Italia, deve però rilevare la fragilità dell'ipotesi accusatoria che si fonda principalmente sul rilievo che il Romano avrebbe procurato al Lapis, per un verso, un appuntamento presso il Ministero delle attività produttive e, per l'altro, la stesura di un emendamento. Osservato che tale emendamento non risulta agli atti parlamentari come presentato alla Camera a firma di Francesco Saverio Romano, sottolinea come negli atti dell'inchiesta si equivochi continuamente tra Francesco Saverio Romano e Romano Tronci, rimanendo spesso confusi i riferimenti al secondo come se fossero rivolti al primo. Gli atti peraltro nemmeno rivelano con univocità la percezione dei 50 mila euro come mercede indebita per atti del suo ufficio. Premesso che il suo ragionamento comunque non significa attribuire a Francesco Saverio Romano la patente dell'innocente e che quindi non troverebbe alcunché di strano o di grave nella concessione dell'autorizzazione, deve però porre un problema di principio: è possibile ammettere che il commercialista di un deputato sia costantemente intercettato senza che tale attività di captazione sia considerata diretta al deputato medesimo? Nell'asserire

che la Giunta deve confrontarsi con questo tema di fondo, chiede comunque che la deliberazione sia rinviata affinché egli possa approfondire presso il suo gruppo parlamentare la posizione da assumere.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, prende atto della proposta del collega Paolini e avverte che darà la parola a un collega a favore e a uno contro.

Marilena SAMPERI (PD), parlando contro, afferma che la questione è matura per la decisione.

Maurizio PANIZ (PdL), parlando a favore, ritiene che, anche per galateo parlamentare, non si possa denegare l'assenso ad una proposta di approfondimento istruttorio, comunque motivata.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, propone in via di mediazione che gli interventi si esauriscano oggi e si rinvii a martedì 13 dicembre la sola votazione.

La Giunta concorda.

Maurizio TURCO (PD) prende atto che nella richiesta (v. pag. 10 dello stampato) si dice che « *il rilievo indiziario e probatorio delle 25 conversazioni in esame rispetto all'addebito oggi mosso al parlamentare indagato non poteva apprezzarsi prima che emergessero fonti di prova di natura dichiarativa, in grado di indicare una chiave di lettura a frammenti di condotte occasionalmente desumibili da alcune intercettazioni* ». Tanto gli basterebbe per pronunciarsi contro la concessione dell'autorizzazione. Ma può aggiungere che, come osservato dal collega Paolini, Lapis era persona che frequentava quasi tutta la città di Palermo e che quindi il fatto che lo conoscesse e lo frequentasse anche Romano non può ritenersi indizio sufficiente. D'altronde, gli sembra che le intercettazioni di cui si chiede l'uso siano state decontestualizzate.

Francesco Paolo SISTO (PdL) crede che l'unico oggetto della discussione debba

essere l'occasionalità o non delle intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo. Letti ampi stralci della sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007, crede che si tratti chiaramente di intercettazioni mirate. Ne trae conferma da quanto affermato nella domanda del giudice (v. pag. 39 dello stampato), laddove si dice: « *le conversazioni in rassegna attestano non solo contatti e frequentazioni ma soprattutto [...] uno stabile rapporto di messa a disposizione delle sanzioni pubbliche esercitate dall'on. Romano in favore degli interessi delle società riconducibili tra gli altri al predetto Lapis* ». È dunque lo stesso giudice richiedente che attesta la stabilità del rapporto e quindi la prevedibilità delle intercettazioni. Voterà quindi a favore della proposta del relatore.

Donatella FERRANTI (PD), premesso che il Parlamento deve assumere un atteggiamento rigoroso e sobrio non solo in materia economica ma anche nell'amministrazione delle proprie prerogative affinché queste non degenerino in privilegi, esclude che in questo caso vi sia stato un fraudolento aggiramento dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione. Rileva come le argomentazioni ascoltate siano prive di basi giuridiche ma siano solo il vestimento di decisioni politiche. Contesta con forza l'idea per cui Lapis era intercettato solo perché commercialista di Saverio Romano. Egli era – viceversa – il diretto bersaglio delle intercettazioni. Il ragionamento dei colleghi Paolini e Sisto porta a estendere e moltiplicare in maniera irragionevole l'ampiezza dello schermo immunitario, che in realtà è posto a tutela del solo Parlamento e delle sue funzioni. Voterà contro la proposta del relatore.

Maurizio BIANCONI (PdL) condivide invece l'opinione del collega Sisto per cui, allorché gli investigatori si accorgono di un'abituale interlocuzione dell'intercettato con un parlamentare, dovrebbero interrompersi. Voterà a favore della proposta del relatore.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, considera discutibile il ragionamento del collega Bianconi.

Roberto CASSINELLI (PdL), intervenendo a conclusione del dibattito, intende offrire alcune motivazioni sulla sua proposta. Considera anzitutto che l'imputazione elevata contro il deputato Romano è di corruzione aggravata per avere – a cavallo tra il 2003 e il 2004 – egli asseritamente cercato di intercedere presso il Ministero delle attività produttive in relazione a una procedura di amministrazione straordinaria ai sensi della cosiddetta legge Prodi (già n. 95 del 1979 e oggi decreto legislativo n. 270 del 1999); e di essersi reso disponibile alla presentazione di un emendamento che avrebbe apportato modifiche alla legislazione sulle società municipalizzate che gestiscono il servizio del gas. Queste attività sarebbero state sollecitate dal professor Gianni Lapis, esperto di diritto tributario e docente in tale materia nell'Università di Palermo. E poiché il professor Lapis sarebbe stato un sodale di Vito Ciancimino e lo sarebbe ancor oggi del figlio Massimo, tutta l'orbita delle operazioni considerate nell'inchiesta sarebbe quella mafiosa: di qui la contestazione dell'aggravante dell'articolo 7 della legge n. 203 del 1991. La richiesta del GIP di Palermo inerisce a 25 conversazioni telefoniche del periodo autunno 2003 – primavera 2004.

Queste conversazioni del deputato Romano con il Lapis sarebbero rivelatrici del rapporto stretto tra i due e della sostanziale messa a disposizione delle funzioni pubbliche offerta dal Romano al Lapis e dunque al sodalizio pretesamente criminoso.

Ritiene che occorra prendere le mosse dalla disciplina delle intercettazioni, per le quali l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, richiede la previa autorizzazione se svolte a carico di un parlamentare. Secondo le sentenze della Corte costituzionale n. 390 del 2007 e n. 113 del 2010 l'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e l'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 che vi ha dato attuazione

*in parte qua* si applicano a prescindere dall'utenza su cui avviene l'intercettazione e hanno riguardo solo al destinatario individuato in anticipo dalle operazioni di captazione. Secondo il giudice richiedente le intercettazioni di cui si chiede l'utilizzo sarebbero occasionali e non mirate perché l'on. Romano non sarebbe stato il bersaglio individuato in anticipo delle captazioni. Esse infatti risalirebbero agli anni 2003 e 2004, allorquando l'indagine era rivolta chiaramente a Ciancimino e a Lapis (peraltro successivamente condannati per vari reati) e mentre l'iscrizione al registro degli indagati del collega Romano sarebbe di vari anni successiva.

Su questo punto, però, ritiene che, nel contestare la corruzione – un reato a concorso necessario – continuata e aggravata, è ben difficile non vedere un asserito rapporto stabile tra i due soggetti (corrotto e corrotto), talché si rivela chiara la perfetta prevedibilità delle conversazioni tra l'intercettato in via diretta (Lapis) e quello in via indiretta (Romano). È per questo che il ragionamento del giudice di Palermo non è condivisibile. Peraltro, a diverso proposito, osserva che l'accusa specifica di aver svolto operazioni d'intermediazione con il Ministro allora denominato delle attività produttive nell'ambito di applicazione della « legge Prodi » appare alquanto precaria se è vero, com'è vero, che il decreto legislativo n. 270 del 1999, agli articoli da 1 a 8, non dà al ministro o a sottosegretari alcun potere decisionale da esercitare in via discrezionale, essendo i requisiti di accesso alla procedura fissati dall'articolo 2 sulla base di indici quantitativi certi e non opinabili. Sicché l'attività del Romano non avrebbe potuto incidere in alcun modo per favorire in modo illegittimo il Lapis. Per tutti questi motivi propone che si riferisca all'Assemblea nel senso del diniego.

Maurizio PANIZ (PdL) trova particolarmente convincenti gli argomenti usati dai colleghi Paolini, Turco, Sisto e Bianconi e per questo voterà a favore della proposta del relatore. Del resto, se Francesco Saverio Romano non fosse stato

deputato in procinto di passare dallo schieramento di opposizione a quello di maggioranza, forse non sarebbe neanche stato indagato. Questa conclusione gli viene indotta non tanto e non solo per il numero delle telefonate intercettate, di cui le 25 in discussione sono solo una parte, ma principalmente per il tipo di rapporto che si ritiene intercorresse tra Lapis e Romano.

Anna ROSSOMANDO (PD) contesta il ragionamento per cui le intercettazioni sarebbero decontestualizzate. Al contrario, il giudice motiva con cura e ampiezza le ragioni per cui in un primo momento esse non sembravano significative e per le quali invece, successivamente, esse hanno assunto rilevanza.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Pierluigi MANTINI (UdCpTP) e Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, rinvia, come concordato, la deliberazione alla seduta del 13 dicembre 2011.

**La seduta termina alle 18.35.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEGUITO DELL'ESAME DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI TABULATI TELEFONICI NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO PAPA (DOC. IV, N. 23) (rel. CASTAGNETTI).*

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la coesione territoriale, Fabrizio Barca, sullo stato e le prospettive della politica di coesione e sviluppo ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera e dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione</i> ) .....	19
---	----

#### AUDIZIONI

Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Ministro per la coesione territoriale Fabrizio Barca.

#### La seduta comincia alle 14.

**Audizione del Ministro per la coesione territoriale, Fabrizio Barca, sullo stato e le prospettive della politica di coesione e sviluppo.**

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera e dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Fabrizio BARCA, *Ministro per la coesione territoriale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori Filippo BUBBICO (PD), Adriana POLI BORTONE (CN-Io Sud-FS) e Alfonso MASCITELLI (IdV), nonché i deputati Marco CAUSI (PD), Sergio Antonio D'ANTONI (PD), Ludovico VICO (PD), Rolando NANNICINI (PD), Lino DUILIO (PD), Guglielmo VACCARO (PD), Renato CAMBURSANO (IdV), Raffaele FITTO (PdL), Francesco BOCCIA (PD), Massimo VANNUCCI (PD) e Pierluigi MANTINI (UdCpTP), ai quali replica, fornendo ulteriori precisazioni, Fabrizio BARCA, *Ministro per la coesione territoriale*.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il Ministro per la coesione territoriale per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 15.40.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI:

Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione .....	20
Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi (atto n. 427) ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione</i> ) .....	20

#### INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI

*Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, Enrico LA LOGGIA.*

#### La seduta comincia alle 10.20.

##### Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, comunica che in data 22 novembre 2011 è stato assegnato alla Commissione lo schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma capitale (atto n. 425). Il termine per l'espressione del parere è stabilito per il 19 febbraio 2012.

**Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**

**recante le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi (Atto n. 427).**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione).*

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Salvatore BILARDO, *Ispettore Generale Capo dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Maurizio LEO (PdL), Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) e Massimo POLLEDRI (LNP) e il senatore Marco STRADIOTTO (PD).

Salvatore BILARDO, *Ispettore Generale Capo dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni della Ragioneria generale dello Stato*, fornisce ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 10.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	23
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Variazioni nella composizione della commissione .....	23
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell' <i>acquis</i> di Schengen (COM(2011)559 def.).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM(2011)560 def.).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne (COM(2011)561 def.) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	23
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Atto n. 407 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	26
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> , a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto n. 408 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	27
SEDE REFERENTE:	
Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di <i>referendum</i> . C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	27
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano, C. 4415 Governo e C. 4697 Sbrollini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 4697 Sbrollini</i> ) .....	28
Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo e C. 4682 d'iniziativa popolare ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	29

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	30
<b>COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:</b>	
Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Nuovo testo unificato C. 1934 Froner e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	30
Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia (Parere alla II Commissione) ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	31
Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica. C. 4166, approvata dalla 2 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione</i> ) .....	32
<b>ALLEGATO (Parere approvato)</b> .....	34

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 6 dicembre 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.45.

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Variazioni nella composizione della commissione.**

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che per il gruppo Unione Di Centro Per il Terzo Polo è entrato a far parte della I Commissione il deputato Renzo Lusetti e che contemporaneamente ha cessato di farne parte il deputato Pier Ferdinando Casini.

Comunica inoltre che per il gruppo Popolo della Libertà è entrato a far parte della I Commissione il deputato Anna Maria Bernini Bovicelli e che contemporaneamente ha cessato di farne parte il deputato Silvio Berlusconi. Il deputato Annagrazia Calabria, già componente della I Commissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del Regolamento, in sostituzione del deputato Silvio Berlusconi ha cessato di farne parte.

Comunica infine che per il gruppo Popolo della Libertà il deputato Fabio Garagnani, già componente della I Commissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del Regolamento, in sostituzione del deputato Ignazio La Russa, ha cessato conseguentemente di farne parte.

**Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen.**  
(COM(2011)559 def.)

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali.**  
(COM(2011)560 def.)

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne.**  
(COM(2011)561 def.)

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, intende fare nella seduta odierna un breve riepilogo delle questioni principali che attingono ai tre atti dell'Unione europea in titolo, aggiornando, al contempo, la Commissione sui pareri espressi dai Parlamenti di alcuni paesi dell'Unione europea.

Informa, inoltre, che la Commissione affari costituzionali del Senato si è espressa sugli atti COM(2011)559 e COM(2011)560 il 30 novembre scorso, esprimendo alcuni indirizzi al Governo.

Preannuncia che nella prossima seduta dovrebbe inoltre essere presente un rappresentante del Governo in modo da poter avere una interlocuzione con l'Esecutivo sulle questioni di maggior rilievo prima di concludere l'esame della Commissione.

Ricorda che nella seduta del 20 ottobre 2011 la Commissione affari costituzionali ha avviato l'esame (ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera) del pacchetto di proposte volto al miglioramento della *governance* di Schengen e comprendente: la comunicazione COM(2011)561 Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne; la proposta di regolamento COM(2011)559 che modifica l'attuale meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen; la proposta di regolamento COM(2011)560 che modifica il Codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali.

Rileva che la proposta di regolamento COM(2011)559 prefigura il passaggio dall'attuale sistema di valutazione sull'attuazione dell'*acquis* di Schengen, prettamente intergovernativo, a un sistema che affida la responsabilità primaria in materia alla Commissione europea, sia pure con il coinvolgimento di esperti degli Stati membri e di Frontex. La Commissione dovrà definire un programma di valutazione pluriennale, per un periodo di cinque anni, nell'ambito del quale ogni Stato membro dovrebbe essere oggetto di valutazione almeno una volta. Si stabilisce, inoltre, lo svolgimento di visite sul posto senza

preavviso. Gli Stati membri saranno tenuti a presentare alla Commissione un piano d'azione volto a correggere i punti deboli che siano stati eventualmente riscontrati.

Per quanto concerne la proposta di regolamento COM(2011)560, essa si propone di ribaltare l'attuale impostazione relativamente al ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne, di cui agli articoli dal 23 al 31 del codice Schengen. Tale disciplina consente attualmente agli Stati membri di ripristinare, per un periodo massimo di trenta giorni prorogabili per ulteriori trenta giorni, i controlli in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. In base alle modifiche prospettate, il soggetto titolare del potere di ripristinare i controlli non sarebbe più lo Stato membro ma le istituzioni europee. La competenza resterebbe in capo agli Stati membri solo in via eccezionale qualora si richieda un'azione immediata e, in tal caso, la durata del ripristino dei controlli alle frontiere interne non potrebbe superare i 5 giorni. La proposta prevede inoltre una procedura specifica di ripristino di controlli alle frontiere interne per decisione della Commissione europea qualora le valutazioni Schengen evidenzino carenze gravi e persistenti nei controlli alle frontiere esterne da parte di uno Stato membro, nella misura in cui esse costituiscono una minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna a livello dell'Unione o nazionale.

Ricorda quindi che il trasferimento delle competenze alla Commissione europea ha suscitato la reazione negativa di alcuni Stati membri.

In particolare, le assemblee parlamentari di Francia, Paesi Bassi e Portogallo che hanno esaminato il pacchetto di proposte, hanno adottato un parere motivato sulla base della considerazione per cui gli Stati membri sarebbero nella migliore posizione per valutare l'esistenza di minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza interna e per assumere le conseguenti decisioni. Conseguentemente, le medesime assemblee hanno espresso il giudizio per cui la competenza in materia di reintroduzione

del controllo alle frontiere interne non può essere «comunitarizzata», a meno che non si intenda pregiudicare il principio di sussidiarietà.

Rileva come sia evidente che i fenomeni sottostanti, quali la gestione dell'immigrazione clandestina e la criminalità organizzata transfrontaliera, eccedono le dimensioni dei singoli Stati membri. La loro gestione efficace non può, pertanto, prescindere da un'azione coordinata a livello di UE che coinvolga attivamente le istituzioni e gli organismi competenti tanto europei che nazionali. È questo un caso tipico in cui è essenziale che l'azione delle autorità competenti sia a livello europeo che a livello nazionale si ispiri al principio della leale e fattiva cooperazione.

Fa presente, peraltro, come alcuni aspetti delle proposte potrebbero essere oggetto di ulteriore approfondimento.

In particolare, per quanto riguarda il meccanismo di valutazione Schengen, sembra auspicabile che le visite di verifica rispondano all'obiettivo di superare le eventuali criticità in uno spirito di collaborazione, piuttosto che a finalità sanzionatorie. Sarebbe pertanto preferibile porre l'accento su un sistema di visite programmate assai più che su visite senza preavviso e chiarire quante volte uno Stato membro possa formare oggetto di visita valutativa nel corso del quinquennio programmatico.

Occorrerebbe valutare l'opportunità di specificare meglio l'ambito di riferimento per le fattispecie relative alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, presupposti per l'attivazione del meccanismo di ripristino dei controlli. In particolare, si potrebbe fare riferimento a situazioni connotate dall'inerenza a casi di criminalità organizzata o terrorismo. Inoltre, sarebbe auspicabile prevedere, per il ripristino unilaterale dei controlli, un limite temporale più ampio rispetto ai cinque giorni previsti dalla proposta, considerato lo sforzo che uno Stato membro deve porre in essere per assicurare il ripristino temporaneo dei controlli in termini organizzativi, amministrativi e di risorse umane.

Da ultimo, segnala che la presidenza polacca ha recentemente predisposto un documento di riflessione nel quale si evidenziano alcuni elementi di criticità anche per quanto concerne la base giuridica della proposta di regolamento concernente il meccanismo di valutazione. In sostanza, rispetto alle previsioni della Commissione, che fondano la proposta sull'articolo 77 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in sede di Consiglio (espressione dei Governi nazionali) sarebbe prevalso un orientamento diretto a basare la disciplina dei meccanismi di valutazione sull'articolo 70 del predetto Trattato, il quale affida ad una decisione del Consiglio la competenza in materia, piuttosto che alla procedura legislativa ordinaria che attribuisce poteri di decisione al Consiglio e al parlamento europeo. In sostanza, il documento per questa parte sembrerebbe riproporre le riserve manifestate da alcuni Stati membri sulla «comunitarizzazione» pressoché integrale di una materia fino ad ora affidate al metodo intergovernativo. Anche su questo aspetto sarà opportuno acquisire le valutazioni del Governo.

Roberto ZACCARIA (PD) osserva che i provvedimenti in esame pongono diversi problemi delicati, come già evidenziato da altri Parlamenti di Paesi dell'Unione europea. Non c'è dubbio che, come rilevato dal presidente nella sua relazione integrativa, la questione decisiva è capire se si debbano trasferire a livello di Unione europea decisioni che fino ad oggi sono assunte dagli Stati membri in sede intergovernativa. Considerata la rilevanza della materia, si riserva di soffermarsi nel dettaglio delle questioni problematiche in una successiva seduta. Chiede a tal fine alla presidenza di chiarire l'organizzazione dei tempi di lavoro, atteso che è indispensabile che la Camera si pronunci in tempo utile perché la sua voce non giunga alle istituzioni europee troppo tardi.

Donato BRUNO, *presidente*, chiarisce, con riferimento all'organizzazione dei tempi di lavoro, che l'esame dei provve-

dimenti in titolo dovrà concludersi entro il mese di dicembre.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), nel riserverarsi di intervenire eventualmente in altra seduta sul merito di singoli punti degli atti in esame, dichiara che il suo gruppo è in linea di principio favorevole al trasferimento a una struttura europea delle competenze relative al controllo dell'area di Schengen e dell'attuazione del relativo regime, compresa la parte relativa alle sospensioni.

Osserva che in questo caso non si tratta tanto di una cessione di sovranità o di una ridiscussione dei principi di fondo del sistema Schengen, quanto di trovare un assetto organizzativo e amministrativo efficiente: deve formarsi una polizia di frontiera europea che assicuri il pieno rispetto del regime di Schengen, in collaborazione con le autorità di polizia degli Stati interessati.

Gianclaudio BRESSA (PD) ritiene essenziale su questa materia l'interlocuzione con il Governo.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il Ministero dell'interno ha assicurato la propria presenza nella seduta di domani. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009,**

**n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.**

**Atto n. 407.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione agricoltura ha testé trasmesso rilievi sullo schema di decreto in titolo. Propone quindi di rinviare l'espressione del parere alla giornata di domani, per dar modo al relatore di prendere conoscenza dei rilievi della Commissione di merito. Aggiunge che l'esame del provvedimento dovrà concludersi nella seduta di domani.

Mario TASSONE (UdCpTP), ricordato che tanto lo schema di decreto in esame quanto lo schema di decreto di cui all'atto n. 408 sono stati predisposti dal Governo precedente, ritiene necessario che la Commissione, prima di esprimere il proprio parere, acquisisca sui provvedimenti l'avviso del nuovo ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per verificare se questi intenda confermare il contenuto degli atti in esame.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) ritiene importante sentire dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su quali basi sia stata impostata la riorganizzazione del Ministero e degli uffici di diretta collaborazione del ministro. A suo avviso, infatti, è essenziale che un'operazione come questa sia stata basata su una preliminare analisi e valutazione della spesa (cosiddetta *spending review*). Preannuncia che, se il Governo non dovesse fornire chiarimenti a questo riguardo nella seduta di domani, il suo voto sulla proposta di parere che il relatore presenterà sarà in ogni caso contrario.

Donato BRUNO, *presidente*, chiarisce che la valutazione del nuovo ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali

sugli schemi di decreto in questione è stata già acquisita dalla Commissione agricoltura per le vie brevi. Aggiunge, in ogni caso, di avere testé acquisito la disponibilità del ministro ad essere presente alla seduta di domani. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.**

Atto n. 408.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la Commissione agricoltura ha testé espresso i propri rilievi sull'atto in titolo. Richiamato quindi quanto da lui già evidenziato con riferimento all'atto n. 407 e preso atto che non vi sono richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum.**

**C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che, prima della crisi di Governo, si era convenuto di procedere all'adozione di un testo base e di fissare a lunedì 14 novembre scorso il termine per la presentazione di emendamenti, il quale programma non è stato poi rispettato a causa del sopraggiungere della crisi. Ricordato, quindi, che la proposta di legge C. 4294 è iscritta nel calendario dei lavori dell'Assemblea nella settimana dal 20 al 23 dicembre, propone di concludere la discussione preliminare nella seduta di oggi, adottando un testo base, così da poter procedere, la prossima settimana, all'esame degli emendamenti.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ritiene che l'organizzazione dei tempi di lavoro prospettata dal presidente sia troppo serrata. Osserva infatti che il problema cui i progetti di legge in esame intendono trovare soluzione è reale e importante, ma le soluzioni proposte sono inadeguate. In particolare, fa presente che cancellare i consiglieri comunali e provinciali dall'elenco dei soggetti abilitati ad autenticare le sottoscrizioni non è una soluzione soddisfacente. Se è vero infatti che questi soggetti, per la loro contiguità per così dire « domestica » con i candidati, non sono del tutto imparziali, è anche vero che la piena imparzialità non è assicurata in modo pieno neanche dalle altre categorie di autenticatori, dal momento che il problema è la continuità col territorio e quindi con i candidati e i partiti. D'altra parte è della massima importanza – come sa chiunque abbia concretamente curato la presentazione di candidature e relative sottoscrizioni per conto di un partito – che i soggetti legittimati alla autenticazione delle sottoscrizioni siano il maggior numero possibile, onde evitare che per risolvere il problema della correttezza

nella raccolta delle sottoscrizioni si crei un problema pratico alle forze politiche che partecipano alla campagna elettorale.

Per trovare quindi una diversa soluzione al problema della piena trasparenza e legalità di questa delicata fase del procedimento elettorale, la via da percorrere, a suo avviso, è quella indicata dall'articolo 2 della proposta di legge C. 1475, che in sostanza prevede che la presentazione delle sottoscrizioni relative alle candidature avvenga successivamente alla presentazione delle candidature e della relativa documentazione. Si tratta di una proposta già avanzata — anche da lui — nelle precedenti legislature, rispetto alla quale però il Governo ha evidenziato alcuni problemi tecnici sui quali occorre quindi lavorare, derivanti dal fatto che i termini previsti dal procedimento elettorale sono tutti interconnessi in modo tale da assicurare il corretto svolgimento delle diverse fasi: in particolare, per quanto riguarda le elezioni politiche, posticipare il termine per la presentazione delle sottoscrizioni determina un ritardo nell'invio delle schede elettorali all'estero per il voto degli italiani all'estero e mette quindi a rischio la partecipazione di questi ultimi alle elezioni. Una soluzione — ma su questo è indispensabile sentire il Governo — potrebbe essere quella di anticipare i termini per la presentazione del simbolo e delle candidature, mantenendo invece fermo il termine attuale per la presentazione delle sottoscrizioni.

Ritiene pertanto necessario che la Commissione possa disporre di più tempo per lavorare al provvedimento, eventualmente chiedendo alla Conferenza dei presidenti di gruppo il differimento dell'inizio della discussione in Assemblea, in modo da trovare una soluzione efficace onde evitare, alle prossime elezioni, il ripetersi di fatti come quelli delle ultime elezioni amministrative regionali.

David FAVIA (IdV) dichiara che il suo gruppo è contrario alle proposte di legge in esame, ritenendo che non abbia senso cercare di prevenire la commissione di irregolarità nella autenticazione delle sot-

toscrizioni abolendo le figure che autenticano. È necessario quindi pensare a una diversa soluzione: una potrebbe essere quella proposta dal deputato Calderisi, il cui intervento dichiara di condividere. In ogni caso, occorre evitare soluzioni che si traducano in ostacoli alla partecipazione delle forze politiche alla campagna elettorale, come accadrebbe in caso di riduzione del numero dei soggetti legittimati ad autenticare le sottoscrizioni.

Maurizio TURCO (PD) dichiara di condividere l'intervento del deputato Calderisi e suggerisce che, tra le altre soluzioni da studiare, potrebbe esserci quella di ammettere sottoscrizioni trasmesse in via telematica con le garanzie previste per la firma digitale. In ogni caso, ritiene che si debba esonerare dalla raccolta delle sottoscrizioni chi è già presente nelle istituzioni rappresentative.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, ritiene che un confronto con il Governo sulle implicazioni amministrative e tecnico-giuridiche delle proposte in esame sia indispensabile anche per mettere il relatore in condizione di proporre un testo base.

Donato BRUNO, *presidente*, preso atto del dibattito, si riserva di sollecitare la presenza di un rappresentante del Governo per il Ministero dell'interno alla seduta di domani. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali.**

Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano, C. 4415 Governo e C. 4697 Sbröllini.

*(Seguito dell'esame e rinvio — Abbinamento del progetto di legge C. 4697 Sbröllini).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 novembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 4697 Sbröllini recante « Modifiche agli articoli 71 e 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di introduzione del doppio voto di preferenza in favore di candidati di sesso diverso nell'elezione dei consigli comunali ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Quindi, dopo aver ricordato che, nell'ambito dell'esame dei provvedimenti in titolo, è stato adottato come testo base un testo unificato predisposto dalla relatrice e che a tale testo base sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi il Bollettino delle Giunte e delle Commissioni permanenti di giovedì 10 novembre 2011*) comunica che il Governo ha chiesto di rinviare di una settimana l'esame delle proposte emendative al fine di poterle esaminare con la necessaria attenzione.

Mario TASSONE (UdCpTP), nel prendere atto della comunicazione del presidente, ribadisce, anche per conoscenza del nuovo Governo, di nutrire forti perplessità sul provvedimento in esame.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.**

**C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo e C. 4682 d'iniziativa popolare.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, considerato che il deputato Favia ha chiesto di svolgere alcune precisazioni sui provvedimenti in titolo e visto che si è dovuto assentare per un breve lasso di tempo, propone di sospendere la seduta in modo da svolgere, nel frattempo, la seduta del Comitato permanente per i pareri.

La Commissione concorda.

**La seduta sospesa alle 14.40 è ripresa alle 14.50.**

David FAVIA (IdV) intende ribadire l'urgenza, già segnalata nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, testé svolta, di procedere celermente nell'*iter* parlamentare dei provvedimenti in titolo, arrivando quanto prima alla discussione in Assemblea.

Invita quindi la presidenza a programmare i lavori della Commissione in modo da concludere in tempi rapidi l'esame preliminare delle proposte di legge, fissando quanto prima un termine per la presentazione degli emendamenti.

Rileva come nel decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri domenica 4 dicembre sono previste disposizioni che riguardano le province; tuttavia, è a suo avviso chiara la comune volontà di pervenire ad una loro abolizione. Durante l'*iter* costituzionale delle proposte di legge sarà comunque possibile ridefinire la nuova architettura dello Stato e degli enti territoriali.

Salvatore VASSALLO (PD) ritiene che, pur non essendo ancora interamente nota la versione finale del decreto-legge approvato domenica 4 dicembre, l'intendimento del Governo di dare un segnale su questo tema è chiaro ed è ora necessario, a suo avviso, definire una cornice istituzionale più nitida. Ritiene altresì urgente il collegamento con il testo del disegno di legge sulla Carta delle autonomie, in corso di esame presso la Commissione affari costituzionali del Senato.

Raffaele VOLPI (LNP) ricorda come il suo gruppo non si sia mai sottratto alla discussione su questi argomenti. Fa presente che sul tema delle province sono state svolte in Commissione ed in Assemblea ampie discussioni che hanno consentito di individuare punti di convergenza interessanti in merito a possibili sviluppi da definire con legge costituzionale e con le conseguenti leggi ordinarie.

Auspica, quindi, che sia possibile riprendere il lavoro svolto, che aveva portato a scelte non facili, e che non si ceda a tensioni populiste su un tema come questo che richiede soluzioni improntate alla massima serietà. Vi è la necessità di svolgere un lavoro serio scevro da tensioni che possono venire dall'esterno.

Ritiene poi che il provvedimento adottato il 4 dicembre dal Governo abbia sul tema un'indubbia valenza politica, non potendo le norme da esso recate considerarsi di natura solo tecnica.

Sesa AMICI (PD) intende richiamare alcune questioni preliminari. In primo luogo, il testo finora disponibile del decreto-legge del 4 dicembre non appare pienamente convincente in merito alle disposizioni sulle province, sotto il profilo della tenuta costituzionale e sotto altri aspetti.

Ritiene quindi opportuno, una volta avuta conoscenza del testo definitivo del decreto-legge, avviare una discussione concreta, nel merito delle questioni, tenendo anche conto che nell'intervento del Presidente del Consiglio alla Camera di ieri vi era l'auspicio che il Parlamento arrivasse al superamento delle province adottando la relativa modifica costituzionale.

Donato BRUNO, *presidente*, prospetta la possibilità di concludere la prossima settimana l'esame preliminare in modo da definire, nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il percorso da seguire per il prosieguo dell'*iter*.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.**

**C. 4716 Governo, approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, comunica che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo in esame è fissato alle ore 14 di lunedì 12 dicembre. Ricorda che è in corso la raccolta delle sottoscrizioni dei rappresentanti dei gruppi ai fini della richiesta di trasferimento dell'esame alla sede legislativa. Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.**

**Nuovo testo unificato C. 1934 Froner e abb.**

*(Parere alla X Commissione).*

*(Esame e rinvio).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, illustra il testo in esame, ricordando che l'articolo 1 reca una disciplina delle professioni non regolamentate, ovvero non organizzate in ordini o collegi. Si tratta, infatti, delle numerose professioni che nella quasi totalità dei casi hanno dato vita ad autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico. Si

tratta delle cosiddette professioni non regolamentate o « non protette », diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale per poter essere esercitate.

L'articolo 1 richiama le caratteristiche dell'esercizio (libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica) e la forma (individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente).

L'articolo 2 riguarda le associazioni professionali che possono essere costituite da quanti esercitano le professioni non regolamentate. Tali associazioni, aventi natura privatistica e fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, hanno la finalità di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Esse, fra l'altro, promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, al quale i committenti delle prestazioni professionali possono rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti. Tali associazioni, ai sensi del successivo articolo 3, possono costituire forme aggregative, nella forma di organismi privati composti da associazioni professionali, rispetto alle quali sono soggetti autonomi.

Fa presente che l'articolo 4 riguarda la pubblicità delle associazioni professionali e delle forme aggregative, che pubblicano sul proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità.

I contenuti degli elementi informativi relativi alle associazioni professionali sono elencati dall'articolo 5.

L'articolo 6 precisa che il provvedimento in esame promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le

professioni non regolamentate, indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni.

Gli articoli 7 e 8 disciplinano il sistema di attestazioni che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali.

L'articolo 9, a sua volta, attiene alla certificazione di conformità alle norme tecniche mentre l'articolo 10 disciplina la vigilanza e le sanzioni per la pubblicazione di informazioni non veritiere sul sito dell'associazione o per il rilascio di attestazioni contenenti informazioni non veritiere.

Ricorda, infine, che la disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni. La Corte costituzionale ha più volte affermato, con riferimento alla competenza concorrente in materia di professioni, come l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, sia riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (da ultimo, sentenza della Corte Costituzionale n. 138/2009).

Il provvedimento in esame riguarda inoltre il principio di libertà di associazione di cui all'articolo 18 della Costituzione.

Si riserva di presentare una proposta di parere nella prossima seduta.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.**

**C. 2094 Tenaglia.**

(Parere alla II Commissione).

(*Rinvio dell'esame*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, considerato che, a quanto risulta, la Commissione di merito sta lavorando ad un nuovo testo, ritiene opportuno rinviare l'esame del provvedimento. Preso atto che non vi sono obiezioni, rinvia l'esame ad altra seduta.

**Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica.**

**C. 4166, approvata dalla 2ª Commissione permanente del Senato.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, illustra il provvedimento in esame. Rileva preliminarmente che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Ricorda che l'articolo 1 del provvedimento novella l'articolo 240 del codice penale – che disciplina la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto – prevedendo la confisca obbligatoria dei beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di reati prevalentemente informatici. In particolare, la lettera b) dell'articolo 1 sostituisce il terzo comma dell'articolo 240 citato, disponendo che, come già previsto per gli altri casi di confisca obbligatoria, non si procede all'applicazione della misura se i beni o strumenti informatici appartengono ad una persona estranea al reato (primo periodo). È inoltre stabilito (al secondo periodo del nuovo terzo comma dell'articolo 240 citato) che la confisca dei beni e strumenti informatici è

obbligatoria anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento): un'analoga precisazione non è prevista nell'articolo 240 del codice penale per le altre ipotesi di confisca da esso disciplinate.

Evidenzia che l'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale peraltro prevede già che la sentenza di applicazione della pena su richiesta comporti sempre anche la confisca nei casi (tutti) previsti dall'articolo 240 del codice penale: ai fini del coordinamento tra le disposizioni citate del codice penale e del codice di procedura penale e per evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe quindi valutata l'opportunità di sopprimere tale secondo periodo o – al limite – di estenderne l'applicazione a tutte le ipotesi di confisca previste dal medesimo articolo 240.

Rileva altresì che l'articolo 4 stabilisce che le nuove disposizioni sulla confisca e sulla destinazione dei beni sequestrati e confiscati sono applicate anche quando i beni e gli strumenti informatici siano stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473 (che sanziona la contraffazione, l'alterazione o l'uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (che sanziona l'introduzione nello Stato, al fine di trarne profitto, e il commercio di prodotti con segni falsi) del codice penale, anche con riferimento ai medicinali falsi, contraffatti, aventi una composizione qualitativo-quantitativa diversa da quella dichiarata o contenenti sostanze conservate, trasformate e realizzate in difformità dagli standard stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

Fa presente che la disposizione si sovrappone parzialmente a quella dell'articolo 474-*bis* del codice penale, che già prevede la confisca obbligatoria di tutti i beni utilizzati per i reati di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, ma non dispone in ordine alla loro destinazione.

Evidenzia inoltre come non risulti chiaro il riferimento ai medicinali falsi,

contraffatti o con composizione diversa da quella dichiarata o contenenti sostanze realizzate in difformità dagli standard stabiliti dalla normativa europea e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219: infatti, nel caso in cui tutte queste ipotesi di alterazione di medicinali già rientrano nelle fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, il riferimento alle stesse sarebbe ultroneo; nel caso in cui invece – come sembra – l’alterazione di medicinali non rientri nelle

predette fattispecie, la disposizione in esame, come formulata, non sembra poterla includere.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole con una condizione e un’osservazione (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 14.50.**

ALLEGATO

**Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica. C. 4166, approvata dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 4166, approvata dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, recante « Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che:

l'articolo 1 del provvedimento novella l'articolo 240 del codice penale – che disciplina la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto – prevedendo la confisca obbligatoria dei beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di reati prevalentemente informatici;

in particolare, la lettera b) dell'articolo 1 sostituisce il terzo comma dell'articolo 240 citato, disponendo che, come già previsto per gli altri casi di confisca obbligatoria, non si procede all'applicazione della misura se i beni o strumenti informatici appartengono ad una persona estranea al reato (primo periodo);

è inoltre stabilito (al secondo periodo del nuovo terzo comma dell'articolo

240 citato) che la confisca dei beni e strumenti informatici è obbligatoria anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto patteggiamento): un'analoga precisazione non è prevista nell'articolo 240 del codice penale per le altre ipotesi di confisca da esso disciplinate;

l'articolo 445, comma 1, del codice di procedura penale peraltro prevede già che la sentenza di applicazione della pena su richiesta comporti sempre anche la confisca nei casi (tutti) previsti dall'articolo 240 del codice penale: ai fini del coordinamento tra le disposizioni citate del codice penale e del codice di procedura penale e per evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe, quindi, valutata l'opportunità di estendere il nuovo articolo 240, terzo comma, secondo periodo, a tutte le ipotesi di confisca previste dal medesimo articolo 240, o, in alternativa, di sopprimere tale secondo periodo;

rilevato altresì che:

l'articolo 4 stabilisce che le nuove disposizioni sulla confisca e sulla destinazione dei beni sequestrati e confiscati sono applicate anche quando i beni e gli strumenti informatici siano stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473 (che sanziona la contraffazione, l'alterazione o l'uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (che sanziona l'introduzione nello Stato, al fine di trarne profitto, e il commercio di prodotti con segni falsi) del codice penale, anche con

riferimento ai medicinali falsi, contraffatti, aventi una composizione qualitativo-quantitativa diversa da quella dichiarata o contenenti sostanze conservate, trasformate e realizzate in difformità dagli standard stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

la disposizione si sovrappone parzialmente a quella dell'articolo 474-*bis* del codice penale, che già prevede la confisca obbligatoria di tutti i beni utilizzati per i reati di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, ma non dispone in ordine alla loro destinazione;

non risulta inoltre chiaro il riferimento ai medicinali falsi, contraffatti o con composizione diversa da quella dichiarata o contenenti sostanze realizzate in difformità dagli standard stabiliti dalla normativa europea e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219: infatti, nel caso in cui tutte queste ipotesi di alterazione di medicinali già rientrino nelle fattispecie incriminatrici di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, il riferimento alle stesse sarebbe ultroneo; nel caso in cui, invece – come sembra – l'alterazione di medicinali non rientri nelle predette fattispecie, la disposizione, come formulata, non sembra potervela includere;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

appare necessario coordinare meglio l'articolo 4 del provvedimento in esame con l'articolo 474-*bis* del codice penale (che già prevede la confisca obbligatoria di tutti i beni utilizzati per i reati di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, anche se non dispone in ordine alla loro destinazione), nonché chiarire il riferimento contenuto nel medesimo articolo 4 ai medicinali falsi, contraffatti o con composizione diversa da quella dichiarata o contenenti sostanze realizzate in difformità dagli standard stabiliti dalla normativa europea e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

*e con la seguente osservazione:*

ai fini del coordinamento tra il nuovo testo dell'articolo 240, terzo comma, del codice penale e l'articolo 445, primo comma, del codice di procedura penale, valuti la Commissione l'opportunità, all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), di sopprimere il secondo periodo del terzo comma richiamato.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di opposizione al decreto ingiuntivo. Emendamenti C. 4305, approvata dalla 2 <sup>a</sup> Commissione del Senato .....	37
--	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. C. 4568, approvata dalla 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) ..	37
--	----

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Testo unificato C. 1934 Froner e abbinate (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	37
--	----

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 3739 Volontè, C. 3858 Di Biagio, C. 3906 Di Stanislao e C. 3947 Schirru (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	38
---	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008. C. 3744 Rosato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	39
---	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010. C. 4710 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	40
---	----

Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida. C. 3901, approvata dalla 8 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	41
--	----

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali. Nuovo testo C. 4663 Biasotti (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	42
--	----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	45
--	----

##### SEDE REFERENTE:

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	43
--	----

ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	46
--	----

Sui lavori della Commissione .....	44
------------------------------------	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	44
---	----

**COMITATO DEI NOVE**

*Martedì 6 dicembre 2011.*

**Disposizioni in materia di opposizione al decreto ingiuntivo.**

**Emendamenti C. 4305, approvata dalla 2ª Commissione del Senato.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.45 alle 10.50.

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.*

**La seduta comincia alle 12.55.**

**Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse.**

**C. 4568, approvata dalla 1ª Commissione del Senato, ed abb.**

(Parere alla I Commissione).

*(Rinvio del seguito dell'esame).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 9 novembre 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.**

**Testo unificato C. 1934 Froner e abbinate.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto RAO (UdCpTP), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame è diretto a disciplinare le professioni non organizzate in ordini o collegi, intese come attività economiche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Coloro che esercitano le predette professioni possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Alle associazioni è vietata l'adozione e l'uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

Le associazioni possono costituire forme aggregative, nella forma di organismi privati composti da associazioni professionali, rispetto alle quali sono soggetti autonomi.

Le associazioni professionali e le forme aggregative delle associazioni pubblicano sul proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Inoltre devono assicurare la piena conoscibilità di una serie di elementi relativi alla struttura ed all'attività dell'associazione.

Il provvedimento inoltre promuove l'autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni in questione indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui sopra.

La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI

EN ISO, UNI EN e UNI, di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 e sulla base delle Linee Guida CEN 14 del 2010.

Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un'attestazione relativa, tra l'altro, agli standard qualitativi che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione.

Le attestazioni in questione non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

La pubblicazione di informazioni non veritiere sul sito dell'associazione o il rilascio dell'attestazione contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 27 del Codice del Consumo, anche su segnalazione del Ministero dello sviluppo economico che svolge compiti di vigilanza sul mercato relativamente alla corretta attuazione delle previsioni del presente provvedimento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 3739 Volontè, C. 3858 Di Biagio, C. 3906 Di Stanislao e C. 3947 Schirru.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, osserva che la Convenzione concernente la

competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori in esame, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996 e in vigore dal 1° gennaio 2002, si compone di 63 articoli ed è stata firmata dall'Italia il 1° aprile 2003.

Con riferimento al contenuto della Convenzione, gli articoli 1-4 (capitolo I) ne delineano il campo di azione.

In particolare l'articolo 1 ne individua le finalità, che sono la determinazione dello Stato le cui autorità sono competenti ad adottare le misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore; la determinazione della legge applicabile da tali autorità nell'esercizio della loro competenza; la determinazione della legge applicabile alla responsabilità genitoriale; la garanzia del riconoscimento e dell'esecuzione delle misure di protezione del minore in tutti gli Stati contraenti; lo stabilimento, fra le autorità degli Stati contraenti, della cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione.

L'articolo 2 dispone l'applicazione della Convenzione ai minori dal momento della nascita fino al compimento dei 18 anni.

Ai sensi dell'articolo 3 rientrano nel campo di applicazione della Convenzione l'attribuzione, l'esercizio e la revoca – totale o parziale – della responsabilità genitoriale; il diritto di affidamento; la tutela, la curatela e gli istituti analoghi; la designazione e le funzioni di qualsiasi persona od organismo incaricato di occuparsi del minore o dei suoi beni; il collocamento del minore in famiglia di accoglienza o in istituto anche mediante Kafala o istituto analogo; la supervisione da parte delle autorità pubbliche dell'assistenza fornita al minore da qualsiasi persona se ne faccia carico; l'amministrazione, conservazione o disposizione dei beni del minore.

Sono esclusi dal campo della Convenzione l'accertamento e la contestazione della filiazione; la decisione e la revoca sull'adozione e le misure preparatorie; il cognome e nome del minore; l'emancipa-

zione; gli obblighi agli alimenti; le amministrazioni fiduciarie e le successioni; la previdenza sociale; le misure pubbliche generali in materia di istruzione e sanità; le misure adottate in conseguenza della commissione di reati da parte del minore; le decisioni in materia di diritto d'asilo e di immigrazione (articolo 4).

Gli articoli 5-14 (capitolo II) della Convenzione in esame riguardano la competenza.

In particolare l'articolo 5 stabilisce la regola generale, che individua nelle autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato contraente di residenza abituale del minore quelle competenti all'adozione di misure tendenti alla protezione della sua persona e dei suoi beni. In tutti i casi di urgenza, peraltro, competenti ad adottare le misure di protezione necessarie saranno le autorità di ogni Stato contraente sul cui territorio si trovino il minore o i suoi beni (articolo 11).

Con gli articoli 15-22 (capitolo III) si dettano disposizioni in materia di legge applicabile.

L'articolo 15, in particolare, dispone che, nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applichino la propria legge. Qualora tuttavia la protezione della persona o dei beni del minore lo richieda, esse potranno eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame.

Gli articoli 23-28 (capitolo IV) si concentrano su riconoscimento ed esecuzione.

In particolare con l'articolo 23 è stabilito che le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente saranno riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti. La norma prevede, tuttavia, una serie di ipotesi all'inverarsi delle quali il riconoscimento potrà essere negato.

La cooperazione è considerata dagli articoli 29-39 (capitolo V).

Gli articoli 40-56 (capitolo VI) recano le disposizioni generali.

Gli articoli 57-63 (capitolo VII) recano le clausole finali.

Le proposte di legge di ratifica non pongono particolari questioni di interesse per la Commissione giustizia.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008.**

**C. 3744 Rosato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, rileva come la relazione introduttiva alla proposta di legge in esame, di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-croato in materia di cooperazione culturale ed istruzione firmato a Zagabria il 16 ottobre 2008, inquadri il provvedimento nell'ampia gamma di relazioni che l'Italia naturalmente intrattiene con il vicino paese balcanico.

L'Accordo in esame, che si compone di 15 articoli, contiene agli articoli da 1 a 4 l'enunciazione degli scopi e dei principali settori di cooperazione previsti. Le Parti si mostrano consapevoli del sempre più elevato livello di integrazione europea e regionale, tanto è vero che si impegnano a individuare possibili forme di collaborazione culturale anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea. Tra le Parti si coopererà in particolare nel settore bibliotecario, librario ed archivistico, come anche dell'archeologia e del restauro. Verranno inoltre effettuati scambi di artisti, studiosi, docenti e studenti universitari, e verrà dato impulso alla cooperazione tra istituzioni universitarie e culturali dei due Paesi.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala gli articoli 5 e 6, che riguardano la protezione del patrimonio culturale dei due Paesi, sotto il duplice profilo del contrasto ai traffici illeciti e della tutela, valorizzazione e restauro del patrimonio stesso. Per quanto concerne la lotta ai traffici illeciti di elementi del patrimonio culturale, le Parti richiamano espressamente la Convenzione UNESCO del 1970 in materia e la Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati e illecitamente esportati.

Segnala, inoltre, in relazione alla tutela dei diritti d'autore, l'articolo 7 che prevede l'impegno delle Parti alla reciproca assistenza mediante la cooperazione tra le amministrazioni governative competenti in Italia e in Croazia.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010.**

**C. 4710 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, osserva come la Fondazione europea per la formazione professionale (European Training Foundation – ETF) sia un'agenzia specializzata dell'Unione europea, istituita dal regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio e divenuta operativa nel 1994. Svolge funzioni di informazione, analisi, consulenza e sostegno ai programmi di assistenza dell'Unione europea in materia di sviluppo del capitale umano, allo scopo di aiutare i Paesi in transizione e in via di

sviluppo a sfruttare il potenziale delle proprie risorse umane mediante la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e mercato del lavoro.

L'ETF, che ha sede a Torino, è dotata di personalità giuridica e impiega circa 120 unità di personale; i suoi organi statutari sono il Consiglio di amministrazione e il Direttore.

La relazione illustrativa segnala come, in seguito alla riforma della disciplina statutaria del personale in servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, introdotta dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio sia emersa la necessità di una revisione dell'Accordo di sede tra l'Italia e la Fondazione.

Il nuovo Accordo di sede, che ha lo scopo di disciplinare lo status giuridico della Fondazione e dei suoi funzionari in territorio italiano, si compone di un preambolo e di 15 articoli.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala, in primo luogo, l'articolo 2, con il quale l'Italia riconosce alla Fondazione personalità giuridica e, in particolare, la capacità di stipulare contratti, di acquisire e cedere beni mobili e immobili e di stare in giudizio; attribuisce inoltre al Direttore la rappresentanza della Fondazione per le finalità dell'Accordo di sede.

L'articolo 5 esonera l'Italia da ogni responsabilità giuridica internazionale imputabile alla Fondazione in conseguenza delle sue attività sul territorio italiano o di quelle di suoi rappresentanti, mentre l'articolo 6 stabilisce che la Fondazione è responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attività in Italia, precisando che, pur essendo tale responsabilità in principio disciplinata dal diritto italiano, la Fondazione mantiene la prerogativa di scegliere il diritto applicabile ai contratti.

L'articolo 7 dispone l'applicazione alla Fondazione dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, sottoscritto a Bruxelles l'8 aprile 1965.

L'articolo 8 dispone, al comma 1, che la Fondazione, i suoi beni, i suoi averi e i

suoi archivi non possano essere oggetto di provvedimenti coercitivi, amministrativi o giudiziari, salvo sospensione dell'immunità ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee. Il comma 2 sancisce l'inviolabilità dei locali e degli edifici utilizzati dalla Fondazione, cui le autorità italiane potranno accedere soltanto con il consenso del suo Direttore. Viene fatta eccezione nei casi di incendio o altra situazione di emergenza. Il comma 3 individua i casi di limitazione dell'immunità di cui gode la Fondazione, in particolare in relazione a: danni causati da un veicolo della Fondazione o a violazioni del codice della strada; contratti, diversi da quelli conclusi in conformità al regolamento sul personale; domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dalla Fondazione; alcune tipologie di controversie tra la Fondazione ed il proprio personale statutario. Il comma 4 impegna il Direttore della Fondazione affinché i suoi locali non vengano utilizzati come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi all'arresto o ricercate ai fini dell'estradizione in un altro Paese.

L'articolo 11 definisce le categorie in cui si distingue il personale della Fondazione, essenzialmente come personale statutario sottoposto al regime dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, da un lato, e come personale esterno, dall'altro.

I privilegi e le immunità riconosciute ai membri del personale statutario della Fondazione, consistono principalmente nell'immunità giurisdizionale per quanto compiuto nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 13 contiene una serie di disposizioni specifiche. In particolare, si prevede che le immunità del personale siano revocate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione qualora possano ostacolare il corso della giustizia; la Fondazione si impegna inoltre a cooperare con le autorità italiane al fine di prevenire abusi relativi ai privilegi, alle immunità e alle facilitazioni previste dall'Accordo.

Segnala infine l'articolo 14 che prevede la soluzione negoziale tra le Parti in caso

di controversie relative all'applicazione dell'Accordo e, in caso di esito negativo, la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida.**

**C. 3901, approvata dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio SCELLI (PdL), *relatore*, osserva come la proposta di legge, approvata in sede deliberante dalla 8<sup>a</sup> Commissione, lavori pubblici e comunicazioni, del Senato, rechi una modifica dell'articolo 173 del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), finalizzata a ridurre l'ambito della deroga al divieto di utilizzo di apparecchi telefonici durante la guida.

Il comma 2 dell'articolo 173 prevede infatti il divieto per i conducenti di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore; sono sottratti al divieto i conducenti dei veicoli delle Forze armate, della polizia, dei vigili del fuoco, della protezione civile, nonché i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie, che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani.

L'articolo unico della proposta in esame dispone la soppressione della deroga prevista per i conducenti dei veicoli

adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi.

Come sottolineato dalla relazione illustrativa, l'intervento normativo, che non intende costituire un fattore punitivo a carico di determinate categorie di lavoratori, quali autotrasportatori, conducenti di autobus e vetture per il trasporto di persone, è tuttavia finalizzato ad aumentare il livello di sicurezza sulle strade e sulle autostrade del Paese e di eliminare una delle possibili cause di distrazione alla guida che possono recare pregiudizio non solo a chi le utilizza in modo improprio, ma anche a terzi.

La tecnologia consente peraltro di sostituire i cellulari ed altri strumenti di radiotelefonici attraverso apparecchi a viva voce, il cui utilizzo alla guida è espressamente consentito dallo stesso articolo 173 del codice della strada, sopra illustrato.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

#### **Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.**

**Nuovo testo C. 4663 Biasotti.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio SCCELLI (Pdl), *relatore*, rileva come il provvedimento in esame, costituito da un unico articolo, sia diretto a regolamentare la circolazione stradale nelle aree aeroportuali mediante l'introduzione di limitazioni all'accesso e alla permanenza dei veicoli nelle aree stesse.

In particolare il comma 1 attribuisce alla Direzione Aeroportuale dell'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) il potere di

emanare ordinanze che istituiscano corsie o aree nelle quali l'accesso o la permanenza dei veicoli siano limitati, allo scopo di salvaguardare la sicurezza della circolazione, l'ordine pubblico e la sicurezza dell'utenza.

Le ordinanze sono adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 (codice della strada), il quale stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.

Il comma 2 prevede che le limitazioni prescritte dalle ordinanze siano indicate mediante apposita segnaletica stradale e che il controllo dell'accesso e del tempo di permanenza nelle corsie o aree interessate dalle ordinanze stesse possa essere eseguito anche mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti.

Il comma 3 prevede che chiunque viola il divieto o la limitazione disposti con le ordinanze di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 80 a euro 318 per i restanti veicoli.

Il comma 4 dispone che l'accertamento delle violazioni dei limiti di accesso o di permanenza nelle corsie o aree di cui al comma 1 può essere effettuato anche mediante le apparecchiature o i dispositivi di cui al comma 2, direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che svolgono servizio in ambito aeroportuale, in conformità alle norme vigenti. In tale caso la contestazione immediata non è necessaria e per il procedimento sanzionatorio si applicano le norme del titolo VI del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni.

Con riferimento al comma 4, secondo periodo, riterrebbe utile precisare che il

« procedimento sanzionatorio » cui si fa riferimento è relativo alle violazioni dell'ordinanza di cui al comma 1.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

**La seduta termina alle 13.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto.*

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.**

**C. 2094 Tenaglia.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 26 ottobre 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo in esame (*vedi allegato 2*), tra i quali numerosi del relatore, l'onorevole Tenaglia, che oggi non può prendere parte alla seduta della Commissione essendo impegnato a Washington quale membro della delegazione italiana in seno all'Assemblea parlamentare della NATO. Ricorda inoltre che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea dalla prossima settimana.

Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO chiede di poter approfondire ulteriormente gli emendamenti presentati ieri dal relatore, considerato che sono diretti ad apportare una serie di modifiche al testo.

Enrico COSTA (Pdl) ritiene ragionevole non procedere oggi all'esame degli emendamenti, oltre che per venire incontro alle richieste del Governo, anche per consentire alla Commissione di esaminare in maniera adeguata gli emendamenti presentati solo ieri dal relatore, che peraltro non può oggi prendere parte ai lavori della Commissione a causa di un indifferibile impegno istituzionale. Ritiene che tali emendamenti, per la loro significativa portata, debbano essere illustrati dal relatore prima di essere messi in votazione.

Donatella FERRANTI (PD), considerata la complessità del provvedimento in esame e la scelta del relatore di accogliere tutte le osservazioni fatte sul testo dal professor Caprioli e dal dottor Santalucia nel corso delle audizioni svolte rispettivamente il 12 ottobre e il 18 ottobre, ritiene che una pausa di riflessione possa servire ai Gruppi ed al Governo per confrontarsi al fine di pervenire alla formulazione di un testo condiviso che possa avere una efficacia deflattiva per il carico di lavoro degli uffici giudiziari, senza pregiudicare interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento.

Lorenzo RIA (UdCpTP) dichiara di essere favorevole a non procedere oggi all'esame degli emendamenti, ritenendo necessario che il relatore illustri quelli presentati.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene opportuno rinviare l'esame degli emendamenti.

Federico PALOMBA (IdV) condivide la richiesta di rinvio.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, preso atto di quanto emerso nella seduta odierna circa l'esigenza di approfondire ulteriormente gli emendamenti presentati dal relatore e della imminenza dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, avverte che chiederà alla Presidenza della Camera di valutare di differire il predetto esame. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Sui lavori della Commissione.**

Pietro TIDEI (PD) chiede di intervenire sulla delicata materia della revisione della geografia giudiziaria, alla quale ha fatto riferimento il Ministro della Giustizia nell'audizione svoltasi il 30 novembre scorso. Ricorda che in tale occasione il Ministro ha posto la riforma della geografia giudiziaria tra le priorità del Governo in materia di giustizia, suscitando un grave allarme in tutti gli uffici giudiziari a causa dell'incertezza dei criteri che intenderebbe assumere il Governo per esercitare la delega di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con legge n. 148 del 2011. Invita pertanto il rappresentante del Governo a precisare in quale modo l'esecutivo intenda procedere per riformare la geografia giudiziaria, indicando i criteri che verranno utilizzati in concreto. Chiede inoltre di sapere se la materia della geografia giudiziaria sia stata delegata dal Ministro a uno dei due sottosegretari.

Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO, preso atto della richiesta dell'onorevole Tidei, si riserva di intervenire in una prossima seduta.

Nicola MOLTENI (LNP) chiede se il sottosegretario possa confermare la notizia

secondo cui il precedente Ministro della Giustizia avrebbe già nominato una commissione ministeriale di studio per formulare un testo di riforma della geografia giudiziaria.

Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO ribadisce quanto già replicato all'onorevole Tidei.

Rita BERNARDINI (PD) chiede quale sia la sorte dei provvedimenti che si trovavano all'esame della Commissione prima del mutamento di Governo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, fa presente all'onorevole Bernardini che la programmazione dei lavori della Commissione sarà affrontata nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocata subito dopo la seduta in sede referente.

**La seduta termina alle 13.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

## ALLEGATO 1

**Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.  
Nuovo testo C. 4663 Biasotti.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge in oggetto,

rilevato che:

il provvedimento è diretto a regolamentare la circolazione stradale nelle aree aeroportuali mediante l'introduzione di limitazioni all'accesso e alla permanenza dei veicoli nelle aree stesse;

il comma 1 attribuisce alla Direzione Aeroportuale dell'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) il potere di emanare ordinanze che istituiscano corsie o aree nelle quali l'accesso o la permanenza dei veicoli siano limitati, allo scopo di salvaguardare la sicurezza della circolazione, l'ordine pubblico e la sicurezza dell'utenza;

il comma 3 prevede delle sanzioni amministrative pecuniarie per la viola-

zione del divieto o della limitazione disposti con le ordinanze di cui al comma 2;

al comma 4, secondo periodo, si specifica, che per il procedimento sanzionatorio si applicano le norme del titolo VI del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni; appare peraltro opportuno precisare che il procedimento sanzionatorio cui si fa riferimento è relativo alle violazioni dell'ordinanza di cui al comma 1,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 1, comma 4, secondo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, dopo le parole « procedimento sanzionatorio », le seguenti: « relativo alle violazioni dell'ordinanza di cui al comma 1 ».

## ALLEGATO 2

**Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia.****EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

## ART. 1.

*Sopprimerlo.*

\* **1. 1.** Lussana, Nicola Molteni.

*Sopprimerlo.*

\* **1. 150.** Contento.

*Al comma 1 sostituire le parole da: o che a: tenuità con le seguenti: o che il fatto, valutato sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-bis, è di particolare tenuità.*

**1. 100.** Il Relatore.

*Dopo le parole: particolare tenuità aggiungere le seguenti: se non deriva pregiudizio per la persona offesa.*

**1. 2.** Ria.

*Dopo l'articolo 1, introdurre il seguente articolo 1-bis:*

« Nel codice di procedura penale, dopo l'articolo 346-bis, è inserito il seguente:

« ART. 346-bis. — (Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto). — 1. Quando il fatto è di particolare tenuità, il giudice, con sentenza, dichiara di non doversi procedere se la persona offesa non si oppone.

2. Nel corso delle indagini preliminari, quando il fatto è di particolare tenuità, il giudice pronuncia decreto motivato di ar-

chiviazione solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.

3. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionante e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.

4. Nel caso di dichiarazione di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, il giudice dispone comunque la confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale.

**1. 01.** Ria.

## ART. 2.

*Sopprimerlo.*

\* **2. 1.** Lussana, Nicola Molteni.

*Sopprimerlo.*

\* **2. 150.** Contento.

*Al comma 1 sostituire le parole da: o che a: tenuità con le seguenti: o che il fatto, valutato sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-bis, è di particolare tenuità.*

**2. 100.** Il Relatore.

*Dopo le parole:* particolare tenuità *inserire le seguenti:* se la persona offesa che si sia costituita parte civile in giudizio non si oppone.

**2. 2.** Ria.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

\* **3. 1.** Lussana, Nicola Molteni.

*Sopprimerlo.*

\* **3. 150.** Contento.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 530 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 530-bis. — (*Proscioglimento per particolare tenuità del fatto*). — 1. Il giudice pronuncia sentenza di proscioglimento quando, per le modalità della condotta, la sua occasionalità e l'esiguità delle sue conseguenze dannose o pericolose, il fatto è di particolare tenuità. La condotta può essere ritenuta non occasionale solo quando il suo autore abbia commesso, in precedenza o successivamente, altri reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, per le modalità della condotta e l'esiguità delle sue conseguenze dannose o pericolose, sia di particolare tenuità.

**3. 100.** Il Relatore.

*Dopo le parole:* Il giudice, *introdurre le seguenti:* se persona offesa che si sia costituita parte civile in giudizio non si oppone.

**3. 2.** Ria.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

\* **4. 100.** Il Relatore.

*Sopprimerlo.*

\* **4. 1.** Lussana, Nicola Molteni.

*Sopprimerlo.*

\* **4. 150.** Contento.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

1. Dopo l'articolo 408 comma 3 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 4. L'avviso della richiesta di archiviazione è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa anche fuori dei casi previsti dal secondo comma del presente articolo quando il pubblico ministero abbia richiesto l'archiviazione per essere il fatto di particolare tenuità. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione ».

**4. 0100.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

1. L'articolo 538 comma 1 del codice di procedura penale è modificato come segue: « ART. 538. — *Condanna per la responsabilità civile*. — 1. Quando pronuncia sentenza di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti.

**4. 0101.** Il Relatore.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

All'articolo 578 del codice di procedura penale, dopo le parole: « per amnistia o per prescrizione » sono inserite le seguenti: « o nel prosciogliere per particolare tenuità del fatto ».

**4. 0102.** Il Relatore.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

L'articolo 651 del codice di procedura penale è sostituito come segue:

« ART. 651 – *Efficacia della sentenza penale di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno.* – 1. La sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciate in seguito a dibattimento hanno efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato o del prosciolto e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento per particolare tenuità del fatto pronunciate a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

**4. 0103.** Il Relatore.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

L'articolo 653 comma 1-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna o di proscioglimento per

particolare tenuità del fatto hanno efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso ».

**4. 0104.** Il Relatore.

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. La rubrica e il comma 1 dell'articolo 27 comma del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 sono modificati come segue: « *Sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto* ». – 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la particolare tenuità del fatto, valutata sulla base dei parametri di cui all'articolo 530-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto.

2. L'articolo 27 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 è modificato come segue: « nell'udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1 ».

3. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1998, n. 448 è modificato come segue: « *Provvedimenti.* – 1. Nell'udienza preliminare, prima dell'inizio della discussione, il giudice chiede all'imputato se consente alla definizione del processo in quella stessa fase, salvo che il consenso sia stato validamente prestato in precedenza. Se il consenso è prestato, il giudice, al termine della discussione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura

penale o per concessione del perdono giudiziale o per particolare tenuità del fatto ».

4. L'articolo 26 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 va modificato come segue: « *Sentenza di non luogo a procedere per tenuità del fatto.* – 1. Se fin dalle prime indagini risulta che sussistono le condizioni previste dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, il pubblico ministero richiede sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto al giudice indicato nell'articolo 50-bis, comma 1 del testo approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 ».

**4. 0105.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

1. L'articolo 34 del decreto legislativo 28 agosto 200, n. 274 è abrogato.

**4. 0107.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 648 del codice penale, le parole: « se il fatto è di particolare tenuità » sono sostituite con le parole: « se il fatto è di tenue offensività ».

2. All'articolo 323-bis del codice penale, le parole: « sono di particolare tenuità » sono sostituite con le parole: « sono di tenue offensività »,

3. All'articolo 311 del codice penale, le parole: « particolare tenuità » sono sostituite con la parola: « tenuità ».

4. All'articolo 2640 del codice civile, le parole: « hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità » sono sostituite con le parole: « sono di tenue offensività ».

5. All'articolo 12 comma 1 lettera *b* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: « è di particolare tenuità », sono sostituite con le parole: « è di speciale tenuità ».

**4. 0108.** Il Relatore.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	50
Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. C. 4432, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	50

#### RISOLUZIONI:

7-00738 Adornato: Sulla situazione dei diritti umani in Tibet ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00154</i> ) .....	52
ALLEGATO 1 ( <i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	57
7-00737 Nirenstein: Sul programma nucleare iraniano ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00155</i> ) .....	54
ALLEGATO 2 ( <i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	58

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio. C. 4710 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	56

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Marta Dassù.

#### La seduta comincia alle 14.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che l'onorevole Guido Crosetto, componente del gruppo Popolo della Libertà, ha cessato di far parte della Commissione e che, in sua sostituzione, è tornato a farne parte l'onorevole Osvaldo Napoli.

Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. C. 4432, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano STEFANI, *presidente*, coglie l'occasione per rivolgere un cordiale benvenuto, anche a nome di tutti i colleghi componenti della Commissione, al sottosegretario di Stato Marta Dassù, che in-

terviene per la prima volta in tale veste ai lavori della Commissione stessa, e per complimentarsi con il collega Pianetta per la sua nomina a capogruppo del Popolo della Libertà.

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo segnalando che l'argomento era già stato affrontato in una passata legislatura e che l'esame ha luogo sul testo come modificato da un emendamento approvato dalla Commissione di merito interamente sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge.

Ricorda che la Commissione cultura ha iniziato l'esame del provvedimento lo scorso 14 luglio e, dopo alcune audizioni informali di esperti del settore, che hanno sottolineato i punti critici del testo approvato dal Senato, ha approvato l'emendamento sopra richiamato, frutto dell'intesa tra i diversi gruppi parlamentari, nella seduta dello scorso 9 novembre, con l'intenzione di richiedere, dopo l'espressione del parere da parte delle commissioni in sede consultiva, di proseguire l'esame del provvedimento in sede legislativa.

Il provvedimento prevede che, fermo restando quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali vigenti per l'Italia e dalla normativa comunitaria vigente, e fatti salvi i rapporti internazionali anche discendenti da accordi di carattere bilaterale, al fine di semplificare l'importazione temporanea di beni culturali destinati a esposizioni il Ministero per i beni e le attività culturali può, su richiesta dell'istituzione che riceve in prestito il bene culturale, rilasciare all'istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo, una garanzia di restituzione valida per la durata dell'esposizione.

Il Ministero per i beni e le attività culturali qualora non rinvenga incompatibilità con le normative internazionali e sovranazionali adotta, di concerto con il Ministero degli affari esteri, uno o più decreti per esposizione nei quali siano definiti la garanzia di restituzione, la lista descrittiva e la provenienza dei beni oggetto della garanzia, il periodo temporale durante il quale i beni si intendono in

esposizione in Italia, i soggetti autorizzati all'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto che li ha messi loro a disposizione.

La garanzia di restituzione, può essere rilasciata a condizione che non sia stato fatto ufficialmente valere, fino al momento dell'emanazione del decreto di cui sopra, un titolo di proprietà sul bene o sui beni oggetto della richiesta di garanzia di restituzione e che nel contratto di prestito sia esplicitamente concordato che a conclusione dell'esposizione i beni culturali torneranno nello Stato contraente da cui sono stati prestati.

Osserva che il nuovo testo, pur rappresentando un passo avanti rispetto a quello trasmesso dal Senato, suscita ancora talune perplessità che suggeriscono un ulteriore approfondimento conoscitivo.

Precisa di riferirsi innanzitutto al titolo della proposta di legge, dal momento che la fattispecie dell'insequestrabilità non è più esplicitamente contemplata. Quanto alla garanzia di restituzione, ritiene che non ne sia chiaramente definita la portata né l'eventuale conseguenza, in caso di inadempimento, del configurarsi di una responsabilità internazionale dell'Italia e del correlativo contenzioso.

Evidenzia in proposito che la rivendicazione della proprietà del bene culturale non può essere limitata al momento dell'emanazione del decreto di garanzia, in quanto proprio la mostra o esposizione del bene stesso ne potrebbe costituire la pubblica riemersione del mercato nero.

Sottolinea che un altro profilo bisognoso di chiarificazione riguarda il pericolo che si possa in qualche modo rendere più difficile il sequestro di beni culturali rivendicati dagli eredi delle vittime di gravissimi illeciti, come le vittime della *Shoah*.

Pur prendendo atto che la Commissione di merito ha già proceduto all'audizione informale di alcuni esperti, ritiene quindi opportuna una consultazione di UNIDROIT, organizzazione internazionale che ha sede a Roma e che percepisce un contributo annuale ministeriale, nel cui

ambito è stata stipulata nel 1995 la Convenzione sul ritorno dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, anche al fine di acquisire elementi di comparazione con le legislazioni vigenti in altri Stati.

Il sottosegretario Marta DASSÙ condivide le riflessioni esposte dal relatore e concorda sull'opportunità di audire rappresentanti di UNIDROIT per acquisire ulteriori elementi informativi sul tema.

Francesco TEMPESTINI si associa alla richiesta di approfondimento manifestata dal relatore.

Stefano STEFANI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### RISOLUZIONI

*Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Marta Dassù.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**7-00738 Adornato: Sulla situazione dei diritti umani in Tibet.**

*(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00154).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che l'onorevole Malgieri ha fatto pervenire la sua sottoscrizione della risoluzione in titolo.

Marco ZACCHERA (PdL), Renato FARINA (PdL), Enrico PIANETTA (PdL) e Jean Leonard TOUADI (PD) dichiarano di sottoscrivere la risoluzione in titolo.

Ferdinando ADORNATO (UdCpTP), nel ringraziare i colleghi per l'adesione, illustra la risoluzione in titolo che attiene ad una questione assai nota di recente riacutizzatasi per il suicidio di undici religiosi tibetani, naturalmente stigmatizzato dal Dalai Lama, il quale non ha però potuto riferirlo al clima di disperazione che il suo popolo vive a causa dell'incessante repressione cinese. Nel manifestare profondo disappunto per il fatto che la Cina non tenga nel debito conto la rinuncia ormai risalente da parte tibetana all'indipendenza, ritiene opportuno che la voce della Camera dei deputati si aggiunga a quella del Parlamento europeo. Coglie poi l'occasione di annunciare l'iniziativa di un incontro con il Presidente del Parlamento tibetano in esilio che si terrà a Roma martedì prossimo. Riformula infine la risoluzione da lui proposta nel senso di sostituire, al secondo capoverso della parte motiva, le parole « canale diplomatico reale » con le parole « dialogo diretto ed effettivo », che considera più incisive.

Il sottosegretario Marta DASSÙ ringrazia i promotori della risoluzione in discussione per la sensibilità verso la triplice dimensione della questione tibetana, che richiama i diritti umani, i diritti delle minoranze e la libertà religiosa. Nel riferirsi alla priorità riconosciuta ai diritti umani dal Ministro Terzi nella recente audizione sulle linee programmatiche, in continuità con l'atteggiamento del Ministro Frattini, esprime il consenso del Governo sulla parte motiva e dispositiva della risoluzione ivi inclusa la riformulazione da ultimo avanzata. Chiarendo come non sia in alcun modo in discussione la sovranità cinese sul Tibet, assicura che la pressione europea sarà senz'altro più efficace di quella nazionale, pur giudicando attualmente ancora insufficienti i risultati del dialogo politico tra Cina ed Unione europea.

Franco FRATTINI (PdL), nell'approvare la riformulazione proposta, invita il primo firmatario della risoluzione, sulla base dell'esperienza acquisita nel precedente

esecutivo, a prendere in considerazione l'opportunità di precisare che i contatti tra cinesi e tibetani si erano avviati ed avevano registrato alcuni progressi circa le garanzie minime di esercizio del culto, per cui si potrebbe inserire la richiesta della loro ripresa tra i temi delle relazioni euro-cinesi.

Marco ZACCHERA (PdL) condivide l'obiettivo della risoluzione, richiamando i precedenti atti di indirizzo già votati in Assemblea ed in Commissione, portando altresì la testimonianza derivante da una missione parlamentare *in loco* circa l'ingerenza del governo cinese nella sfera religiosa.

Gianpaolo DOZZO (LNP), nell'associarsi al ricordo dei numerosi atti di indirizzo già votati senza apprezzabili risultati, richiama l'incontro del Ministro Terzi con il suo omologo cinese appena avvenuto a margine della Conferenza di Bonn sull'Afghanistan per sapere se in quella occasione la questione dei diritti umani sia stata o meno affrontata, ritenendo che possa essere messa all'ordine del giorno dei futuri contatti bilaterali ed in particolare della prossima sessione del comitato intergovernativo.

Francesco TEMPESTINI (PD) concorda con le proposte di riformulazione dei colleghi Adornato e Frattini ed invita a riflettere sulla sollecitazione del collega Dozzo. Condivide la maggiore efficacia dell'iniziativa europea cui evidentemente si raccorda l'azione nazionale. Ritiene che non ci sia nulla da chiedere in più al Governo nella parte dispositiva, nella certezza che eseguirà gli impegni con fatti concreti.

Margherita BONIVER (PdL) lamenta come la Cina abbia già risolto la questione tibetana *de facto* favorendo l'immigrazione dell'etnia han e proseguendo nella persecuzione dell'etnia tibetana. Ritiene comunque indispensabile tenere alta la bandiera della protezione dei diritti umani del popolo tibetano, ai cui danni è stato operato

un vero e proprio «culturicidio». Si augura che l'Italia torni a ricevere presto il Dalai Lama, nonostante le prevedibili proteste cinesi. Auspica poi il superamento dell'ipocrisia europea che ha sinora impedito la nomina di un inviato speciale dell'UE per il Tibet.

Ferdinando ADORNATO (UdCpTP) replica al collega Dozzo, pur comprendendo il realismo delle sue osservazioni, che l'iniziativa odierna è un atto utile e giusto, non solo per ragioni di coscienza, ma anche per dare fiducia e coraggio ai tibetani, senza escludere la lezione della storia per cui ogni tanto anche lotte di lunga durata possono avere successo se sorrette da un ininterrotto impegno. Nel ringraziare il rappresentante del Governo della sensibile attenzione, auspica che si realizzi quanto prima un'occasione di incontro del nuovo ministro degli esteri con il Dalai Lama senza alcuna formula provocatoria nei confronti della Cina, lamentando che altri paesi che non l'hanno ricevuto o l'hanno fatto in sordina. Accogliendo l'indicazione dell'onorevole Frattini, riformula il primo punto del dispositivo aggiungendo infine le parole «nonché per chiedere l'immediata ripresa del dialogo tra le delegazioni cinese e tibetana interrotto nel 2010».

Il sottosegretario Marta DASSÙ, nell'esprimere il consenso del Governo alla riformulazione appena avanzata, chiede che vi sia soppressa la parola «immediata».

Ferdinando ADORNATO (UdCpTP) accoglie la richiesta del rappresentante del Governo.

Gianpaolo DOZZO (LNP) invita il primo firmatario a riformulare il testo anche nel senso di impegnare il Governo ad includere il tema del Tibet nell'agenda del prossimo comitato intergovernativo. Insiste perché si faccia qualcosa di concreto e non ci si limiti a enunciazioni di principio, delegando l'iniziativa all'Unione europea.

Ferdinando ADORNATO (UdCpTP) ritiene che la richiesta dell'onorevole Dozzo costituisca una specificazione apprezzabile ma non indispensabile, chiedendo al riguardo il parere del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Marta DASSÙ, ribadendo la maggiore efficacia della pressione collettiva europea, che evidentemente non esclude la partecipazione italiana, segnala che la proposta dell'onorevole Dozzo rischierebbe di ingenerare il dubbio che il tema non sia mai stato affrontato nei precedenti contatti bilaterali, come invece confermato dall'ex ministro Frattini.

Gianpaolo DOZZO (LNP) dichiara di non partecipare al voto ritenendolo inutile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la risoluzione n. 7-00738, come successivamente riformulata, che assume il n. 8-00154 (*vedi allegato 1*).

**7-00737 Nirenstein: Sul programma nucleare iraniano.**

(*Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00155*).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Fiamma NIRENSTEIN (Pdl), illustrando la risoluzione in titolo, ringrazia per la calendarizzazione e per l'adesione di rappresentanti di diversi gruppi. Ricorda come la questione del programma nucleare iraniano sia seguita dal presente e dal precedente governo con la massima attenzione, esercitando un'azione di contrasto decisa ed unitaria nei confronti di un Paese che viola i diritti umani e si mostra repressivo all'interno ed aggressivo all'esterno. Sottolinea la dimensione militare del programma stesso, ormai affermata dall'AIEA guidata valorosamente dal giapponese Amano, dopo le titubanze della precedente gestione dell'egiziano El Bara-

dei. Segnala come il testo presentato sia rivolto alla raccolta del consenso più ampio ed in un certo senso sia prudente rispetto alle gravi minacce del regime iraniano alla pace mondiale ed in particolare alla sicurezza europea, mediterranea e mediorientale. Ricorda le ricorrenti violente manifestazioni presso le Nazioni Unite del presidente Ahmadinejad, che ormai costituiscono un costume intollerabile. Considera pertanto necessaria una voce parlamentare di condanna che favorisca la svolta internazionale in atto che sta ricompattando Stati Uniti ed Europa sull'inasprimento delle sanzioni. Raccomanda infine il pieno sostegno all'AIEA perché non ricada in quella sonnolenza che ha ritardato l'emersione della gravità della minaccia.

Il sottosegretario Marta DASSÙ sottolinea l'importanza dell'attenzione del Parlamento su uno dei più drammatici punti di crisi dello scenario internazionale a fronte delle due dimensioni altrettanto rilevanti e preoccupanti del programma nucleare e della violazione dei diritti umani da parte dell'Iran. Ribadisce il crescente allarme dichiarato dal ministro Terzi circa l'acclarato intendimento di Teheran di portare avanti le sperimentazioni nucleari come denunciato dall'ultimo rapporto dell'AIEA di cui suggerisce la lettura integrale, a cui si unisce il peggioramento della situazione dei diritti umani. Nel dichiarare il consenso del Governo sul testo della risoluzione, ricorda come il Consiglio dei ministri degli esteri dell'UE abbia deciso lo scorso primo dicembre di predisporre un nuovo pacchetto sanzionario alla luce della piena unità del fronte occidentale dei paesi democratici, rimarcando la necessità di garantire la sicurezza dello Stato di Israele anche tenendo conto del contesto mediterraneo e mediorientale dopo le iniziali speranze suscitate dalla primavera araba. Rivendica, infine, il ruolo da protagonista che l'Italia sta giocando al riguardo.

Francesco TEMPESTINI (PD) segnala il rilievo e il peso della risoluzione sotto-

scritta, tra gli altri, da un componente del suo gruppo, nel dividerne la parte dispositiva, pur considerando come invece nella parte motiva l'analisi della situazione avrebbe potuto essere più approfondita e rigorosa soprattutto nel riferimento al rapporto dell'AIEA. Ogni tentativo di forzatura di tale documento sarebbe infatti inutile, inopportuna ed inaccettabile. Chiede quindi chiarimenti al Governo circa le notizie diffuse dalla stampa in merito all'inclusione nel nuovo pacchetto di sanzioni del greggio iraniano ed alle relative difficoltà inerenti all'approvvigionamento energetico.

Ferdinando ADORNATO (UdCpTP), nel ribadire il consenso del suo gruppo alla risoluzione di cui è cofirmatario, coglie l'occasione per esprimere al ministro Terzi ed al sottosegretario Dassù piena soddisfazione per la tempestiva reazione all'assalto subito dall'ambasciata britannica a Teheran, concretatasi nel richiamo per consultazioni del nostro capo-missione.

Margherita BONIVER (PdL) approva la sostanza e lo spirito della risoluzione in discussione, pur nella consapevolezza della lunga strada da percorrere. Ritiene che toni anche più duri potrebbero essere impiegati nel condannare la repressione interna e la minaccia esterna del regime di Teheran che rende incandescente la situazione non solo in Medio Oriente e per lo Stato di Israele, ma anche per il Mediterraneo, l'Europa e la NATO. Condivide pienamente l'inasprimento delle sanzioni sottolineando l'unità dell'Occidente, anche in virtù della *leadership* statunitense, sinora mancata al punto da aver rallentato la legittima reazione della comunità internazionale.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL) ringrazia il rappresentante del Governo e i colleghi per la serietà degli interventi svolti. Finalmente ritiene acquisita la consapevolezza che, se non si agisce, saremo presto tutti ostaggi di un Paese che ha un atteggiamento aggressivo come dimostra il suo appoggio alla dittatura siriana ed ai gruppi

di Hezbollah e di Hamas. Ritiene che l'ampio ed intelligente consenso parlamentare che si sta formando potrà essere particolarmente utile al Governo nel prosieguo della vicenda.

Franco FRATTINI (PdL), nel concordare con la risoluzione proposta ed apprezzare la posizione del Governo, ritiene che la chiave delle sanzioni nei confronti dell'Iran stia innanzitutto nell'ammissione del fallimento dell'iniziativa dei 5+1, ma anche nei dubbi che tuttora esistono tra i Paesi europei – che tuttavia non riguardano e non hanno mai riguardato l'Italia – e soprattutto nella mancanza di universalità delle sanzioni stesse. Avverte infatti come il vero effetto deterrente si avrebbe soltanto con l'interruzione delle forniture di petrolio raffinato ovvero di benzina, che sono invece legittimamente sinora garantite dall'India con il concorso della Cina, tanto che si è arrivati a progettare un oleodotto. Propone pertanto, nell'ottica di rafforzare l'azione europea, alla prima firmataria di riformulare il secondo punto degli impegni aggiungendo infine le seguenti parole: « nonché al fine di rappresentare in seno all'ONU la necessità di rendere universali ed effettive le sanzioni nei confronti dell'Iran ».

Fiamma NIRENSTEIN (PdL) fa propria la proposta del collega Frattini.

Il sottosegretario Marta DASSÙ giudica l'integrazione proposta giusta ed opportuna. Fa presente come le sanzioni saranno inasprite sul piano dell'isolamento finanziario, anche con riferimento ai rapporti con la banca centrale iraniana, e su quello energetico. Ammette come, sotto quest'ultimo profilo, esistano ancora delle reticenze rafforzate dalla mancanza di universalità delle sanzioni stesse, anche perché potrebbe esserci il rischio di un aumento dei prezzi a titolo speculativo che addirittura avvantaggerebbe la rendita iraniana. Sottolinea infine positivamente la pressione statunitense sugli Emirati arabi uniti per acquisire la loro piena collabo-

razione e chiudere un canale di cui sinora Teheran ha goduto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la risoluzione n. 7-00737, come successivamente riformulata, che assume il n. 8-00155 (*vedi allegato 2*).

**La seduta termina alle 15.05.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri Marta Dassù.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio.**

**C. 4710 Governo.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 29 novembre scorso.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni assegnatarie del provvedimento in sede consultiva.

Gianpaolo DOZZO (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia il fatto che la Commissione cultura non ha ancora espresso il previsto parere sulla ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, di cui è relatore.

Stefano STEFANI, *presidente*, nell'impegnarsi a sollecitare l'espressione da parte della Commissione cultura del parere richiamato dal collega Dozzo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

**La seduta termina alle 15.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.30.

## ALLEGATO 1

**7-00738 Adornato: Sulla situazione dei diritti umani in Tibet.****NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premessi che:

il Governo centrale cinese opera da oltre mezzo secolo una politica discriminatoria nei confronti della popolazione della regione autonoma del Tibet, avendone costretto all'esilio la massima autorità spirituale e politica;

dall'esilio il Dalai Lama e il suo Governo, fuggito con lui in India, hanno continuato a chiedere senza successo l'apertura di un dialogo diretto ed effettivo con Pechino per negoziare le condizioni di vita e di libertà religiosa nell'area;

il Dalai Lama e il suo Governo hanno rinunciato sin dagli anni Ottanta del secolo scorso a ogni idea di indipendenza per il Tibet, chiedendo soltanto una politica di autonomia linguistica e il rispetto della libertà religiosa della popolazione;

Pechino ha operato nell'area almeno tre grandi repressioni contro i tibetani: nel 1959, nel 1989 e nel 2008, colpendo soprattutto i monasteri e i religiosi ivi presenti, sviluppando nel contempo una politica di immigrazione in Tibet per i cinesi di etnia han;

per protestare contro questa situazione, dal marzo 2011 undici fra monaci e monache tibetani si sono auto-immolati con il fuoco per le strade di diverse aree del Paese, chiedendo in punto di morte autonomia per il Tibet e il ritorno del Dalai Lama;

lo stesso Dalai Lama ha condannato questi gesti, invitando i suoi seguaci a non sacrificare le proprie vite ma a usare più saggezza per contrastare i soprusi compiuti dal Governo cinese;

in Tibet è reato – punibile con la reclusione da 2 a 5 anni – chiedere il ritorno del Dalai Lama, affiggere una sua immagine o possedere uno qualunque dei suoi scritti;

il Parlamento europeo ha approvato lo scorso 27 ottobre una risoluzione al riguardo, richiamando le autorità cinesi al rispetto dell'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

impegna il Governo:

ad intervenire con urgenza, sollecitando un'incisiva azione europea, per esprimere al Governo cinese viva e forte preoccupazione rispetto al protrarsi di una situazione di aperta violazione dei diritti umani, culturali e religiosi del popolo del Tibet, nonché per chiedere la ripresa del dialogo tra le delegazioni cinesi e tibetane interrotto nel 2010;

ad attivarsi presso tutte le sedi della comunità internazionale per studiare interventi comuni di sostegno del popolo del Tibet, dei religiosi buddhisti e di tutti coloro che in maniera pacifica chiedono il rispetto dei propri diritti come sancito dalla stessa costituzione cinese.

(8-00154) « Adornato, Boniver, Mecacci, Nirenstein, Maran, Vernetti, Malgieri, Zacchera, Pianetta, Renato Farina, Touadi ».

## ALLEGATO 2

**7-00737 Nirenstein: Sul programma nucleare iraniano.****NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premessi che:

dall'ultimo rapporto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) sul programma nucleare iraniano, rilasciato l'8 novembre 2011, risulta che l'Iran si trova in uno stadio avanzato nella costruzione della bomba atomica, smettendo gli scopi esclusivamente civili dell'arricchimento di uranio sostenuti dal regime di Teheran;

in particolare, il rapporto spiega come « l'Iran ha condotto attività rilevanti per lo sviluppo di un ordigno esplosivo nucleare », riferendosi in particolare a quattro processi che sarebbero ancora in corso: *a)* gli sforzi per ottenere materiali nucleari a fini militari e civili da individui e organizzazioni militari; *b)* lo sviluppo di materiale nucleare in siti non dichiarati agli ispettori; *c)* l'acquisizione di informazioni e documenti da un network clandestino al fine di realizzare un ordigno; *d)* lo sviluppo del disegno di una testata nucleare, incluse le componenti per sottoporla ai necessari test;

il rapporto AIEA chiarisce come l'Iran sia già in possesso di missili come gli Shahab-3, sui quali può essere montata una testata nucleare, che, con una gittata di 2.000 chilometri, sono in grado di colpire Israele e come si stia lavorando allo sviluppo delle versioni successive (Shahab 4 e 5), che sarebbero in grado di raggiungere l'Europa;

preso atto dei contenuti del rapporto, gli Stati Uniti, attraverso il segretario di Stato, Hillary Clinton, e quello al

tesoro, Timothy Geithner, hanno annunciato nuove sanzioni contro l'Iran mirate soprattutto sul settore energetico e finanziario: il presidente Barack Obama ha dichiarato che gli Stati Uniti non daranno tregua nel dare la caccia alle attività illecite dell'Iran, in quanto Teheran « ha scelto la via dell'isolamento »;

la Gran Bretagna ha deciso di recidere ogni legame finanziario col Paese mediorientale, in quanto, come spiegato dal Ministro degli esteri William Hague, « il rapporto dell'AIEA ha fornito prove dettagliate e credibili delle dimensioni militari del programma nucleare iraniano »; come forma di ritorsione il parlamento iraniano ha approvato una legge che impone al Ministero degli affari esteri di ridurre entro due settimane le relazioni con la Gran Bretagna a livello di incaricati d'affari e l'ambasciata è stata attaccata e devastata il 29 novembre da una folla che, non impedita dalle forze di sicurezza iraniane, ha sequestrato per alcune ore sei diplomatici inglesi;

il Ministro degli affari esteri, Giulio Terzi di Sant'Agata, ha affermato il 22 novembre che l'Italia sostiene con piena convinzione il piano di sanzioni economiche nei confronti dell'Iran annunciato dall'amministrazione statunitense, in quanto le conclusioni dell'ultimo rapporto dell'AIEA hanno fornito ulteriori motivi di grave preoccupazione alla comunità internazionale; il Ministro ha anche dichiarato che « l'Italia si sta attivando affinché sanzioni analoghe a quelle annunciate dagli Stati Uniti vengano adottate quanto prima anche dall'Unione Europea »;

il 22 novembre 2011 a Bruxelles gli Stati membri dell'Unione europea hanno raggiunto un accordo di principio per estendere ad altri 190 nomi, tra personalità del regime ed entità economiche iraniane le sanzioni consistenti nel blocco dei beni e la sospensione dei visti di ingresso;

il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha di recente concluso la sua revisione periodica dello stato dei diritti umani nella Repubblica islamica dell'Iran, nella quale viene descritta una situazione gravissima di violazioni a ogni livello, in particolare contro le donne, gli oppositori politici, gli studenti che hanno partecipato alle iniziative di protesta postelezioni presidenziali del 2009, e gli omosessuali; il 21 novembre l'assemblea generale dell'ONU ha approvato la risoluzione annuale di condanna delle violazioni dei diritti umani in Iran, con 86 sì (sei in più dell'anno scorso), mentre i contrari sono scesi da 44 a 32;

il presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad nel corso del suo mandato ha continuato a minacciare Israele e gli

Stati Uniti, l'ultima volta solo il 23 settembre dagli scranni delle Nazioni Unite, indicando come suo nemico storico il mondo libero e lo stile di vita occidentale,

impegna il Governo:

a vigilare affinché sia assicurata la piena applicazione delle sanzioni già previste nei documenti ufficiali dell'Unione europea e dell'ONU;

ad attivarsi in sede comunitaria al fine di giungere all'adozione di una forte posizione unitaria, volta a porre in essere ogni azione necessaria a inasprire le sanzioni contro il regime iraniano nel tentativo di dissuaderlo dal portare avanti il programma nucleare, nonché al fine di rappresentare in seno all'ONU la necessità di rendere universali ed effettive le sanzioni nei confronti dell'Iran;

a sostenere l'AIEA nel suo impegno contro la proliferazione per l'accertamento integrale dello stato di avanzamento dei programmi iraniani.

(8-00155) « Nirenstein, Corsini, Adornato ».

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	60
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 424 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	60

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 6 dicembre 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 13.55.

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gianluigi Magri.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa.**

**Atto n. 424.**

(Rilievi alla XII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatore*, osserva che il decreto legislativo concerne la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) ed è stato adottato in attuazione di un'apposita delega recata dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 183 del 2010.

Tale disposizione prevede che, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, vengano adottati uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, degli istituti e delle società vigilati dai ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, nonché alla ridefinizione del rapporto di vigilanza dei citati ministeri sugli stessi enti.

Le parti che interessano la Commissione difesa sono contenute negli articoli 4, 6 e 7 del provvedimento ed attengono al Corpo militare della Croce Rossa. Per l'altro corpo ausiliario delle Forze armate — il Corpo delle infermiere volontarie —, l'articolo 4 si limita a confermare la disciplina vigente.

Come noto, il personale militare iscritto nei vari ruoli del personale militare dell'associazione — escluso il personale per l'assistenza spirituale — è a tutti gli effetti militare e, come tale sottoposto alle norme

della disciplina militare e dei codici penali militari (articolo 1653 del codice dell'ordinamento militare).

Attualmente, il Corpo è composto da un contingente di personale in servizio continuativo, da un contingente di personale richiamato in servizio e da un serbatoio di personale in congedo arruolato su base volontaria e altamente specializzato (medici, odontoiatri, psicologi, chimici-farmacisti, commissari, contabili, infermieri e soccorritori). Più nel dettaglio, il contingente di personale militare in servizio continuativo, pari a 848 unità, rappresenta circa il 4 per cento del totale della forza del Corpo ed è preposto ad assicurare sia la gestione dell'unità centrale e di quelle territoriali (ispettorato nazionale e centri di mobilitazione), sia a supportare, su tutto il territorio nazionale, le molteplici attività della Croce rossa italiana, nonché degli enti militari e civili richiedenti. Tale personale è stato assunto negli anni compresi tra il 1986 e il 1988 per effetto di specifici provvedimenti. Il personale in congedo è pari a 19.587 unità (corrispondenti al 94 per cento della consistenza), ed è richiamato in servizio attivo, con precetto, al verificarsi di particolari emergenze nazionali o estere, ovvero per formazione e addestramento. Il personale richiamato in servizio temporaneamente è di 350 militari (pari al 2 per cento).

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo in esame provvede all'istituzione di un apposito contingente ad esaurimento con un numero massimo di 848 unità, compreso l'ispettore nazionale, nel quale far confluire il personale attualmente appartenente al citato Corpo militare ed assunto a tempo indeterminato in virtù di precedenti provvedimenti di reclutamento. Ai fini della costituzione del suddetto contingente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Commissario straordinario della CRI, d'intesa con il Ministero della difesa, con unico atto di natura ricognitoria, provvede alla individuazione della categoria e della specialità di appartenenza di ciascuna unità di personale in servizio a tempo

indeterminato alla data del 30 settembre 2011, specificando il grado e la relativa anzianità di servizio.

Con riguardo al personale immesso nel medesimo contingente a esaurimento, il comma 4 dispone, poi, talune limitazioni in merito alla disciplina degli avanzamenti al grado superiore. In particolare, si prevede che questi saranno ammessi nei limiti delle vacanze che si verifichino rispetto alle dotazioni organiche previste dalla tabella 1 allegata e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli da 1684 a 1692 del codice dell'ordinamento militare, per gli avanzamenti relativi al personale direttivo e agli articoli da 1699 a 1709 del medesimo codice per il personale di assistenza.

Segnala poi che l'articolo in esame detta una disciplina più limitativa rispetto a quella vigente in merito ai futuri richiami in servizio del personale in congedo del Corpo militare della Croce rossa. Infatti, tramite un'apposita modifica apportata all'articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare, viene stabilito che tali richiami potranno essere effettuati solo per il tempo strettamente necessario alle esigenze della chiamata e, comunque, non oltre un periodo complessivo di massimo tre mesi nell'arco di un anno solare.

La limitazione, tuttavia, non si applica al personale in servizio alla data del 30 settembre 2011 e che sia, senza interruzioni, nella medesima posizione dal 1° gennaio 2007 o da data anteriore (comma 7). Al riguardo osserva che, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, appare opportuno chiarire se ai fini della deroga in oggetto sia sufficiente che quest'ultima condizione sia soddisfatta fino al termine del 30 settembre 2011 o se, invece, debba essere soddisfatta anche nel periodo successivo.

Tale eccezione riguarda 346 unità di personale ausiliario militare a tempo determinato cui la Croce Rossa ha fatto negli anni ricorso anche per lunghi periodi, trasformando, di fatto, il servizio prestato in continuativo. A questo proposito ritiene che la Commissione difesa debba fare una

riflessione sul citato personale che non risulta incluso nell'istituendo contingente a esaurimento.

Evidenzia, inoltre, che l'articolo 6 concerne le funzioni di vigilanza sull'Associazione, da parte del Ministero della salute, nonché da parte del Ministero della difesa per i corpi ausiliari delle Forze armate. Le funzioni in oggetto comprendono, tra l'altro, il potere di emanare indirizzi e direttive, nonché nel potere di controllo sull'attività svolta.

L'articolo 7 prevede, poi, che la Difesa partecipi all'intesa con gli altri ministeri vigilanti per l'approvazione dello Statuto provvisorio da parte del Commissario straordinario della CRI ed esprima il concerto sullo Statuto definitivo da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'economia.

Segnala, infine che, sul piano della tecnica legislativa, appare opportuno costruire l'articolo 4 come novella al codice dell'ordinamento militare, atteso che in esso sono confluite tutte le disposizioni legislative che hanno regolato la materia in esame precedentemente all'entrata in vigore del codice medesimo. In particolare, il comma 6 dell'articolo 4 introduce una deroga al nuovo comma 4-*bis* del citato articolo 1668 del codice dell'ordinamento militare, inserito dal comma 7 dell'articolo 4, che sembrerebbe ragionevole inserire all'interno del medesimo articolo.

Si sofferma, poi, su alcune questioni aperte riferite al personale. La prima si collega al fatto che il provvedimento reca una specifica deroga all'utilizzo di 346 unità di personale ausiliario militare a tempo determinato cui la Croce Rossa ha fatto ricorso negli ultimi anni, per lunghi periodi senza interruzioni. Il servizio prestato da tale personale finisce per essere sostanzialmente configurabile, fatta salva la forma giuridica, in modo analogo a quello svolto dal personale già incluso *ope legis* nel contingente a esaurimento previsto. Segnala che la relatrice presso l'omologa Commissione del Senato ha al riguardo prospettato la possibilità di includere direttamente nel predetto contingente

a esaurimento anche questi ultimi soggetti, sia pure previo espletamento di una procedura concorsuale.

La seconda questione attiene alla problematica, non affrontata dallo schema di decreto legislativo, relativa all'impossibilità di arruolamento del personale femminile nel Corpo militare della Croce Rossa. Al riguardo, cita una recente sentenza del Consiglio di Stato che ha accolto il ricorso presentato dal Ministero della difesa avverso la decisione del TAR del Lazio di annullare il provvedimento con cui il Comandante del Corpo militare della CRI aveva respinto la domanda di arruolamento nel Corpo stesso da parte di una donna.

Un'ultima questione aperta interessa i profili finanziari. Come già evidenziato, al contingente di personale civile di ruolo della CRI si affiancano 1194 unità di personale appartenente al Corpo militare, il cui costo ammonta a circa 61,5 milioni di euro. In particolare, i costi riferiti alle 848 unità a tempo indeterminato sono pari a circa 47,5 milioni di euro, mentre per le restanti 346 unità (in servizio temporaneo da almeno 5/10 anni) il costo risulta di poco superiore a 14 milioni di euro. Si tratta di una spesa che tende a protrarsi per un periodo non breve. Infatti, per il personale in servizio continuativo, la previsione relativa all'esaurimento del citato contingente a seguito delle cessazioni dal servizio, permette di stimare che entro il 2020 solo 40 unità cesseranno dal servizio, mentre il 90 per cento di tale personale risulterà collocato a riposo solo entro l'anno 2030. Relativamente al personale in servizio temporaneo, invece, la previsione relativa all'esaurimento del citato contingente a seguito delle cessazioni dal servizio, permette di stimare che il 95 per cento di tale personale risulterà collocato a riposo entro l'anno 2040.

Inoltre, come riferito dall'ispettore Lupini in una sua recente audizione, sono state svolte ispezioni contabili presso il Corpo e quella svolta dal Ministero della difesa ha anche riscontrato che una parte

considerevole del contributo di quel dicastero non era stata impiegata per i compiti istituzionali previsti.

In conclusione, osserva che il provvedimento all'esame della Commissione suscita non poche perplessità, in quanto non affronta il tema generale della riconfigurazione del Corpo militare nel quadro della ridefinizione – ormai non più rinviabile – del nostro strumento militare e dell'utilizzo delle risorse ad esso destinate.

A ciò aggiunge che, in un incontro ufficiale tra il Sottosegretario *pro-tempore* Guido Crosetto e il Presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa, Jakob Kellenberger, è stata auspicata da quest'ultimo una riforma legislativa che comporti la possibilità di scioglimento delle componenti Ausiliarie delle Forze armate, in considerazione del fatto, che conservando lo *status* militare, a suo dire, sarebbe impossibile assicurare la neutralità e l'indipendenza, che sono due dei principi fondamentali della Croce Rossa.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI ricorda che la soluzione del problema riferito al personale richiamato in modo continuativo nel senso della sua stabilizzazione era stato già oggetto di una valutazione favorevole da parte del Ministero della difesa, che non è stata poi confermata nello schema di decreto per via dell'emersione di problematiche relative alla disponibilità finanziaria evidenziate dal Ministero dell'economia e delle fi-

nanze. Ciò è avvenuto nonostante la proposta avesse ricevuto un'accoglienza favorevole sia da parte del dicastero della Salute sia dalla stessa Presidenza del Consiglio. Ribadisce quindi sullo specifico tema in discussione una valutazione di nulla osta concettuale da parte del dicastero, sia pure subordinata ad un approfondimento delle relative problematiche di natura finanziaria. Si riserva pertanto di fornire una valutazione definitiva sul provvedimento nel prosieguo del dibattito.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, sottolinea la delicatezza della questione del personale cui il Corpo militare della Croce rossa ha fatto ricorso per un periodo particolarmente prolungato – in deroga alle norme sull'utilizzo di lavoratori a tempo determinato – ben evidenziata dal relatore, che ha opportunamente richiamato anche la soluzione proposta dalla senatrice Contini, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, su cui occorre riflettere. Fa presente di aver al riguardo ricevuto numerose sollecitazioni, anche dallo stesso commissario *pro-tempore* della Croce rossa, alle quali auspica che la Commissione possa nel prosieguo dell'esame dare risposte concrete.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame, ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Variazioni nella composizione della Commissione .....	64
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi (Atto n. 427) ( <i>Deliberazione</i> ) .....	64
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul decreto-legge recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici ( <i>Deliberazione</i> ) .....	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	65
AVVERTENZA .....	65

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

#### La seduta comincia alle 9.50.

#### Variazioni nella composizione della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che cessano di far parte della Commissione i deputati Amedeo Labocetta, Antonio Leone e Marco Mario Milanese, che ringrazia a nome della Commissione per il lavoro svolto, ed entrano a farne parte i deputati Renato Brunetta, Guido Crosetto e Raffaele Fitto, ai quali formula i migliori auguri di buon lavoro.

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei**

**ministri concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi (Atto n. 427).**  
(*Deliberazione*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta del 30 novembre 2011, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, di svolgere un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'istruttoria sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi (Atto n. 427). Nell'ambito dell'indagine conoscitiva che si concluderebbe entro il termine previsto per l'espressione del parere sul predetto schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la Commissione procederà all'audizione di rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché, eventualmente, di altri esperti in materia.

Fa inoltre presente che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha valutato positivamente la possibilità di svolgere le audizioni previste nell'ambito dell'indagine conoscitiva congiuntamente alla Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, che ha deliberato di procedere alle predette il 13 aprile 2011, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera del Presidente della Camera del 28 settembre 2010 destinata al presidente della Commissione bicamerale per il federalismo fiscale.

Avendo sottoposto la bozza di programma al Presidente della Camera, e acquisita l'intesa prevista dall'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Commissione è nelle condizioni di procedere alla formale deliberazione dell'indagine.

Pone quindi in votazione la proposta di svolgimento dell'indagine sulla base del programma concordato.

La Commissione approva la proposta del presidente.

**La seduta termina alle 9.55.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

**La seduta comincia alle 16.35.**

**Indagine conoscitiva sul decreto-legge recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.**

*(Deliberazione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione ha deliberato di svolgere un'indagine conoscitiva sui contenuti del decreto-legge recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, approvato dal Consiglio dei ministri in data 4 dicembre 2011,

convenendo sull'opportunità di procedere all'indagine medesima congiuntamente con la Commissione bilancio del Senato, secondo quanto richiesto dalla stessa Commissione. Sottolinea, infatti, come un'indagine conoscitiva congiunta si giustifichi con la necessità di dover concludere, presso entrambi i rami del Parlamento, l'esame del richiamato decreto-legge, di rilevante impatto sui conti pubblici, in un tempo assai breve.

Nell'ambito della predetta indagine, che dovrebbe svolgersi nelle giornate da mercoledì 7 a venerdì 9 dicembre 2011, avrebbero luogo le audizioni di Banca d'Italia, Corte dei conti, ISTAT, R.ETE. Imprese Italia e Confindustria, nonché delle principali organizzazioni sindacali.

Avverte, pertanto, che, avendo sottoposto la bozza di programma al Presidente della Camera, e acquisita l'intesa prevista dall'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Commissione è ora nelle condizioni di procedere alla formale deliberazione dell'indagine.

Pone quindi in votazione la proposta di svolgimento dell'indagine sulla base del programma concordato.

La Commissione approva la proposta del presidente.

**La seduta termina alle 16.45.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.45 alle 17.

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE CONSULTIVA

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione*

europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010.

C. 4710 Governo.

Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale.

Nuovo testo C. 4071.

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.

Nuovo testo C. 4663.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.

Nuovo testo C. 1934 e abb.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche.

Atto n. 414.

Schema di decreto legislativo in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche.

Atto n. 415.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi.

Atto n. 427.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	68
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato. C. 4710 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	68
Sui lavori della Commissione .....	72

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo) ( <i>Deliberazione</i> ) .....	74
---	----

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato. C. 4149 Comaroli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	74
--	----

##### RISOLUZIONI:

7-00726 Barbato: Misure di politica tributaria per fronteggiare la crisi finanziaria ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	75
7-00731 Bernardo: Interventi nei settori dei giochi e dei tabacchi ( <i>Discussione e rinvio</i> ) ..	79

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05762 Barbato: Ricadute negative sul corso dei rispettivi titoli azionari di vicende relative a società del gruppo Finmeccanica .....	82
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	85
5-05763 Lo Monte e Zeller: Applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte di registro e bollo sui mutui di scopo concessi a società <i>holding</i> per la riqualificazione di precedenti finanziamenti .....	82
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	87
5-05764 Fluvi: Problematiche conseguenti all'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione in proporzione alla potenza del veicolo .....	83
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	88
5-05791 Fugatti: Accertamenti della Guardia di finanza sul rilascio di documenti di certificazione dei corrispettivi a fronte di servizi professionali prestati al Presidente del Consiglio .....	83

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	84
---	----

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.*

**La seduta comincia alle 13.20.****Variazione nella composizione della Commissione.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che il deputato Amedeo Labocchetta entra a far parte della Commissione, mentre il deputato Gianfranco Rotondi cessa di farne parte.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato.****C. 4710 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, coglie l'occasione per dare il benvenuto e formulare gli auguri di buon lavoro al Sottosegretario Ceriani, che interviene per la prima volta in Commissione nel suo nuovo ruolo di rappresentante del Governo.

Angelo CERA (UdCpTP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4710, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010, ricordando innanzitutto che la Fondazione europea per la formazione professionale (*European Training Foundation – ETF*) è un'agenzia specializzata dell'Unione europea, istituita dal regolamento (CEE)

n. 1360/90 del Consiglio, adottato il 7 maggio 1990, e divenuta operativa nel 1994.

La Fondazione svolge funzioni di informazione, analisi, consulenza e sostegno ai programmi di assistenza dell'Unione europea in materia di sviluppo del capitale umano, allo scopo di aiutare i Paesi in transizione e in via di sviluppo a sfruttare il potenziale delle proprie risorse umane mediante la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e mercato del lavoro.

La Fondazione, che ha sede a Torino, è dotata di personalità giuridica e impiega circa 120 unità di personale; i suoi organi statutari sono il Consiglio di amministrazione e il Direttore.

I rapporti tra la Fondazione e l'Italia sono regolati dall'Accordo di sede fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, con due scambi di note, e ratificato dall'Italia ai sensi della legge n. 111 del 1997, nonché dalle intese amministrative concluse tra la città di Torino, la regione Piemonte e la Fondazione, riguardanti la messa a disposizione del complesso di Villa Gualino, situato a Torino, di cui all'allegato 1 del suddetto Accordo.

A seguito alla riforma della disciplina statutaria del personale in servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, introdotta dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, la Fondazione ha evidenziato la necessità di una revisione dell'Accordo di sede con l'Italia, in particolare richiedendo il riconoscimento di privilegi e di immunità al personale assunto in qualità di agente contrattuale.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, esso si compone di un preambolo e di 15 articoli, e ricalca sostanzialmente il modello dell'Accordo sottoscritto tra l'Italia e l'Autorità per la sicurezza alimentare (EFSA), avente sede a Parma.

All'Accordo è allegato il Protocollo d'intesa stipulato tra Regione Piemonte e Città di Torino per la localizzazione a Villa Gualino della sede della Fondazione.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, l'Italia mette a disposizione, quale sede della

Fondazione a Torino, tramite la città di Torino e la regione Piemonte, il complesso di Villa Gualino, con le modalità previste dall'Allegato 1 che è considerato parte integrante dell'Accordo. L'Allegato riproduce il Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte e Città di Torino firmato il 28 novembre 1994 e già allegato al vigente Accordo di sede.

Il comma 2 (mutuato dall'articolo 7 dell'Accordo vigente) reca la definizione di « sede » ai fini dell'Accordo.

L'articolo 2, introdotto *ex novo*, l'Italia riconosce, al comma 1, alla Fondazione personalità giuridica e, in particolare, la capacità di stipulare contratti, di acquisire e cedere beni mobili e immobili e di stare in giudizio.

Il comma 2 attribuisce al Direttore la rappresentanza della Fondazione per le finalità dell'Accordo di sede.

L'articolo 3, commi 1 e 2, come già previsto dall'articolo 2 del vigente Accordo di sede, impegna l'Italia a sostenere la Fondazione nell'insediamento e nel mantenimento in buono stato di funzionamento delle sue strutture in Italia, anche attraverso apposite misure e prestazioni, nonché impianti e servizi di sostegno.

Ai sensi del comma 3 alla Fondazione sono concesse, quanto alla fornitura dei servizi necessari al funzionamento della sede (elettricità, acqua, gas, telefono) le medesime condizioni garantite alle Amministrazioni pubbliche italiane.

I commi 4 e 5 statuiscono l'obbligo di proteggere adeguatamente le aree attigue alla sede e prevedono l'impegno dell'Italia a fornire un'adeguata istruzione scolastica ai figli del personale della Fondazione, con garanzia di apprendimento plurilingue.

L'articolo 4 riproduce l'articolo 3 del vigente Accordo e prevede, al comma 1, che l'Italia agevoli la Fondazione nell'impianto e nell'utilizzazione di sistemi di telecomunicazione e che ne tuteli la libertà di corrispondenza in ogni sua forma.

Ai sensi del comma 2 nessuna comunicazione ufficiale indirizzata alla Fondazione o a membri del suo personale, né alcuna comunicazione ufficiale inviata

dalla Commissione stessa può essere sottoposta a restrizione o violata nella riservatezza.

In tale contesto il comma 3 equipara il trattamento in materia di precedenze e di tariffe postali, telegrafiche, a quello accordato dall'Italia alle altre sedi diplomatiche.

L'articolo 5, mutuato dall'articolo 4 del vigente Accordo, esonera l'Italia da ogni responsabilità giuridica internazionale imputabile alla Fondazione in conseguenza delle sue attività sul territorio italiano o di quelle di suoi rappresentanti.

L'articolo 6, analogamente a quanto previsto dall'articolo 5 del vigente Accordo, stabilisce, ai commi 1 e 2, che la Fondazione è responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attività in Italia, la quale è indenne da ogni risarcimento di risarcimento per danni a terzi. Le norme precisano inoltre che, pur essendo tale responsabilità in principio disciplinata dal diritto italiano, la Fondazione mantiene la prerogativa di scegliere il diritto applicabile ai contratti di cui è parte.

Ai sensi del comma 3 la Fondazione stipula un'assicurazione a copertura delle proprie responsabilità civili.

L'articolo 7, comma 1, conferma le disposizioni dell'articolo 6 del vigente Accordo, disponendo l'applicazione alla Fondazione dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, sottoscritto a Bruxelles l'8 aprile 1965.

A tali fini il comma 2 precisa che i riferimenti relativi alle Comunità europee, ai funzionari delle Comunità, al Consiglio o alla Commissione europea, devono intendersi riferiti, rispettivamente, alla Fondazione, ai funzionari della Fondazione ed al Consiglio di amministrazione della stessa.

Il comma 3 rinvia ad ulteriori accordi la disciplina di privilegi non disciplinati dall'Accordo.

L'articolo 8, derivato dall'articolo 7 dell'Accordo in vigore, dispone, al comma 1, che la Fondazione, i suoi beni, i suoi averi e i suoi archivi non possano essere oggetto di provvedimenti coercitivi, amministrativi

o giudiziari, salvo sospensione dell'immunità ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee. Rispetto alla disposizione vigente, l'immunità è stata estesa agli archivi.

Il comma 2 sancisce l'inviolabilità dei locali e degli edifici utilizzati dalla Fondazione, cui le autorità italiane potranno accedere soltanto con il consenso del suo Direttore. Viene fatta eccezione nei casi di incendio o altra situazione di emergenza.

Il comma 3, inserito *ex novo*, individua i casi di limitazione dell'immunità di cui gode la Fondazione, in particolare in relazione a: danni causati da un veicolo della Fondazione o a violazioni del codice della strada; contratti, diversi da quelli conclusi in conformità al regolamento sul personale; domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dalla Fondazione; alcune tipologie di controversie tra la Fondazione ed il proprio personale statutario.

Il comma 4 impegna il Direttore della Fondazione a far sì che i suoi locali non vengano utilizzati come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi all'arresto o ricercate ai fini dell'extradizione in un altro Paese.

I commi 5 e 6, mutuati dall'articolo 7 del vigente Accordo, riconoscono il diritto della Fondazione di convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorità italiane e l'impegno dell'Italia a garantire al personale della Fondazione il libero accesso alle aree da essa utilizzate.

Per quel che attiene agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia l'articolo 9, mutuato dall'articolo 8 del vigente Accordo, il quale disciplina le agevolazioni finanziarie della Fondazione.

In tale ambito il comma 1 estende ai redditi della Fondazione l'esenzione da imposte e tasse dovute a Stato, regioni, province e comuni, già prevista per i suoi averi e beni.

Il comma 2 concede alla Fondazione gli stessi oneri e concessioni accordati alla pubblica amministrazione per gli acquisti, i servizi e le operazioni concernenti lo svolgimento dei suoi compiti ufficiali.

Il comma 3 concede alla Fondazione l'esenzione dall'IVA per gli acquisti di beni e servizi di rilevante importo, ossia « superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia ».

Il comma 4 prevede l'esenzione della Fondazione dalle imposte e sovrattasse sul consumo di elettricità, metano e altri combustibili.

Il comma 5 specifica che le esenzioni previste dall'articolo non si applicano alle imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi pubblici resi alla Fondazione da autorità italiane.

Il comma 6 esenta la Fondazione da dazi doganali, imposte, divieti o restrizioni, sui beni importati o esportati di rilevante importo, i quali rimangono comunque sottoposti ai dovuti controlli sanitari. Ai sensi del comma 8 i beni importati in esenzione non possono essere ceduti a terzi, a qualsiasi titolo, senza il preventivo accordo delle autorità italiane e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi, i quali sono calcolati in base al valore del bene al momento della cessione.

Il comma 7 prevede successivi accordi specifici tra la Fondazione e le autorità italiane per quanto riguarda la dichiarazione all'importazione o all'esportazione di beni importati trasportati come bagaglio a mano.

Il comma 9 sancisce il diritto della Fondazione di ricevere o detenere fondi, valuta o contanti e conti in qualsiasi valuta, nella misura necessaria a far fronte ai suoi scopi istituzionali.

Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 10, il quale dispone l'esenzione da imposte, dazi e ogni altra imposizione o restrizione sull'importazione di veicoli e relativi pezzi di ricambio destinati alle attività ufficiali della Fondazione, nonché dei carburanti e lubrificanti necessari a tali veicoli, entro i limiti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali.

L'articolo 11 definisce, al comma 1, le categorie in cui si distingue il personale della Fondazione, essenzialmente come

personale statutario sottoposto al regime dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, da un lato, e come personale esterno, dall'altro.

Il primo gruppo comprende i funzionari e gli agenti temporanei, a contratto o ausiliari, mentre il secondo gruppo include esperti nazionali distaccati, gli esperti nazionali in formazione professionale e i tirocinanti.

I privilegi e le immunità riconosciute dal comma 3 ai membri del personale statutario della Fondazione, esclusi gli agenti locali – fatte salve le previsioni di cui agli articoli 12-15 del Protocollo del 1965 – consistono principalmente nell'immunità giurisdizionale per quanto compiuto nell'esercizio delle loro funzioni e sono unicamente finalizzate, ai sensi del comma 2, a garantire il funzionamento senza ostacoli della Fondazione e l'indipendenza del suo personale.

In tale contesto il comma 4 specifica che sono escluse dall'immunità giurisdizionale le azioni civili intentate da terzi per danni derivanti dalla circolazione di veicoli, natanti o aerei appartenenti alla Fondazione o circolanti per suo conto, né in caso di infrazione alle norme sulla circolazione; a tal fine si prevede l'obbligo per la Fondazione stessa di stipulare un'assicurazione per la copertura della responsabilità civile.

Con riferimento ancora ai profili di competenza della Commissione Finanze, richiama i capoversi II) e IV) del predetto comma 3, ai sensi dei quali il predetto personale è esente da imposizione sulle diverse spettanze versate dalla Fondazione a fronte della loro opera, e godono delle stesse agevolazioni, accordate ai funzionari di pari grado delle rappresentanze diplomatiche in Italia, per ciò che concerne la disciplina valutaria.

Inoltre il capoverso VI) prevede, per un periodo di un anno dalla loro presa di servizio, l'esenzione doganale alle altre imposte indirette per l'importazione e la riesportazione di mobili, effetti personali e veicoli, nonché l'esenzione dall'IVA per acquisti o importazioni di mobili e effetti

personali di ammontare superiore al limite stabilito per le organizzazioni internazionali operanti nel nostro Paese.

In base ai commi 5 e 6 al Direttore della Fondazione, nonché quattro suoi dirigenti e loro familiari, sono attribuite le stesse agevolazioni e immunità di cui godono i componenti di grado equivalente del corpo diplomatico in Italia, mentre agli agenti locali si applicano solo i privilegi elencati dal comma 3.

L'articolo 12 concerne il regime di sicurezza sociale del personale statutario della Fondazione.

In particolare, ai sensi del comma 1, per i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti a contratto è prevista l'iscrizione al regime dell'Unione europea; per gli agenti a contratto con durata inferiore ad un anno si prevede l'opzione tra l'iscrizione al regime dell'Unione europea e il regime di sicurezza sociale dell'ultimo paese di iscrizione; mentre agli agenti locali riserva l'iscrizione al regime italiano, con versamento dei contributi previsti da parte della Fondazione.

In forza del comma 2, la Fondazione è esente dagli obblighi di versamento agli istituti italiani di sicurezza sociale, ad eccezione che i versamenti relativi agli agenti locali, ed è altresì esente dagli obblighi di versamento relativi all'assicurazione malattia sulle retribuzioni del suo personale, il quale è tenuto, se di cittadinanza italiana, a provvedere direttamente.

L'articolo 13, mutuato dall'articolo 13 del vigente Accordo, contiene una serie di disposizioni particolari in materia di personale.

In particolare, ai sensi dei commi 1 e 2 la Fondazione si impegna ad informare le autorità italiane circa le assegnazioni o trasferimenti del proprio personale e, sulla base dell'elenco fornito dalla stessa, il Ministero degli affari esteri rilascia al personale ed ai loro familiari uno speciale documento d'identità.

I commi 3 e 4 prevedono che le immunità del personale della Fondazione sono revocate dal Consiglio di amministrazione della Fondazione, qualora esse possano ostacolare il corso della giustizia, ed

impegnano la Fondazione stessa a cooperare con le autorità italiane al fine di prevenire abusi relativi ai privilegi, alle immunità e alle facilitazioni previste dall'Accordo.

In base al comma 5 il personale della Fondazione, fatti salvi i privilegi e le immunità concesse in base all'Accordo, ha l'obbligo di conformarsi alla legislazione e ai regolamenti vigenti in Italia.

Per quanto riguarda gli esperti in missione presso la Fondazione e le persone invitate dalla Fondazione a partecipare alle sue attività, il comma 6 prevede che le autorità italiane si impegnino a agevolare l'ingresso nel territorio italiano, il soggiorno e la partenza.

L'articolo 14, identico all'articolo 14 dell'Accordo vigente, prevede la soluzione negoziale tra le Parti in caso di controversie relative all'applicazione dell'Accordo e, in caso di esito negativo, la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

L'articolo 15 stabilisce che l'Accordo entrerà in vigore alla data della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle formalità richieste dai rispettivi ordinamenti interni.

In merito al Protocollo d'intesa allegato all'Accordo, esso prevede che la Regione Piemonte, d'intesa con la Città di Torino, destinino per 30 anni l'immobile di Villa Gualino alla Fondazione, attraverso un contratto tra la Fondazione stessa ed il Consorzio Villa Gualino, cui la Regione ha affidato in concessione il complesso immobiliare.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, esso consta di 4 articoli.

Gli articoli 1, 2 e 4 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione, e la norma sull'entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 3 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento, prevede un'autorizzazione di spesa di 40.000 euro annui a decorrere dal 2011, imputabili

all'esenzione dall'IVA degli acquisti e delle importazioni di mobili ed effetti personali prevista in favore del personale assunto dalla Fondazione.

A tali oneri si provvede utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011.

Rileva quindi come l'Accordo non presenti profili problematici per quanto attiene agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, proponendo pertanto di esprimere parere favorevole sul relativo disegno di legge di ratifica.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Francesco BARBATO (IdV), in relazione alla comunicazione, resa dal Presidente, relativa al fatto che il deputato Labocetta entra a far parte della Commissione, ribadisce quanto già affermato in precedenti occasioni, segnalando il conflitto di interessi sussistente in capo al medesimo Labocetta, il quale è stato a lungo rappresentante legale del gruppo Atlantis B PLUS, titolare di concessioni nel settore dei giochi pubblici, ed è coinvolto anche in una vicenda giudiziaria relativa sempre al settore dei giochi.

Al di là delle previsioni regolamentari vigenti, ritiene che occorra regolamentare tali fattispecie, al fine di dare la massima trasparenza all'attività del Parlamento ed escludere ogni forma di conflitto di interesse o di incompatibilità in capo ai componenti degli organi parlamentari, i quali devono operare nell'esclusivo interesse della comunità e perseguire il bene comune e non possono invece occuparsi, in tale ruolo, di questioni in relazione alle quali siano portatori di interessi individuali o siano addirittura soggetti ad indagini penali.

In questa prospettiva ritiene che il nuovo Governo debba dare, anche in questo campo, un forte segnale di novità, cancellando atteggiamenti e prassi, sedimentatesi nel passato, che vedono alcuni esponenti politici coinvolti in vicende opache, quando non addirittura illegali, di commistione tra affari economici e politica.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Barbato, rileva come, qualora si intendesse applicare in termini rigorosi ai componenti delle Camere un principio di preclusione allo svolgimento di attività parlamentari su tematiche di cui ci si sia occupati nell'ambito della vita privata, lo stesso deputato Barbato non avrebbe, ad esempio, potuto rivestire il ruolo di relatore sul provvedimento legislativo relativo al contrasto alle frodi assicurative, né potrebbero intervenire su questioni tributarie i colleghi che abbiano svolto attività professionali in tale settore.

Ritiene quindi che, non sussistendo alcuna norma, né nei regolamenti interni delle Camere, né in altra fonte normativa, che preveda un siffatto regime di incompatibilità, debba essere lasciata alla sensibilità dei gruppi parlamentari e dei singoli deputati la decisione circa la posizione politica da assumere sui diversi temi trattati in sede parlamentare, nonché circa le modalità attraverso le quali dare espressione a tali orientamenti.

Ignazio MESSINA (IdV), in merito alla questione sollevata dal deputato Barbato, ed alle considerazioni svolte in merito dal Presidente Conte, ritiene che occorra distinguere tra competenze professionali maturate al di fuori dell'attività politica ed interessi particolari che possano condizionare il libero esercizio del mandato parlamentare.

Condivide quindi l'invito al Governo ad intervenire sulla tematica dei conflitti di interesse, anche al fine di liberare la politica da ogni improprio condizionamento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in relazione alle osservazioni espresse dal deputato Messina, ritiene dubbio che il Governo possa intervenire su questioni che attengono al funzionamento interno delle Camere ed alle prerogative dei singoli parlamentari.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) coglie l'occasione fornita dalla presenza del Sottosegretario per segnalare la questione, molto scottante, delle numerosissime scadenze imposte agli intermediari tributari dalla disciplina vigente.

Tra di esse segnala, in quanto particolarmente pesante ed imminente, l'obbligo di presentare all'Amministrazione finanziaria gli elenchi dei clienti e fornitori, evidenziando a tale proposito come gli intermediari si trovino nell'effettiva impossibilità di rispettare tale termine, anche in considerazione della indisponibilità dei programmi informatici necessari a tal fine, chiedendo pertanto al Governo di valutare l'opportunità di una proroga del predetto termine, che venga incontro alle esigenze tanto dei professionisti, quanto dei contribuenti interessati.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI ringrazia il deputato Fogliardi per aver sollevato tale questione, che incide evidentemente su un corretto equilibrio dei rapporti tra Fisco e contribuenti, impegnandosi ad esaminare con la massima attenzione la problematica segnalata.

**La seduta termina alle 13.35.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).

(Deliberazione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 30 novembre scorso, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo).

Propone pertanto di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### SEDE REFERENTE

Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

**La seduta comincia alle 13.40.**

Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato.

C. 4149 Comaroli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nel corso della precedente seduta di esame il relatore aveva illustrato il contenuto del provvedimento.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) ricorda che la proposta di legge in esame è stata presentata all'indomani di un'audizione, nel corso della quale il Direttore dell'Agenzia del demanio aveva segnalato come fosse estremamente difficoltoso operare una razionalizzazione degli spazi utilizzati dalle amministrazioni dello Stato in assenza di parametri precisi per valutare gli effettivi fabbisogni di spazio.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI chiede di poter approfondire la questione, anche in considerazione del fatto che le amministrazioni interessate stanno ancora procedendo agli adempimenti di propria competenza.

Gianluca FORCOLIN (LNP), *relatore*, prospetta la possibilità, ove la Commissione ritenga opportuno procedere in tal senso, di ascoltare nuovamente i rappresentanti dell'Agenzia del demanio.

Gianfranco CONTE, *presidente*, osserva che, oltre all'Agenzia del demanio, la Commissione ha già ascoltato in merito, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche relative all'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte delle amministrazioni pubbliche, il dottor Stefano Scalera, all'epoca Capo della Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, ricordando, peraltro, che già nel corso della XIV legislatura era stato emanato un provvedimento per la definizione di stan-

dard di utilizzo degli spazi da parte delle predette amministrazioni.

Ritiene quindi che, piuttosto che procedere ad un'ulteriore audizione dell'Agenzia del demanio, sia preferibile ascoltare il Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione, Patroni Griffi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### RISOLUZIONI

*Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**7-00726 Barbato: Misure di politica tributaria per fronteggiare la crisi finanziaria.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Francesco BARBATO (IdV) illustra la risoluzione, rilevando, preliminarmente, come la grande crisi finanziaria in corso abbia richiesto l'adozione di misure straordinarie, nell'intento di ridurre la spesa pubblica e di aumentare le imposte, i cui effetti sono purtroppo ricaduti solo sulla parte produttiva del Paese, colpendo in particolare i redditi da lavoro dipendente e le famiglie, con il taglio indiscriminato dei servizi sociali e assistenziali.

Evidenzia, tuttavia, come le manovre estive non abbiano determinato gli effetti sperati e come, anzi, sia stata approvata una nuova manovra, la quale colpisce gli stessi soggetti che hanno finora sopportato il peso della crisi.

Osserva quindi come un intervento radicale sul debito, pur ineludibile, non

possa essere disgiunto dall'individuazione di risorse per la crescita, sottolineando come il tema della crescita richieda, tuttavia, l'individuazione di nuove forme di contribuzione, tali da consentire la partecipazione alle spese dello Stato di coloro che possiedono le grandi ricchezze improduttive, i grandi patrimoni mobiliari e immobiliari, secondo un meccanismo che ridistribuisca le risorse di cui il Paese dispone senza tassare ulteriormente i redditi. In Italia, infatti, come indicano le statistiche dell'OCSE, la tassazione sui redditi da lavoro e sulle imprese è la più alta d'Europa: in quest'ottica, un aumento delle imposte sui patrimoni – o su parte di essi – può rappresentare una soluzione per ridurre le tasse su chi lavora e fa impresa e per stimolare gli investimenti e la crescita economica.

Rammenta in proposito come, secondo i dati della Banca d'Italia, il 10 per cento più ricco della popolazione possiede il 45 per cento della ricchezza immobiliare e finanziaria complessiva, mentre il 50 per cento più povero non ne possiede che il 9,8 per cento. Inoltre, come evidenziato da un altro dato, ancora più clamoroso, l'1 per cento delle famiglie, quelle ricchissime, detiene una quota di patrimonio (il 13 per cento) uguale a quella posseduta dal 60 per cento delle famiglie, mentre i patrimoni dei ricchissimi sono aumentati durante la crisi.

Giudica incomprensibile, quindi, il fatto che ancora non siano stati chiamati ad un sacrificio coloro che hanno un patrimonio, ad esempio, superiore al milione e mezzo di euro, escludendo dal conteggio le somme investite in titoli di Stato, prevenendo una imposta progressiva che potrebbe assicurare un introito nelle casse dello Stato di circa 16 miliardi di euro.

In particolare, ritiene che si possano realizzare notevoli risultati agendo sul fattore fiscale, che è una causa decisiva dell'attuale situazione di gravissima iniquità, sia perché l'Italia, negli ultimi 15 anni, diversamente dai maggiori Paesi europei, ha ridotto le imposte sui patrimoni, mentre andava aumentando il carico fiscale sui redditi da lavoro, sia perché le

rendite finanziarie sono tassate meno dei redditi da lavoro, in un contesto caratterizzato da un'evasione fiscale altissima, stimata intorno ai 125 miliardi di euro annui.

Reputando necessario, pertanto, procedere ad una ricognizione delle risorse disponibili, e non utilizzate, da mettere in campo per uscire dalla crisi, rileva, in primo luogo, come le imposte sulle proprietà immobiliari siano oggi calcolate sulla base della rendita catastale, che non determina il valore reale dell'immobile, ma un valore presunto, basato sugli estimi entrati in vigore nel 1992. Tale determinazione avvantaggia coloro che vivono nei centri storici o in case di pregio, per i quali non viene calcolato il maggiore valore di mercato acquisito dagli immobili nel corso del tempo.

È quindi possibile rivedere la rendita catastale degli immobili siti nei centri storici e nelle zone residenziali di pregio e destinare il maggiore gettito – che potrebbe raggiungere gli 11 miliardi di euro, atteso che il gruppo di lavoro del Ministero dell'economia e delle finanze sulle *tax expenditures* ha stimato un gettito di 62 miliardi di euro dalla rivalutazione di tutti gli immobili – alle attività produttive del Paese e al sostegno all'occupazione.

Evidenzia altresì la necessità di intervenire nuovamente sulla disciplina cosiddetta dello scudo fiscale – introdotta dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 –, che ha consentito il « rimpatrio » ovvero la « regolarizzazione » delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero in violazione degli obblighi valutari e tributari vigenti, con un'aliquota sostanziale del 5 per cento delle attività finanziarie regolarizzate o rimpatriate, chiamando i soggetti che ne hanno usufruito a corrispondere un ulteriore 5 per cento, per un introito stimato pari a 5,6 miliardi di euro.

È essenziale, inoltre, che il Governo – per scoraggiare le attività finanziarie speculative, che negli ultimi mesi hanno fortemente danneggiato il nostro Paese – sostenga la proposta di direttiva della

Commissione europea relativa ad un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie con l'obiettivo di:

a) evitare la frammentazione del mercato interno dei servizi finanziari, visto il crescente numero di provvedimenti fiscali nazionali non coordinati;

b) assicurare il giusto contributo degli enti finanziari alla copertura dei costi della recente crisi, nonché la parità di condizioni con gli altri settori dal punto di vista fiscale, atteso anche che la maggior parte dei servizi finanziari e assicurativi è esente da IVA;

c) creare i disincentivi opportuni per le transazioni che non contribuiscono all'efficienza dei mercati finanziari, integrando le misure regolamentari mirate a evitare crisi future;

d) creare un nuovo flusso di gettito con l'obiettivo di sostituire gradualmente i contributi nazionali al bilancio dell'UE, riducendo l'onere per i bilanci nazionali.

Ritiene infine doveroso, in virtù del contenzioso in atto – che ammonta a circa 98 miliardi di euro –, introdurre a carico dei concessionari che partecipano a gare o procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi pubblici e che abbiano contenziosi pendenti presso qualsiasi autorità giudiziaria, ivi compresa quella contabile, per atti o fatti inerenti alla medesima materia, una sorta di *ticket*, il cui ammontare potrebbe essere definito in una misura pari al 10 per cento del valore della lite, come peraltro già previsto per la definizione delle liti pendenti di cui all'articolo 39, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Conseguentemente, l'atto di indirizzo impegna il Governo a prendere le opportune iniziative, anche normative, volte a istituire un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari, dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone

giuridiche, tenendo conto del patrimonio complessivo del nucleo familiare, così articolata:

1) per le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore commerciale superiore a 200.000 euro, si applicano le aliquote dello 0,75 per cento sui patrimoni superiori a 200.000 euro, dell'1 per cento sui patrimoni superiori a 500.000 euro, del 2 per cento sui patrimoni superiori a 1 milione di euro e del 3 per cento sui patrimoni superiori a 10 milioni di euro;

2) per i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative di valore complessivo superiore a 200.000 euro, si applicano le aliquote dello 0,75 per cento sui patrimoni superiori a 200.000 euro e dell'1 per cento sui patrimoni superiori a 500.000 euro;

3) per gli immobili di valore complessivo superiore a 1.500.000 euro, ad eccezione degli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale, si applicano le aliquote dello 0,50 per cento sui patrimoni superiori a 1.500.000 euro, dello 0,75 per cento sui patrimoni superiori a 2.500.000 euro; dell'1 per cento sui patrimoni superiori a 5.000.000 di euro; del 2 per cento sui patrimoni superiori a 10 milioni di euro, del 4 per cento sui patrimoni superiori a 15 milioni di euro.

Inoltre, la risoluzione impegna il Governo a rivalutare le rendite catastali degli immobili siti nei centri storici e nelle zone residenziali di pregio, prendendo a riferimento i valori di mercato dei predetti immobili secondo le stime elaborate dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio, nonché a intervenire sulla disciplina dello scudo fiscale, prevedendo che i soggetti che vi hanno aderito siano chiamati a corrispondere un ulteriore 5 per cento su capitali « scudati ».

La risoluzione sottolinea altresì la necessità che il Governo italiano sostenga la

proposta di direttiva della Commissione europea relativa ad un sistema comune d'imposta sulle transazioni finanziarie.

Da ultimo, l'atto di indirizzo impegna il Governo a introdurre una sorta di *ticket* per i concessionari che partecipano a gare o procedure ad evidenza pubblica in materia di gioco e che abbiano contenziosi pendenti presso qualsiasi autorità giudiziaria, ivi compresa quella contabile, per atti o fatti inerenti alla medesima materia.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI, pur riservandosi di approfondire maggiormente il contenuto della risoluzione, esprime l'impressione che, a duna prima analisi, molte delle questioni sollevate dall'atto di indirizzo trovino già riscontro nel decreto-legge recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, adottato dal Consiglio dei Ministri domenica scorsa, il cui disegno di legge di conversione sarà prossimamente presentato alla Camera dei deputati. In tale contesto suggerisce l'opportunità che il presentatore della risoluzione affronti le predette tematiche nell'ambito dell'esame del citato provvedimento, eventualmente anche attraverso la presentazione di appositi emendamenti in materia.

Francesco BARBATO (IdV), con riferimento alle considerazioni espresse dal Sottosegretario, sottolinea come la risoluzione sia stata presentata ben prima dell'adozione del decreto-legge in materia economica, proprio al fine di orientare il nuovo Governo nella definizione della manovra.

Preannuncia quindi l'intenzione di riformulare il testo dell'atto di indirizzo, segnalando la necessità di eliminare alcuni privilegi tributari in favore della Chiesa cattolica, in particolare per quanto riguarda l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici non utilizzati esclusivamente per finalità commerciali.

Pur riconoscendo le meritorie finalità e la rilevanza sociale e spirituale dell'azione della Chiesa, ritiene infatti che tale attività debba essere svolta in uno spirito di equità

e di attenzione ai bisogni dei più deboli. In tale contesto non appare concepibile concedere un siffatto privilegio, che comporta un minor gettito per l'Erario pari a circa 500 milioni di euro, incrementabili a 700 in forza della rivalutazione automatica degli estimi catastali prevista dal citato decreto – legge, per quegli immobili che siano utilizzati anche per scopi commerciali. Ritiene, infatti, che il recupero a tassazione di tali cespiti potrebbe assicurare, nell'attuale, difficilissima situazione della finanza pubblica, risorse aggiuntive che potrebbero essere utilizzate, ad esempio, per ampliare l'applicazione del meccanismo di indicizzazione delle pensioni al costo della vita ai trattamenti pensionistici di importo fino a tre volte l'ammontare delle pensioni minime.

In generale, ritiene necessario valorizzare maggiormente il ruolo delle Commissioni parlamentari, cui deve essere riconosciuta la possibilità di formulare indirizzi al Governo negli ambiti di rispettiva competenza, evitando che il processo, in parte anche giustificato, di commissariamento della politica si trasformi in un inaccettabile svuotamento del ruolo degli organi parlamentari.

Gianfranco CONTE, *presidente*, poiché talune questioni oggetto della risoluzione, stando a quanto riferito dal Sottosegretario, sono già affrontate nel decreto-legge adottato dal Governo, mentre su altre non c'è ancora, evidentemente, l'accordo necessario per consentire un esito positivo della discussione, condivide l'opportunità, suggerita dal Sottosegretario, che il presentatore della risoluzione trasformi alcuni dei contenuti dell'atto di indirizzo in proposte emendative riferite al predetto provvedimento d'urgenza.

Angelo CERA (UdCpTP), indipendentemente dalle intenzioni del deputato Barbato in merito alla presentazione di eventuali emendamenti alla manovra, giudica umiliante dover ascoltare esternazioni che nulla hanno a che vedere con gli importanti temi oggetto della discussione.

Cosimo VENTUCCI (PdL) non condivide le opinioni espresse dal deputato Barbato con riferimento alla Chiesa cattolica, la cui attività promuove valori che vanno ben al di là della polemica politica.

Dichiara, quindi, la propria netta contrarietà a qualsivoglia forma di imposizione fiscale sulle attività religiose.

Marco CAUSI (PD), nell'invitare tutti ad attenersi alle questioni di merito senza indulgere in polemiche preconcepite, ricorda come il regime agevolativo cui si fa riferimento, introdotto dal decreto legislativo n. 504 del 1992, riguardi gli immobili utilizzati da una vasta platea di soggetti – tra gli altri, enti pubblici, organizzazioni di volontariato ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, secondo le previsioni non soltanto dell'Accordo modificativo del Concordato, ma anche delle intese tra lo Stato italiano e le altre confessioni religiose –, per lo svolgimento di attività non prevalentemente commerciali. In tale ambito ricorda, peraltro, come il requisito della natura non commerciale dell'attività esercitata, ai fini dell'esenzione dall'ICI, abbia generato non pochi problemi applicativi, che meritano certamente di essere approfonditi.

Piuttosto che attardarsi in impegnativi dibattiti a sfondo ideologico-propagandistico, ritiene quindi preferibile chiedere al Governo di riferire in merito allo stato del contenzioso comunitario avente ad oggetto il tema in discussione, al fine di approfondire la problematica in termini più concreti e produttivi.

Francesco BARBATO (IdV), nel ribadire l'esigenza che il Governo esprima la propria posizione sui temi oggetto della risoluzione, ritiene insufficiente rinviare la trattazione degli stessi all'esame della manovra economica presentata dal Governo, giudicando inaccettabile inibire in tal modo il libero esercizio delle prerogative di ciascun parlamentare.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI, nell'assicurare che non è intenzione del Governo interferire nei lavori della Commis-

sione o impedire che si sviluppino dibattiti in merito a temi di interesse generale, precisa di essersi semplicemente limitato, da un lato, a rilevare come il decreto-legge recante la manovra economica affronti il 90 per cento delle questioni oggetto della risoluzione e, dall'altro, a suggerire di prendere visione del testo del provvedimento che sarà prossimamente presentato alle Camere, prima di proseguire la discussione dell'atto di indirizzo.

Si impegna, quindi, a fornire alla Commissione i dati relativi allo stato del contenzioso comunitario avente ad oggetto le agevolazioni tributarie relative agli immobili utilizzati per finalità non esclusivamente commerciali.

Gianfranco CONTE, *presidente*, prende atto della volontà del presentatore di proseguire nella discussione della risoluzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-00731 Bernardo: Interventi nei settori dei giochi e dei tabacchi.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Maurizio BERNARDO (Pdl) illustra la risoluzione, la quale riprende, sia pure in forma semplificata, il contenuto della propria risoluzione n. 7-00703, vertente sulle medesime materie, la quale era già stata discussa dalla Commissione e ritirata, nella seduta del 25 ottobre scorso, per considerazioni di opportunità politica.

Evidenzia quindi l'importanza assunta dal settore dei giochi, che costituisce non soltanto uno dei più importati comparti dell'economia italiana, avendo fatto registrare, nel 2010, un fatturato complessivo pari a circa 61 miliardi di euro, realizzato da circa 5.800 imprese, le quali impiegano

complessivamente oltre 100.000 persone, e costituiscono un'importantissima fonte di gettito tributario.

Segnala inoltre come la notevole evoluzione conosciuta dal settore nel corso degli ultimi quindici anni, sia sotto il profilo regolatorio, sia sotto quello industriale, abbia portato ad una rapida modernizzazione, attraverso l'estensione delle modalità di gioco e l'introduzione di reti tecnologiche di raccolta, che hanno consentito di ridurre in misura considerevole gli ambiti del gioco irregolare o illegale.

Sono numerosi, pertanto, i profili di delicatezza che connotano tale tipologia di attività, in particolare per quanto riguarda la tutela dei consumatori e l'esigenza di assicurare la massima trasparenza e legalità in un ambito che, per la rilevanza degli interessi economici e dei flussi finanziari coinvolti, risulta esposto ad alcuni rischi.

A fronte di ciò, la produzione normativa che ha interessato il settore dei giochi è risultata, in alcuni casi, piuttosto convulsa, essendo spesso dettata più che altro dall'esigenza di incrementare il gettito erariale, piuttosto che da quella di assicurare un quadro normativo il più possibile chiaro, stabile ed omogeneo.

In tale contesto, è innanzitutto opportuno ribadire che i principi cardine della regolazione del settore dei giochi devono essere rappresentati: dalla tutela dei giocatori; dal rispetto del divieto di gioco per i soggetti minori; dal contrasto alle forme di gioco patologico; dalla garanzia circa la piena trasparenza della struttura proprietaria e l'operatività dei soggetti concessionari; dalla tutela degli interessati erariali.

Al fine di raggiungere tali obiettivi, considera utile incentivare ogni opportuna forma di dialogo e concertazione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i soggetti imprenditoriali operanti nel settore, sempre nel pieno rispetto delle rispettive responsabilità.

In parallelo, assume analogo rilievo, sia sotto l'aspetto degli interessi erariali, sia sotto quello della rilevanza economica e sociale, il settore dei tabacchi lavorati, che a sua volta presenta profili di peculiare

delicatezza per ciò che concerne l'elevato livello del prelievo, il particolare assetto concorrenziale del mercato, la notevole articolazione della rete distributiva e la presenza di specifici profili pubblicistici di tutela della salute.

A tale ultimo riguardo, è opportuno che, nell'applicazione delle recenti novità normative introdotte in materia di tassazione e di rivendita dei generi di monopolio, si tenga conto, oltre che dei vincoli dettati dal complessivo sforzo di stabilizzazione dei conti pubblici, anche dell'esigenza di mantenere una prospettiva di stabilità a tale settore, in particolare evitando di dare nuovamente adito a fenomeni di contrabbando che hanno caratterizzato negativamente una fase precedente, nonché tutelando l'interesse dei consumatori e delle comunità locali nel loro complesso a disporre di una rete di vendita, in modo da assicurare la disponibilità su tutto il territorio nazionale di servizi essenziali anche nelle aree geomorfologicamente svantaggiate.

Sulla scorta di tali premesse, la risoluzione in discussione impegna il Governo, innanzitutto, a valutare le ricadute che i decreti dirigenziali dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, concernenti l'aumento del prelievo erariale unico sul settore dei giochi, adottati in forza dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 138 del 2011, potranno avere sul settore medesimo, sia per scongiurare che un inasprimento del regime tributario possa indurre un ampliamento del gioco illegale, sia al fine di evitare l'insorgere di contenziosi tra l'amministrazione e gli operatori del settore, determinati da una sostanziale delegificazione che, in particolare per quanto riguarda gli aspetti tributari, potrebbe risultare problematica.

Inoltre, occorre fare in modo che la definizione degli aspetti fondamentali della disciplina delle concessioni dei giochi pubblici, nonché del prelievo sulla raccolta di gioco, siano ricondotti alla fonte legislativa primaria e non siano devoluti ad atti normativi secondari.

Per quanto riguarda più specificamente i profili di carattere tributario, si segnala l'esigenza di verificare la possibilità di eliminare la diversificazione nel regime di prelievo dei giochi *on-line* rispetto ai giochi cosiddetti « fisici », ad esempio per quanto riguarda il trattamento fiscale del Bingo « fisico », che attualmente sconta un'aliquota del 12 per cento, più onerosa rispetto a quella applicata al Bingo *on-line*, sebbene quest'ultimo sia gravato da costi di gestione certamente inferiori.

Inoltre, l'atto di indirizzo sottolinea l'esigenza di assumere le opportune iniziative volte a rivedere le previsioni di cui all'articolo 1, comma 78, della legge n. 220 del 2010, le quali hanno introdotto una serie di requisiti ed obblighi di natura patrimoniale per i concessionari dei servizi pubblici di gioco su rete fisica, verificando al riguardo l'opportunità di rivedere i parametri previsti da tale normativa, al fine di tener conto degli impegni finanziari che sono stati assunti dai medesimi concessionari, anche a seguito di obblighi di legge, nonché onde evitare un trattamento deteriorato degli stessi rispetto agli operatori *on-line*.

L'atto di indirizzo evidenzia quindi la necessità di rafforzare tutti gli strumenti, normativi e di controllo, atti a contrastare il gioco illegale e le pratiche concorrenziali sleali, anche attraverso un concreto coinvolgimento in tale ambito dei comuni.

Più specificamente, la risoluzione sottolinea la necessità di assumere tutte le opportune iniziative, in sede comunitaria, affinché sia riconosciuto il diritto di ciascuno Stato membro dell'Unione europea ad assoggettare anche gli operatori titolari di un'autorizzazione o concessione rilasciata da altro Stato membro che offrano servizi di gioco d'azzardo via internet anche in quest'ultimo Stato, a requisiti ed obblighi riconducibili alla tutela di interessi pubblici, quali la valutazione delle qualifiche professionali e dell'integrità degli operatori stessi, la protezione dei consumatori contro i rischi di frode, il contrasto alle infiltrazioni del settore da parte della criminalità organizzata e la lotta alle diverse forme di dipendenza patologica dal

gioco. A tal fine si richiama l'esigenza di valorizzare l'orientamento della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale, da ultimo con la sentenza del 15 settembre 2011, relativa alla normativa austriaca, ha confermato il principio secondo cui gli Stati membri possono limitare l'accesso al mercato dei giochi ai soli operatori che hanno conseguito la relativa concessione dal regolatore nazionale, escludendo inoltre che esista alcun obbligo di mutuo riconoscimento dei titoli autorizzatori o concessori rilasciati in materia dai diversi Stati membri.

La risoluzione sottolinea altresì l'esigenza di velocizzare, sia pure nel pieno rispetto della normativa in vigore, le procedure amministrative e di collaudo relative agli apparecchi da gioco cosiddetti *videolotteries* (VLT), al fine di consentire il rispetto dei piani di sviluppo previsti e l'installazione degli apparecchi per i quali sono già state rilasciate le licenze.

Con riferimento specifico al settore del Bingo, la risoluzione impegna quindi il Governo a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente le disposizioni che hanno incrementato la percentuale di somme giocate restituite ai giocatori, nonché a prevedere il riallineamento delle scadenze delle concessioni relative al Bingo « fisico ».

L'atto di indirizzo intende anche rafforzare, anche con il contributo dei soggetti concessionari, le azioni di contrasto e di recupero dei fenomeni di ludopatia, sia attraverso presidi che impediscano al singolo giocatore di impegnare risorse esorbitanti rispetto alla propria condizione economica, sia attraverso programmi di informazione, sensibilizzazione e recupero, nonché a irrobustire i meccanismi per rendere maggiormente efficace il divieto di partecipazione al gioco da parte dei soggetti minori.

Su un piano più generale, evidenzia l'esigenza di promuovere la realizzazione di un testo unico dei giochi che consenta di razionalizzare e stabilizzare il complesso *corpus* normativo vigente in materia, evitando ogni eccesso di adempimenti amministrativi e burocratici inutili.

Per quanto riguarda il settore dei tabacchi lavorati, la risoluzione impegna il Governo a valutare con attenzione l'impatto di un eventuale incremento del prelievo sulle sigarette previsto dal decreto-legge n. 138 del 2011, in particolare per ciò che attiene all'eventuale espansione del volume del contrabbando e della contraffazione, nonché per quanto riguarda gli squilibri che tale incremento potrebbe, di riflesso, determinare sul consumo dei tabacchi trinciati.

Inoltre, sempre con riferimento al settore dei tabacchi, si segnala l'esigenza che le nuove disposizioni del decreto-legge n. 98 del 2011, le quali prevedono che entro il 31 dicembre 2011, con regolamento emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, siano dettate disposizioni concernenti le modalità per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, siano applicate in modo tale da tenere conto della specifica situazione delle rivendite ubicate nei piccoli comuni, nei comuni montani o in quelli caratterizzati da particolari condizioni geografiche, al fine di evitare la chiusura di tali esercizi, i quali costituiscono spesso un indispensabile presidio per l'erogazione di servizi fondamentali per la vita di quelle comunità locali, nonché al fine di consentire un ampliamento dei prodotti che possono essere offerti dalle rivendite, onde evitare la desertificazione commerciale di tali territori.

Infine, la risoluzione impegna il Governo a favorire, sia pure nel rigoroso rispetto delle diverse responsabilità e competenze, forme permanenti di dialogo e concertazione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le diverse tipologie di soggetti imprenditoriali operanti nel settore.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene opportuno consentire al Governo di approfondire adeguatamente il contenuto dell'atto di indirizzo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-05762 Barbato: Ricadute negative sul corso dei rispettivi titoli azionari di vicende relative a società del gruppo Finmeccanica.**

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Francesco BARBATO (IdV) ritiene che il Governo non abbia in alcun modo dato risposta alla sua interrogazione, non indicando le iniziative che intende assumere per evitare che opacità ed irregolarità nella gestione delle società del gruppo Finmeccanica, emerse nel corso delle indagini giudiziarie avviate in materia, che hanno coinvolto anche l'ex presidente del gruppo, Guarguaglini e la moglie, amministratore delegato di una società del gruppo, possano condizionare negativamente l'andamento dei relativi titoli, determinando ingenti danni per i piccoli azionisti ed i risparmiatori.

Sottolinea infatti come la predetta inchiesta abbia fatto emergere le pressioni indebite esercitate da taluni settori politici sulla gestione del gruppo, condizionandola fortemente ed indebolendone le *performance* economiche.

Occorre quindi che il nuovo Governo dia un forte segnale di discontinuità su queste questioni, in primo luogo attraverso il rinnovamento dell'intero gruppo dirigente di Finmeccanica e l'avvio di un'azione di responsabilità civile nei confronti dell'ex presidente Guarguaglini, considerando, pertanto, del tutto paradossale che allo stesso Guarguaglini sia stata riconosciuta una congrua buonuscita, nonostante le sue responsabilità nella rovinosa caduta dei corsi dei titoli azionari, le ingenti perdite riscontratesi a bilancio e la complessiva riduzione del fatturato del gruppo, che non trovano giustificazione nella sia pur generale crisi economica in atto.

A tale proposito lamenta come il decreto-legge recentemente adottato dal Consiglio dei ministri non contenga alcuna norma per rafforzare il contrasto alla corruzione, né alcuna misura veramente innovativa per recuperare l'enorme ammontare dell'evasione fiscale.

Si dichiara quindi insoddisfatto della risposta sottolineando come i provvedimenti economici adottati dal nuovo Governo debbano tener conto anche dell'esigenza fondamentale di eliminare le deviazioni partitocratiche che si sono più volte determinate nella gestione del patrimonio pubblico, auspicando che non si intenda continuare a tollerare più pratiche illecite di finanziamento dei partiti politici.

**5-05763 Lo Monte e Zeller: Applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte di registro e bollo sui mutui di scopo concessi a società *holding* per la riqualificazione di precedenti finanziamenti.**

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) si dichiara insoddisfatto della risposta, rilevando come l'emanazione di un documento di prassi che faccia chiarezza in materia appaia auspicabile, al duplice fine di garantire un'applicazione omogenea dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, e di scongiurare l'insorgere di un ampio contenzioso, soprattutto dopo che l'applicabilità della predetta imposta sostitutiva ai finanziamenti a medio-lungo termine concessi alle società *holding*, per la riqualificazione di precedenti indebitamenti, è stata riconosciuta dalla Commissione tributaria di Bolzano.

**5-05764 Fluvi: Problematiche conseguenti all'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione in proporzione alla potenza del veicolo.**

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alberto FLUVI (PD) ringrazia il Sottosegretario, rilevando come la differente applicazione dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, determinata dall'anticipazione degli effetti dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 68 del 2011 – in virtù del quale la tariffa fissa per gli atti soggetti a IVA rimane applicabile, a decorrere dal 19 settembre 2011, soltanto alle formalità di competenza delle province delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, mentre per tutte le altre province l'imposta è calcolata in proporzione alla potenza del veicolo oggetto della formalità –, produca una grave discriminazione nei confronti degli opera-

tori residenti nelle regioni a statuto ordinario e turbi la concorrenza nel settore.

Auspica quindi che il Governo sia disponibile a recepire correttivi di carattere normativo volti a ridurre ovvero a eliminare le predette distorsioni.

**5-05791 Fugatti: Accertamenti della Guardia di finanza sul rilascio di documenti di certificazione dei corrispettivi a fronte di servizi professionali prestati al Presidente del Consiglio.**

Maurizio FUGATTI (LNP) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI, nel rilevare preliminarmente come il Governo intenda attribuire carattere prioritario al tema della trasparenza e al contrasto dell'evasione fiscale, attraverso misure innovative che si muovono su diversi piani, come risulterà chiaro dal testo del decreto-legge di manovra che sta per essere presentato alla Camera, fa presente di non poter dare alcuna risposta oggettiva in merito alla questione sollevata dall'atto di sindacato ispettivo. Infatti, l'attività dei membri del Governo è stata quasi completamente assorbita, nei giorni scorsi, da altre priorità e da una nutrita serie di impegni, che non hanno consentito di acquisire, da tutti gli organi competenti, informazioni utili riguardo ai fatti segnalati dagli interroganti.

Riferisce, comunque, come a lui stesso sia capitato, in una recente occasione, di uscire da un ristorante presso il quale si reca abitualmente senza essere munito di ricevuta fiscale o di fattura, semplicemente perché tale documento non era stato emesso dal ristoratore, il quale aveva voluto offrirgli il pasto, del valore di 20 o 25 euro. Ritiene quindi, in generale, di dover mantenere, come componente del Governo, un comportamento molto attento rispetto ad eventuali regalie nei suoi confronti, rilevando al riguardo che, come dipendente della Banca d'Italia, egli è tenuto a restituire, ad esempio, quei doni natalizi che non possano considerarsi di modico valore – potendosi ritenere tali

quelli che non superano la soglia di 150 euro. Dichiara quindi l'intenzione di volersi attenersi scrupolosamente a tale codice etico, pur non essendo a conoscenza di regole analoghe valide per tutte le altre pubbliche amministrazioni.

Maurizio FUGATTI (LNP), nel dichiararsi stupito dalla risposta, prende atto che il Governo non ha alcuna informazione da offrire agli interroganti in relazione al tema oggetto dell'atto di sindacato ispettivo. Osserva, peraltro, come le considerazioni svolte dal Sottosegretario siano, per un verso, ultronee rispetto al quesito posto dall'interrogazione e, per un altro verso, contraddittorie, in quanto gli impegni del Governo, che avrebbero reso impossibile assumere informazioni in merito, non hanno impedito di dare risposta alle altre interrogazioni svolte nella seduta odierna, né l'hanno indotto a chiedere un

rinvio dello svolgimento dell'atto, al fine di procedere agli approfondimenti necessari.

A fronte della mancata risposta, si dichiara quindi insoddisfatto, riservandosi di presentare un nuovo atto di sindacato ispettivo in materia e invitando il Presidente della Commissione ad assumere le opportune iniziative affinché sia garantito il rispetto delle prerogative parlamentari da parte del Governo.

**La seduta termina alle 14.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 6 dicembre 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45 e dalle 18.35 alle 18.45.

## ALLEGATO 1

**5-05762 Barbato: Ricadute negative sul corso dei rispettivi titoli azionari di vicende relative a società del gruppo Finmeccanica.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Barbato chiede di quali informazioni si disponga in ordine al titolo Finmeccanica, anche attraverso la CONSOB.

Al riguardo, si fa presente che il titolo Finmeccanica, pur avendo evidenziato flessioni da alcuni mesi, passando da circa 8,5 euro di fine maggio agli attuali 3 euro circa, ha registrato i cali più consistenti in concomitanza con l'approvazione della relazione semestrale 2011, in data 27 luglio 2011 (-17,36 per cento) e con la pubblicazione, in data 15 novembre 2011, del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre (-20,33 per cento). Tali flessioni sono da ricondurre essenzialmente ai risultati finanziari e gestionali della società.

Il 1° dicembre 2011 il Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica si è riunito per discutere sulla revisione delle deleghe e il conferimento dei poteri di cui alla delibera del 4 maggio 2011.

A seguito però delle dimissioni dell'ing. Pier Francesco Guarguaglini dalla carica di Presidente, il Consiglio ha deciso di concentrare le deleghe relative alla gestione sociale in capo all'Amministratore Delegato ing. Giuseppe Orsi, nominando lo stesso Presidente e Amministratore Delegato.

Inoltre, è stato cooptato nel Consiglio di Amministrazione il dott. Alessandro Pansa confermando allo stesso i poteri e le attribuzioni già conferitegli in qualità di Direttore Generale di Finmeccanica, carica che mantiene.

Il titolo Finmeccanica ha chiuso le giornate del 30 novembre e del 1° dicembre con rialzi rispettivamente del 7,21 per cento e del 2,68 per cento.

Per quanto riguarda la società Enav, si precisa che l'intero capitale sociale è detenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma la società non è quotata in borsa; pertanto, le recenti vicende che l'hanno coinvolta non hanno avuto riflessi su azionisti o piccoli risparmiatori.

In data 22 novembre 2011, essendo decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione di ENAV per le intervenute dimissioni della maggioranza degli amministratori, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha tenuto in forma totalitaria l'assemblea della Società al fine di ricostituire con la massima tempestività l'organo di gestione. Nel corso dell'assemblea, il Ministero ha nominato amministratore unico per il triennio 2011-2013 il Dott. Massimo Garbini, attuale Direttore Generale della Società.

Con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, quest'ultima ha comunicato che al fine di porre in essere le più compiute valutazioni in ordine alla correttezza delle informazioni rese al pubblico, nonché allo scopo di acquisire utili elementi finalizzati ad una compiuta definizione della relativa istruttoria, tutt'ora in corso, si è avvalsa dei poteri di cui all'articolo 115 del TUF (decreto legislativo n. 58 del 1998), convocando formalmente i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale ed i Revisori

legali dei conti, nonché ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF, richiedendo a Finmeccanica di integrare le informazioni rese nella relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2010.

Successivamente alla pubblicazione del bilancio 2010, con riguardo alle ulteriori indagini svolte dall'Autorità Giudiziaria riferite ad alcune società e ad alcuni dirigenti del Gruppo, nella relazione semestrale al 30 giugno 2011 la Società, anche all'esito delle attività condotte dalla Consob, ha fornito un aggiornamento delle vicende illustrate nel bilancio 2010 e delle ulteriori indagini in corso.

In particolare, sono state indicate le società oggetto di provvedimenti giudiziari, gli esiti degli accertamenti svolti o in corso di svolgimento da parte dell'*internal audit*,

nonché le valutazioni degli amministratori in ordine ai rischi potenziali sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 30 giugno 2011.

L'aggiornamento, rispetto a quanto illustrato nella relazione semestrale al 30 giugno 2011, in merito alle iniziative intraprese dall'Autorità Giudiziaria sono riportate anche nel resoconto intermedio al 30 settembre 2011 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14 novembre 2011.

La Consob ha, infine, soggiunto che l'attività istruttoria è tutt'ora in corso e sono in corso gli approfondimenti sia sull'informativa finanziaria resa dall'Emittente che sulle verifiche svolte dagli Amministratori con riguardo ai citati provvedimenti giudiziari.

## ALLEGATO 2

**5-05763 Lo Monte e Zeller: Applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte di registro e bollo sui mutui di scopo concessi a società *holding* per la riqualificazione di precedenti finanziamenti.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti al Governo circa la corretta individuazione dell'ambito applicativo dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, che ha introdotto un'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine, misura, di norma pari allo 0,25 per cento dell'ammontare complessivo della somma erogata, da corrispondersi in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria, catastale, nonché delle tasse sulle concessioni governative.

In particolare, gli interroganti segnalano l'opportunità che la predetta agevolazione si applichi alle ipotesi, sempre più frequenti nel contesto dell'attuale difficile congiuntura economica, in cui le banche concedono finanziamenti a società *holding* per la riqualificazione dei precedenti indebitamenti, propri o di società controllate, che corrispondono nella sostanza a mutui di scopo per l'estinzione di affidamenti accordati in precedenza dalle banche.

Come gli stessi interroganti rilevano, la medesima problematica era stata esami-

nata nella seduta del 6 luglio 2011 presso la Commissione VI. In tale sede, si era assicurato l'emanazione di un documento di prassi da parte dell'Agenzia delle entrate.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate riferisce che attesa la complessità della problematica prospettata dagli Onorevoli interroganti, sono necessari ulteriori approfondimenti per l'emanazione del documento di prassi, in quanto occorre verificare la percorribilità di un'interpretazione che consenta di ricomprendere i cosiddetti « mutui di scopo », concessi alle società per riqualificare precedenti esposizioni debitorie, nel regime di imposizione sostitutiva di cui agli articoli 15 e segg. del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

L'emanazione del documento di prassi necessita, peraltro, di un coordinamento con l'Agenzia del Territorio competente, al pari dell'Agenzia delle Entrate, sulle questioni applicative che interessano la disposizione recata dall'articolo 15 citato.

## ALLEGATO 3

**5-05764 Fluvi: Problematiche conseguenti all'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione in proporzione alla potenza del veicolo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'interrogazione a risposta immediata in oggetto, trasmessa con la nota in riferimento, si precisa quanto segue.

Gli effetti distorsivi dell'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) richiamati dall'interrogante sono causati dalla soppressione della misura della tariffa per gli atti soggetti ad IVA introdotta dall'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68; l'entrata in vigore delle modifiche tariffarie in questione, poi, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso comma 6 dell'articolo 17, del decreto legislativo n. 68 del 2011, è stata anticipata, a norma dell'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, alla data di entrata in vigore della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione dello stesso decreto-legge n. 138 del 2011.

L'intera questione, però, va inquadrata nell'ambito dei provvedimenti concernenti il federalismo fiscale e precisamente nella legge 5 maggio 2009, n. 42 e nel citato decreto legislativo n. 68 del 2011.

Pertanto, anche la disposizione contenuta nel comma 12, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011, deve essere letta alla luce del complesso dei principi contenuti nell'articolo 17, del decreto legislativo n. 68 del 2011.

A tal proposito ci si deve soffermare sulla circostanza che il comma 5 dell'articolo 17, prevede che « la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei confronti delle province ubicate nelle regioni a statuto speciale e delle province autonome sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'ar-

ticolo 27 della citata legge n. 42 del 2009 ». Conseguentemente, anche le modifiche tariffarie che ai sensi del comma 6 dell'articolo 17 dovevano essere adottate con decreto ministeriale e che sono state, invece, introdotte direttamente con l'articolo 1 del decreto-legge n. 138 del 2011, devono rispettare i principi del comma 5 dell'articolo 17.

Quest'ultima disposizione è in linea con il fatto che i provvedimenti sul federalismo hanno ad oggetto le sole regioni a statuto ordinario e gli enti locali ivi ubicati, provvedimenti che hanno demandato alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, in considerazione della loro particolare autonomia, il potere di attuare le disposizioni in tema di federalismo fiscale nel rispetto dei loro statuti e nell'ambito del tavolo di confronto istituzionale di cui al citato articolo 27 della legge n. 42 del 2009.

La norma contenuta nel comma 5, dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 68 del 2011, evidenzia e ribadisce la precisa scelta del legislatore di intervenire esclusivamente sull'autonomia di entrata delle province ubicate nelle regioni a statuto ordinario, come emerge, altresì, nell'articolo 16, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 68 del 2011.

Ne consegue che la questione può essere risolta solo tramite l'emanazione di un'apposita disposizione legislativa, con le necessarie valutazioni di ordine politico, che estenda anche alle province ubicate nelle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano gli effetti delle modifiche tariffarie dell'IPT.

## **VII COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Cultura, scienza e istruzione)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	89
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 6 dicembre 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.10 alle 14.25.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della citata legge n. 196 del 2009, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche. Atto n. 414 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 90

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)* della citata legge n. 196 del 2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del « Fondo opere » e del « Fondo progetti ». Atto n. 415 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 93

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Audizione di rappresentanti di Federutility e di rappresentanti di Federambiente (*Svolgimento e conclusione*) ..... 96

Audizione di rappresentanti di Greenpeace e di rappresentanti della Fondazione per lo sviluppo sostenibile (*Svolgimento e conclusione*) ..... 97

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale con allegato fatto a Torino il 22 gennaio 2010. C. 4710 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 97

AVVERTENZA ..... 98

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.*

#### **La seduta comincia alle 13.05.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della citata legge n. 196 del 2009, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche. Atto n. 414.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto TORTOLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge n. 196 del 2009, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche.

Al riguardo, ricorda, preliminarmente, che l'articolo 30, comma 8 della legge 196/2009 prevede che il Governo adotti,

entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, uno o più decreti legislativi volti a garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa dei finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati dal comma 9. Con lo schema in esame viene, pertanto, data attuazione ai criteri indicati dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del citato comma 9, che riguardano: l'introduzione della valutazione *ex ante* delle opere per consentire la selezione dei progetti e delle priorità, in coerenza, per quanto riguarda le infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella definizione del Programma (PIS) di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 443/2001; la predisposizione, da parte del Ministero competente, di linee guida obbligatorie e standardizzate per valutare gli investimenti; la garanzia di indipendenza e professionalità dei valutatori, attraverso l'utilizzo di competenze interne agli organi di valutazione esistenti e ricorrendo all'esterno solo in mancanza di adeguate professionalità o per casi particolarmente complessi; il potenziamento della valutazione *ex post* sull'efficacia e sull'utilità degli interventi infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti rispetto alle valutazioni *ex ante*.

Rileva che, sulla base dei richiamati criteri direttivi, il Governo ha emanato lo schema di decreto in esame che – all'articolo 1 – prevede l'obbligatorietà, per i singoli Ministeri, delle attività di valutazione *ex ante* ed *ex post* per le opere pubbliche o di pubblica utilità finanziate a valere sulle proprie risorse poste a bilancio o su quelle oggetto di trasferimento a favore di soggetti attuatori, pubblici o privati, nonché per le opere pubbliche che prevedono emissione di garanzie a carico dello Stato.

L'articolo 2 impone ai Ministeri di elaborare un nuovo documento, il Documento Pluriennale di Pianificazione, allo scopo di migliorare la qualità della programmazione e ottimizzare il riparto delle risorse di bilancio. Il Documento dovrà essere redatto secondo uno schema tipo e

linee guida indicate al successivo articolo 8 e anche tenendo conto di alcuni dei criteri previsti dall'articolo 40, comma 2, della legge 196 del 2009 che, con riferimento alla delega al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, prevede che i decreti legislativi di riforma introducano la programmazione triennale delle risorse e degli obiettivi delle amministrazioni dello Stato e l'individuazione di metodologie comuni di definizione di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferibili ai programmi del bilancio, nonché l'adozione, in coerenza con i limiti di spesa stabiliti, di accordi triennali tra il Ministero dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri in cui concordare gli obiettivi da conseguire nel triennio e i relativi tempi. Il Documento dovrà essere articolato in tre Sezioni: la Prima Sezione recante la valutazione *ex ante* dei fabbisogni infrastrutturali; la Seconda Sezione dedicata alla metodologia adottata ed all'indicazione delle priorità individuate; la Terza Sezione recante i criteri per la valutazione *ex post* degli interventi selezionati. Sul piano procedurale, si prevede che il Documento sia predisposto dai singoli Ministeri con cadenza triennale – considerato il triennio quale arco temporale standard del ciclo di bilancio – e trasmesso, entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di riferimento, al CIPE per il relativo esame, mentre la relazione sullo stato di attuazione del Documento – che riporti eventuali aggiornamenti o modifiche – dovrà essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno. Viene poi contemplata sia una procedura per l'approvazione del Documento entro tempi certi da parte del CIPE, che una procedura sostitutiva da parte dei Ministri competenti, qualora la delibera del CIPE non venga adottata nei tempi previsti. L'articolo 2 precisa infine, relativamente alle infrastrutture strategiche, che il Documento è costituito dall'Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza.

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 riguardano rispettivamente i contenuti delle tre Se-

zioni del Documento ed i principi cui devono attenersi i Ministeri nell'effettuare le valutazioni *ex ante* ed *ex post* delle opere.

In particolare, l'articolo 3 prevede che ciascun Ministero proceda alla valutazione *ex ante* dei propri fabbisogni infrastrutturali. Pertanto la Prima Sezione dovrà contenere, in estrema sintesi, l'analisi della domanda attuale e futura di infrastrutture e servizi nei settori di competenza, gli obiettivi e le priorità di intervento, nonché l'elenco degli studi di fattibilità propedeutici alla selezione delle opere da realizzare, mentre per le infrastrutture strategiche la valutazione dovrà essere coerente con i criteri adottati nella definizione del PIS.

L'articolo 4 prevede che la valutazione *ex ante* delle singole opere da parte dei Ministeri individui, attraverso l'elaborazione degli studi di fattibilità, soluzioni progettuali ottimali per il raggiungimento degli obiettivi individuati. A tal fine gli studi di fattibilità, oltre ai contenuti dal regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici, dovranno essere integrati con ulteriori elementi quali: i valori degli indicatori di realizzazione e di risultato; il piano economico-finanziario del progetto di investimento accompagnato dagli indicatori sintetici di valutazione della redditività; l'analisi della sostenibilità gestionale dell'opera. Gli studi di fattibilità delle infrastrutture strategiche dovranno essere redatti tenendo conto anche delle disposizioni indicate dal CIPE ai sensi dell'articolo 161, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 163/2006, a norma del quale i soggetti aggiudicatori predispongono studi di fattibilità delle opere strategiche da realizzare secondo modelli definiti con delibera del CIPE e acquisiscono le valutazioni dell'Unità tecnica-finanza di progetto (UTFP) dirette a verificare le forme per il ricorso a capitali privati ed i presupposti per la concreta attuabilità. Si prevede, inoltre, che per le opere con costi superiori a 10 milioni di euro, i Ministeri presentino anche l'analisi dei rischi di natura finanziaria, sociale e gestionale: la misura sanzionatoria per la mancata pro-

duzione dell'analisi dei rischi si sostanzia nell'esclusione dell'opera dal Documento e, conseguentemente, nell'impossibilità di avviare le relative procedure di affidamento dei lavori.

L'articolo 5 reca i contenuti della Seconda Sezione, tra i quali i criteri seguiti dai singoli Ministeri nella selezione definitiva delle opere da includere nel Documento.

L'articolo 6 è volto a disciplinare l'attività di valutazione *ex post* delle opere da parte dei singoli Ministeri, al fine di misurare i risultati e l'impatto di opere pubbliche collaudate ed entrate in funzione, l'economicità e l'efficienza della loro realizzazione, nonché gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi previsti. Tale attività dovrà essere svolta a partire dal momento in cui le opere esplicano gli effetti per cui sono state realizzate e, comunque, entro tre anni dalla loro messa in funzione.

L'articolo 7 riguarda l'esercizio delle attività di valutazione *ex ante* ed *ex post*. Tali attività dovranno essere esercitate dai Nuclei di valutazione e di verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 144/1999.

Sul piano organizzativo, i Ministeri sono tenuti a garantire l'indipendenza degli organismi di valutazione ai quali dovranno fornire tutti i dati utili per le attività valutative. Si dovrà, inoltre, limitare il ricorso a competenze esterne unicamente ai casi in cui manchino adeguate professionalità e per valutazioni particolarmente complesse per le quali si può richiedere, però, il supporto del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e dell'Unità tecnica-finanza di progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dello sviluppo economico (MSE) e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

L'articolo 8, attuando la lettera *b*) dell'articolo 30, comma 9, della legge delega, prevede la predisposizione, da parte dei Ministeri, di linee guida obbligatorie e standardizzate per la valutazione *ex ante*

ed *ex post* degli interventi da includere nel Documento. Al fine di garantire la predisposizione di linee guida standardizzate, un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello schema in esame, provvederà a definire un modello di riferimento per la loro redazione insieme ad uno schema tipo di Documento che dovrà essere rispettato ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno del Comitato interministeriale per la programmazione economica. I singoli Ministeri dovranno quindi adottare le linee guida entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e trasmetterle al CIPE per la presa d'atto.

L'articolo 9 è volto a promuovere la trasparenza e la pubblicità dei processi di valutazione delle opere pubbliche, soprattutto attraverso la diffusione di tutti i documenti e le informazioni disponibili in apposite sezioni dei siti *web* dei Ministeri, comprese le informazioni relative a tempi, costi ed indicatori di realizzazione delle opere ultimate.

L'articolo 10 sottopone gli atti previsti dallo schema di decreto al controllo successivo di legittimità della Corte dei conti.

Infine, l'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Ciò premesso, fa presente che è da ritenere pienamente condivisibile l'obiettivo che il provvedimento si prefigge — che si sostanzia nell'intercettazione, ai fini del controllo della spesa pubblica, di tutte le opere finanziate direttamente con fondi ministeriali e quelle per le quali i Ministeri assicurano, anche solo in parte, il finanziamento, delegando ad altri la realizzazione — purché non si aumenti la burocrazia e non si irrigidisca la tempistica della realizzazione degli interventi. Pertanto, si riserva di valutare gli eventuali rilievi che saranno formulati nel corso del dibattito ai fini dell'articolazione della proposta di parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g) della citata legge n. 196 del 2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del «Fondo opere» e del «Fondo progetti».**

**Atto n. 415.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

Roberto TORTOLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato ad intervenire alla seduta odierna, ricorda che lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione trova la propria legittimazione nell'articolo 30 della nuova legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), come modificato dalla legge n. 39 del 2011, che al comma 8 prevede la delega al Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, uno o più decreti legislativi al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal successivo comma 9 del medesimo articolo 30.

In particolare, rileva che nella relazione illustrativa si sottolinea che con lo schema di decreto legislativo in esame viene data attuazione ai criteri recati dalle lettere e), f) e g) del citato comma 9. Tali criteri riguardano, in sintesi: l'adozione di regole trasparenti per le informazioni relative al finanziamento e ai costi delle opere e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione di opere e singoli interventi con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato di realizzo delle opere; la previsione di un sistema di verifica per l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle opere entro i termini stabiliti; la separazione del finanziamento dei progetti da quello delle opere attraverso la costituzione di due appositi fondi («fondo progetti» e «fondo opere»).

Riservandosi ulteriori approfondimenti nel prosieguo dell'esame, da conto, quindi, delle principali norme contenute nel provvedimento in esame, che individua nelle pubbliche amministrazioni e nei soggetti destinatari di finanziamenti statali per la realizzazione di opere pubbliche i soggetti nei confronti dei quali si applica la nuova disciplina (all'articolo 1, comma 1). Tali soggetti, sono tenuti, nell'ambito della propria attività istituzionale, al rispetto di diversi obblighi.

Il primo di tali obblighi concerne la tenuta e l'alimentazione di un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonché all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi.

Il secondo degli obblighi previsti a carico degli indicati soggetti si riferisce, invece, alla tenuta ed alimentazione di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili (relativi a ciascuna transazione posta in essere per la realizzazione delle opere ed interventi in questione) idoneo ad assicurarne evidenza e tracciabilità dei dati medesimi.

Il terzo obbligo riguarda la previsione di vincoli capaci di assicurare la raccolta e la comunicazione da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale delle opere, ai fini dell'inoltro all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), subordinando all'adempimento di tale obbligo di comunicazione l'erogazione dei finanziamenti pubblici. Al riguardo, fa presente che la Conferenza delle Regioni propone di chiarire che l'inoltro avviene alle articolazioni regionali dell'Osservatorio dei contratti pubblici (OCP) operante nell'ambito dell'AVCP.

Il quarto obbligo si riferisce, infine, alla garanzia che, nell'ambito degli indicati sistemi informativi, le opere siano sempre corredate dal CUP (Codice Unico di Progetto) sin dalla fase di presentazione ed in tutte le successive transazioni, prevedendosi, in proposito, che in mancanza del

CUP, l'AVCP non debba rilasciare il CIG (Codice Identificativo di Gara). Sotto questo profilo, come è evidenziato nella relazione illustrativa, viene introdotta nell'ordinamento una precisa gerarchia tra i due codici (CUP e CIG) che consente una effettiva tracciabilità delle risorse pubbliche dal momento della programmazione (con l'inserimento del CUP) all'effettiva realizzazione fisica delle stesse (che si avvia con l'inserimento del CIG). Su questo punto, rileva che la Conferenza delle regioni propone di integrare il comma al fine di chiarire che l'applicazione alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano avverrà nel rispetto di quanto previsto dai relativi statuti.

Sottolinea, poi, l'importanza del successivo articolo 2 del provvedimento che disciplina la comunicazione, con cadenza almeno trimestrale, dei dati (anagrafici, finanziari, fisici e procedurali) di cui all'articolo 1, alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita (anche se non ancora realizzata) presso il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) dall'articolo 13 della nuova di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009).

L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo prevede, inoltre, l'obbligo di coerenza delle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 2, con quanto stabilito per il sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 istituito presso il MEF. In questo modo, viene garantita, come segnalato nella relazione illustrativa, l'armonizzazione di tutti gli strumenti informativi esistenti, dato che per ciascuna opera pubblica le informazioni da rilevare sono quelle già condivise fra tutti i soggetti coinvolti nel processo della programmazione unica ai sensi del QSN 2007-2013.

Il successivo articolo 4 (comma 1) demanda, poi, ad un apposito decreto del Presidente del consiglio dei Ministri (del quale vengono altresì disciplinate le modalità di emanazione) la definizione dei criteri per la verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche nei tempi previsti e delle pro-

cedure e modalità di definanziamento automatico (che si applicherà esclusivamente alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato) delle opere in caso di mancato avvio. Segnalo, peraltro, che la Conferenza delle Regioni ha proposto di prevedere l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni o Conferenza unificata per la definizione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nonché un emendamento (su cui il Governo ha inizialmente espresso perplessità) secondo cui le opere incluse nelle intese generali quadro stipulate ai sensi della legge obiettivo (legge n. 443 del 2001) sono defanziabili solo con altra intesa adottata con le stesse procedure. Relativamente alle modalità di emanazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ANCI e UPI hanno proposto, inoltre, di inserire, oltre al previo parere del CIPE, anche quello della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

I commi successivi del medesimo articolo 4 prevedono, invece, l'obbligo, per le amministrazioni interessate, di verificare l'utilizzo dei finanziamenti, comunicandone l'esito al MEF entro il 31 dicembre di ciascun anno, tenendo conto delle procedure in materia già previste a legislazione vigente, nonché quello di assicurare l'efficacia delle verifiche e la congruenza dei dati trasmessi alle modalità di trasmissione previste dall'articolo 6. In proposito la relazione illustrativa sottolinea che « le Amministrazioni terranno, comunque, conto delle procedure previste dall'articolo 32 del decreto legge del 6 luglio 2011 n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111 che ha dettato specifiche disposizioni per la revoca dei finanziamenti assegnati dal CIPE per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle Infrastrutture Strategiche (PIS) di cui alla legge obiettivo (legge n. 443 del 2001) ».

Segnala, poi, che l'articolo 5 del provvedimento demanda ad un apposito decreto del MEF, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, la definizione dettagliata del contenuto informativo minimo dei sistemi informativi di cui all'articolo 1, provve-

dendo ad indicare le informazioni che in ogni caso vi devono rientrare. Su questo punto, la Conferenza delle Regioni ha proposto di prevedere l'intesa della Conferenza unificata per l'emanazione del citato decreto, mentre ANCI e UPI hanno proposto di inserire anche il previo parere della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Le modalità e le regole di trasmissione dei dati sono dettate, quindi, dal successivo articolo 6 che peraltro considera assoluta tale trasmissione di dati quando essi siano già stati trasmessi ad altre banche dati che, a loro volta, sono tenute a riversarli nella BDAP. In particolare ciò vale per i dati trasmessi ai sensi del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) all'AVCP o all'Osservatorio sui contratti pubblici. Al riguardo, la Conferenza delle Regioni ha proposto di fare riferimento alle articolazioni territoriali dell'OCP.

La trasmissione si considera altresì assoluta per i dati già trasmessi al CIPE nell'ambito delle attività di supporto a tale Comitato svolte dal MIT nell'ambito del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge obiettivo (legge n. 443 del 2001).

Infine sono esentati dalla trasmissione i dati rilevati dal sistema di monitoraggio del citato QSN 2007-2013.

I successivi articoli 7 e 8, comma 1, del provvedimento prevedono, quindi, la condivisione delle informazioni ai fini dell'alimentazione della BDAP, sulla base di appositi protocolli tecnici da stipularsi fra il MEF e le amministrazioni interessate. Ricordo, peraltro, che ANCI e UPI hanno proposto di essere incluse, insieme al CIPE, tra le amministrazioni interessate.

Sottolinea, inoltre, che, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 del citato articolo 8 del provvedimento, gli elementi contenuti nella BDAP costituiscono la base di riferimento ufficiale per la divulgazione delle informazioni sullo stato di attuazione delle opere pubbliche; le attività di valutazione degli investimenti pubblici previste dalla normativa vigente; l'elaborazione dei documenti di contabilità e finanza pubblica; l'invio alle Camere per via telematica

tica delle relazioni annuali sulle leggi di spesa pluriennali e a carattere permanente.

Segnala, infine, che in forza di quanto previsto dal successivo articolo 9, nell'ambito di applicazione del decreto legislativo sono incluse anche le operazioni di partenariato pubblico-privato (PPP) per la realizzazione di opere pubbliche. Viene così data attuazione alla disposizione contenuta nell'articolo 14, comma 2, della nuova legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) che ha previsto la trasmissione, da parte dell'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP), al MEF e all'ISTAT delle informazioni e dei dati di base relativi alle operazioni di PPP che le stazioni appaltanti sono tenute a raccogliere.

Sottolinea infine l'importanza delle disposizioni contenute nell'articolo 10 dello schema di decreto legislativo in esame, in base alle quali, per ciascuna Amministrazione, le autorizzazioni di spesa relative al finanziamento di opere pubbliche sono suddivise tra « spese per la progettazione » e « spese per la realizzazione » ed unitariamente considerate come facenti parte di due fondi distinti denominati « Fondo progetti » e « Fondo opere », i cui importi vengono indicati – distintamente per ciascun Ministero – in apposito allegato al disegno di legge di bilancio e al rendiconto generale dello Stato. In tal modo si realizzano le condizioni per una migliore tracciabilità delle risorse pubbliche, dato che ciascuna opera pubblica potrà accedere al finanziamento a valere del Fondo progetti dopo l'approvazione del progetto preliminare (o la valutazione positiva dello studio di fattibilità) e sarà ammessa al finanziamento a valere sul Fondo opere dopo l'approvazione del progetto definitivo.

Infine, l'articolo 11 prevede (al comma 1) il supporto tecnico del MEF necessario per assicurare l'applicazione della nuova normativa, da realizzarsi anche attraverso la predisposizione di un modulo web per la raccolta delle informazioni richieste dal provvedimento in esame da parte di quelle amministrazioni di piccole dimensioni non in grado di gestirle nell'ambito dei propri

sistemi informativi. Il successivo comma 2 del medesimo articolo 11 concede, poi, al MEF la facoltà di prevedere forme di certificazione dei sistemi informativi e delle banche dati di cui al presente decreto onde assicurare accuratezza, consistenza, completezza e tempestività delle relative informazioni.

In conclusione, ribadisce l'importanza degli obiettivi che il provvedimento si propone di realizzare, da un efficace monitoraggio dell'effettivo utilizzo delle risorse pubbliche alla separazione delle fonti di finanziamento e al miglioramento degli strumenti di valutazione e di pianificazione delle opere pubbliche, obiettivi che, tuttavia, sono connessi ad un indiscutibile irrigidimento dell'azione amministrativa, che si traduce anche nella revoca automatica dei finanziamenti in caso di mancato avvio delle opere nei tempi previsti. Si riserva pertanto di predisporre una proposta di parere, che tenga conto delle eventuali indicazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.10.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.**

**Audizione di rappresentanti di Federutility e di rappresentanti di Federambiente.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Roberto TORTOLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata

anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Fabio SANTINI, *direttore dell'area mercato ed energia di Federutility*, e Daniele FORTINI, *presidente di Federambiente*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Ermete REALACCI (PD), Gianluca BENAMATI (PD) e Sergio Michele PIFFARI (IdV).

Bruno TORRESIN, *componente del consiglio direttivo di Federambiente*, e Clara GUERINI, *componente del gruppo di lavoro sulla fiscalità di Federutility*, forniscono ulteriori precisazioni.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti di Greenpeace e di rappresentanti della Fondazione per lo sviluppo sostenibile.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Roberto TORTOLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giuseppe ONUFRIO, *direttore esecutivo di Greenpeace*, e Andrea BARBABELLA, *responsabile del settore energia della Fondazione per lo sviluppo sostenibile*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Ermete REALACCI (PD) ed Elisabetta ZAMPARUTTI (PD).

Giuseppe ONUFRIO, *direttore esecutivo di Greenpeace*, e Andrea BARBABELLA, *responsabile del settore energia della Fondazione per lo sviluppo sostenibile*, forniscono ulteriori precisazioni.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale con allegato fatto a Torino il 22 gennaio 2010.**

**C. 4710 Governo.**

*(Parere alla III Commissione).*

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul provvedimento in titolo, relativo all'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale con allegato fatto a Torino il 22 gennaio 2010.

Nel segnalare che il provvedimento non presenta norme di diretto interesse per la VIII Commissione, accenna solo per sommi capi al suo contenuto ricordando, anzitutto, che la Fondazione è un'agenzia specializzata dell'Unione europea, istituita nel 1990 e divenuta operativa nel 1994, con sede a Torino, che svolge funzioni di informazione, analisi, consulenza e sostegno ai programmi di assistenza dell'Unione europea in materia di sviluppo del capitale umano, allo scopo di aiutare i Paesi in transizione e in via di sviluppo a sfruttare il potenziale delle proprie ri-

sorse umane mediante la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e mercato del lavoro.

Segnala, quindi, che la Fondazione, dotata di un bilancio autonomo di circa 20 milioni di euro annui, con entrate che provengono essenzialmente da un contributo dell'Unione europea, impiega circa 120 unità di personale, mentre i suoi organi statutari sono il Consiglio di amministrazione e il Direttore.

Ricorda, altresì, che l'intervento legislativo in questione trova origine nella riforma della disciplina statutaria del personale in servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, che ha reso necessaria la revisione del quadro normativo che disciplina i rapporti tra la Fondazione e l'Italia, fino ad oggi regolati dall'Accordo di sede fatto a Bruxelles nel 1994 e ratificato dall'Italia con legge n. 111 del 1997.

Fa presente, inoltre, che il nuovo Accordo di sede, che si compone di un preambolo e di 15 articoli, ricalca il modello dell'Accordo tra l'Italia e l'Autorità per la sicurezza alimentare, con sede a Parma, sottoscritto nel 2004 e ratificato con legge n. 17 del 2006.

Nel ricordare, infine, che l'Accordo dispone che la sede della Fondazione, (così come i suoi beni ed archivi nonché il suo personale godono degli speciali privilegi e immunità riconosciuti dal Protocollo delle Comunità europee vigente in materia),

concludo esprimendo il mio orientamento favorevole sul provvedimento in esame. Tenuto conto, inoltre, dell'avvenuto inserimento del provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire da lunedì 12 dicembre prossimo, propone che la Commissione esprima il proprio parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2 Iniziativa popolare, C. 1951 Messina e C. 3865 Bersani, recanti « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico ».*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida. C. 3901, approvata dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 99

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010. C. 4710 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 100

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci (*Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio*) ..... 101

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 101

AVVERTENZA ..... 101

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

##### La seduta comincia alle 14.15.

**Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida.**

**C. 3901, approvata dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 novembre 2011.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che le Commissioni competenti hanno

espresso i propri pareri. In particolare, fa presente che le Commissioni I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) hanno espresso parere favorevole, mentre la V (Bilancio) ha espresso nulla osta. Quindi, nel riservarsi di verificare la sussistenza dei presupposti per la richiesta di trasferimento alla sede legislativa, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

##### La seduta termina alle 14.20.

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

##### La seduta comincia alle 14.20.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010.**

**C. 4710 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Piero TESTONI (Pdl), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla III Commissione il parere sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, fatto a Torino il 22 gennaio 2010.

In merito a tale provvedimento, osserva che la Fondazione europea per la formazione professionale (*European Training Foundation – ETF*) è un'agenzia specializzata dell'Unione europea, istituita dal regolamento (CEE) n. 1360/90, che svolge funzioni di informazione, analisi, consulenza e sostegno ai programmi di assistenza dell'Unione europea in materia di sviluppo del capitale umano, allo scopo di aiutare i Paesi in transizione e in via di sviluppo a sfruttare il potenziale delle proprie risorse umane mediante la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e mercato del lavoro.

Sottolinea che la Fondazione, che ha sede a Torino, è dotata di personalità giuridica e impiega circa 120 unità di personale e che i rapporti tra la Fondazione e l'Italia sono regolati dall'Accordo di sede fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, con due scambi di note, e ratificato dall'Italia ai sensi della legge n. 111 del 1997.

Ricorda che in seguito alla riforma della disciplina statutaria del personale in servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, è emersa la necessità di una revisione dell'Accordo di sede tra l'Italia e la Fondazione.

Rileva come il nuovo accordo di sede, che ricalca il modello dell'Accordo sotto-

scritto tra l'Italia e l'Autorità per la sicurezza alimentare, ha lo scopo di disciplinare lo *status* giuridico della Fondazione e dei suoi funzionari in territorio italiano e si compone di un preambolo e di 15 articoli.

Fra le norme di interesse della Commissione segnala l'articolo 4, che riproduce nei primi due commi l'articolo 3 del vigente Accordo, nei quali si prevede che l'Italia agevoli la Fondazione nell'impianto e nell'utilizzazione di sistemi di telecomunicazione e che ne tuteli la libertà di corrispondenza in ogni sua forma.

Osserva che il comma 3 dello stesso articolo 4 stabilisce che la Fondazione gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento non meno favorevole di quello che è accordato dall'Italia a qualsiasi altro governo, incluse le missioni diplomatiche accreditate presso la Repubblica italiana, in materia di tariffe postali e telegrafiche.

Evidenzia inoltre l'articolo 10, il quale dispone l'esenzione da imposte, dazi e ogni altra imposizione o restrizione sull'importazione sui veicoli e relativi pezzi di ricambio destinati alle attività ufficiali della Fondazione, nonché dei carburanti e lubrificanti entro i limiti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali.

In conclusione, poiché ritiene che il provvedimento in esame non presenti profili problematici dal punto di vista delle competenze della Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in oggetto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Indagine conoscitiva sul settore  
del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.**

*(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).*

Mario VALDUCCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Quindi, dopo aver svolto una breve introduzione, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 15.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali.  
Nuovo testo C. 4663 Biasotti.*

## **X COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Attività produttive, commercio e turismo)**

---

### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	102
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 6 dicembre 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.10 alle 13.30.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	103
Sui lavori della Commissione .....	103
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio. C. 4710 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	104
Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Testo unificato C. 1934 Froner, C. 2077 Anna Teresa Formisano, C. 3131 Buttiglione, C. 3488 Della Vedova, C. 3917 Quartiani (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	105
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	109

##### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero, sulle linee programmatiche del dicastero per le parti di competenza ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	107
---	-----

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro .....	108
--	-----

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 6 dicembre 2011. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

#### **La seduta comincia alle 10.35.**

##### **Variazioni nella composizione della Commissione.**

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che il deputato Antonio Leone è entrato a far parte della Commissione e che il deputato Raffaele Fitto ha cessato di farne parte.

##### **Sui lavori della Commissione.**

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di convocare la Commissione per la giornata di domani, in relazione all'esame del decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri e in fase di trasmissione alla Camera dei deputati, restando inteso che le modalità per lo svolgimento dell'istruttoria in Commissione saranno determinate nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già prevista per la stessa giornata di domani.

La Commissione prende atto.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio.**

**C. 4710 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Elisabetta RAMPI, *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010. In proposito, rileva preliminarmente che la Fondazione europea per la formazione professionale (*European Training Foundation-ETF*) è un'agenzia specializzata dell'Unione europea, istituita dal regolamento (CEE) n. 1360/90 del Consiglio e divenuta operativa nel 1994, che svolge funzioni di informazione, analisi, consulenza e sostegno ai programmi di assistenza dell'Unione europea in materia di sviluppo del capitale umano: essa persegue la finalità di aiutare i Paesi in transizione e in via di sviluppo a sfruttare il potenziale delle proprie risorse umane mediante la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e mercato del lavoro.

Osserva che la Fondazione è dotata di un bilancio autonomo di circa 20 milioni di euro annui, con entrate provenienti essenzialmente da un contributo dell'Unione Europea: l'Italia ne sostiene le attività tramite contributi volontari a valere sui fondi della cooperazione allo sviluppo; l'ETF è dotata di personalità giuridica ed impiega oltre 120 unità di personale, mentre i suoi organi statuari sono il Consiglio di Amministrazione e il Direttore. Evidenzia, quindi, che l'Accordo in esame (che si compone di un preambolo e di 15 articoli), tenuto conto della riforma della disciplina statutaria del personale in servizio presso le istituzioni dell'Unione

europea (introdotta dal regolamento n. 723/2004 del Consiglio), mira a rivedere l'Accordo di sede fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994 (con due scambi di note) e ratificato dall'Italia ai sensi della legge n. 111 del 1997, volto proprio a regolare i rapporti tra la Fondazione e l'Italia, che la ospita a Torino.

Passando ad esaminare il contenuto del presente accordo – che ricalca il modello dell'Accordo sottoscritto tra l'Italia e l'Autorità per la sicurezza alimentare (EFSA), avente sede a Parma, il 27 aprile 2004 e ratificato dall'Italia con la legge n. 17 del 2006 – ritiene sia di un certo rilievo, anche per quanto concerne le competenze della XI Commissione, l'articolo 11, mutuato dall'articolo 11 del vigente Accordo di sede, che indica la composizione e lo status giuridico del personale della Fondazione. Fa notare che la ridefinizione delle figure professionali e dello stato giuridico del personale della Fondazione, è avvenuta (come sopra richiamato) in seguito alla riforma della disciplina statutaria del personale in servizio presso le istituzioni dell'Unione europea, ossia dal regolamento (CE, Euratom) n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004 che ha introdotto la nuova categoria di agente contrattuale, sostituendo, al termine del 2007, la previgente figura dell'agente ausiliario. Evidenzia che ciò ha reso necessaria la ridefinizione dei rapporti fra la Fondazione europea e l'Italia, e dunque la necessità di una revisione dell'accordo di sede; le modifiche apportate al vigente Accordo di sede riguardano, in particolare, l'introduzione, al comma 1, delle figure di « agente a contratto » ed « esperto nazionale in formazione professionale (ENFP) » e l'eliminazione della figura di « agente ausiliario », in conformità alle modifiche intervenute a livello dell'Unione europea; sono state inoltre eliminate, dalla categoria di personale esterno, le figure dell'esperto a contratto e dell'incaricato di studi. Fa, altresì, presente che tale articolo, ai commi 2 e 3, stabilisce che i privilegi e le immunità concessi al personale della Fondazione mirano unicamente a garantire il funzionamento senza osta-

coli della Fondazione e l'indipendenza delle persone che ne fruiscono, prevedendo, in particolare, che i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti a contratto della Fondazione, tra l'altro, sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla Fondazione; in questo caso, il vigente Accordo di sede è stato modificato, in linea con l'Accordo con l'EFSA (Autorità per la sicurezza alimentare), nel senso di eliminare la previsione per cui non si tiene conto dei redditi esenti per il calcolo delle imposte su altri redditi.

Mette, quindi, in evidenza l'articolo 12, mutuato dall'articolo 12 del vigente Accordo di sede, che dispone che i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti a contratto sono iscritti al regime di sicurezza sociale dell'Unione europea, mentre gli agenti a contratto con contratto di durata inferiore ad un anno possono optare tra l'iscrizione al regime di sicurezza sociale dell'Unione europea e il regime di sicurezza sociale dell'ultimo Paese di iscrizione. Osserva che si prevede, altresì, che gli agenti locali sono iscritti al regime italiano di sicurezza sociale e i contributi previsti dalla normativa in vigore sono corrisposti dalla Fondazione, salvo che, in quest'ultimo caso, la Fondazione è esente dall'obbligo di versamento dei contributi dovuti agli istituti italiani di sicurezza sociale e da quelli relativi all'assicurazione contro le malattie sulle retribuzioni corrisposte dalla Fondazione, o a suo nome, al proprio personale. Prende atto che il personale di cittadinanza italiana è tenuto comunque a versare i contributi d'assicurazione contro le malattie relativi ai redditi riportati nella dichiarazione fiscale annuale, e non versati dalla Fondazione, o a suo nome. Infine, fa presente che l'articolo 13 (recante disposizioni particolari), mutuato dall'articolo 13 del vigente Accordo di sede e riformulato in linea con l'Accordo con l'EFSA, dispone, al comma 1, circa l'impegno della Fondazione a informare le autorità italiane ogniqualvolta un membro del personale prenda servizio o termini le proprie funzioni e a comunicare alle stesse, almeno una volta

l'anno, l'elenco del personale di cui all'articolo 11, comma 1, dei coniugi e dei familiari a loro carico. Osserva che, sulla base di tale elenco, il Ministero degli affari esteri rilascerà ai funzionari, agli agenti temporanei, agli agenti a contratto e agli agenti locali della Fondazione, ai loro coniugi e ai familiari a loro carico, agli esperti nazionali distaccati e agli esperti nazionali in formazione professionale una speciale carta d'identità che attesti che il titolare di tale carta è un funzionario della Fondazione o il coniuge o il familiare a carico di tale funzionario (comma 2).

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e valutate positivamente le sue finalità, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della XI Commissione. Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.**

**Testo unificato C. 1934 Froner, C. 2077 Anna Teresa Formisano, C. 3131 Buttiglione, C. 3488 Della Vedova, C. 3917 Quartiani.**

(Parere alla X Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, osserva che la XI Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per quanto di competenza, sul testo unificato delle proposte di legge n. 1934 e abbinate, elaborato dalla X Commissione nell'ambito di un Comitato ristretto appositamente costituito e adottato come testo base per il prosieguo dell'esame nella seduta del 20 luglio 2011: tale testo, al quale sono state apportate talune modifiche nel corso dell'esame degli emendamenti nella seduta del 30 novembre 2011, è stato successivamente tra-

smesso alle Commissioni chiamate ad esaminarlo in sede consultiva, per l'espressione del prescritto parere. Al riguardo, nel segnalare che il provvedimento risulta iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana, evidenzia che la sua finalità prioritaria è quella di dettare una disciplina organizzativa e associativa delle professioni non organizzate in ordini o collegi, realizzando un sistema di regole in materia in grado di garantire un doppio livello di tutela a vantaggio delle professioni e dei consumatori. Osserva altresì che per « professione non organizzata in ordini o collegi », ai fini del presente provvedimento, si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Passando, dunque, a esaminare il contenuto del provvedimento, rileva che esso prevede – per il perseguimento delle finalità in precedenza esposte – la possibilità di costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Fa notare che si dispone altresì la possibilità di costituire forme aggregative delle associazioni, nonché di realizzare un sistema di pubblicità e di attestazione (circa il possesso di determinati requisiti), secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità, proprio al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, promuovendo inoltre la certificazione di conformità a norme tecniche uniformi e condivise, definite sulla base degli indirizzi europei.

Ritiene di particolare interesse per la XI Commissione le disposizioni contenute all'articolo 1, comma 4, laddove si prevede che la professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente; nell'ipotesi di lavoro dipendente, tale comma prevede che i contratti di lavoro collettivi ed individuali contengano apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio del professionista, nonché l'assenza di conflitti di interessi anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale. Significativo, a suo avviso, appare anche l'articolo 5, che, nel disciplinare gli elementi informativi di cui le associazioni professionali devono assicurare la conoscibilità, fa riferimento, tra l'altro, ad eventuali requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riguardo ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'eventuale obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei limitati profili di competenza della XI Commissione, propone di esprimere un parere favorevole sul testo unificato in esame.

Giulio SANTAGATA (PD), pur comprendendo la legittima aspirazione di offrire una maggiore tutela ai consumatori, esprime anzitutto dubbi sulla tendenza del legislatore a regolamentare la materia delle professioni attraverso una capillare disciplina, che preveda la creazione di albi ed elenchi appositi, osservando, peraltro, che, nel caso di specie, ci si astiene dall'intervenire su aspetti fondamentali del lavoro autonomo, quali, ad esempio, quelli connessi alle forme di previdenza. Rileva, in particolare, che si sarebbe aspettato misure specifiche proprio sul tema della tutela pensionistica, tenuto conto che i lavoratori autonomi in questione – gravati da forti oneri contributivi e fiscali che non possono scaricare, neanche per una parte, sul cliente – sono privi di un ente previ-

denziale di riferimento e di una adeguata forma di sostegno.

Auspica, pertanto, che il relatore possa includere nella propria proposta di parere una osservazione in merito a tale questione, affinché la Commissione competente in sede referente possa valutare la possibile estensione dell'intervento sulla materia delle professioni non organizzate in ordini o collegi anche all'importante aspetto della previdenza, rendendo meno penalizzante il regime pensionistico di tali lavoratori.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, in considerazione dei rilievi svolti dal deputato Santagata, presenta una nuova versione della propria proposta di parere (*vedi allegato*), nel cui ambito ha ritenuto opportuno includere una specifica osservazione sull'argomento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova versione della proposta di parere favorevole con osservazione, testé formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 10.55.**

#### AUDIZIONI

*Martedì 6 dicembre 2011. – Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Intervengono il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Michel Martone.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero, sulle linee programmatiche del dicastero per le parti di competenza.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attra-

verso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare e sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il Ministro Elsa FORNERO svolge una relazione sull'argomento oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Cesare DAMIANO (PD). Dopo interventi sulle modalità di svolgimento dei lavori della Commissione da parte dei deputati Silvano MOFFA, *presidente*, e Massimiliano FEDRIGA (LNP), intervengono, altresì, per svolgere ulteriori considerazioni e quesiti, i deputati Michele SCANDROGLIO (PdL), Massimiliano FEDRIGA (LNP) e Luigi MURO (FLpTP).

Intervengono, quindi, a più riprese, sulla questione del seguito dell'audizione odierna, i deputati Silvano MOFFA, *presidente*, Cesare DAMIANO (PD), Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP) e Massimiliano FEDRIGA (LNP).

Dopo che il Ministro Elsa FORNERO ha fornito la propria disponibilità a proseguire l'audizione odierna a partire dalle ore 18, il presidente Silvano MOFFA avverte che la seduta sarà conseguentemente sospesa.

**La seduta, sospesa alle 14.50, è ripresa alle 18.**

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che – ove non fosse possibile esaurire nella corrente seduta gli interventi previsti – il seguito dell'audizione del Ministro è già stato programmato per la giornata di martedì 13 dicembre.

Intervengono, quindi, per formulare ulteriori quesiti e osservazioni, i deputati Giuliano CAZZOLA (PdL), Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), Giulio SANTAGATA (PD) e Gabriella GIAMMANCO (PdL), nonché Marialuisa GNECCHI (PD), a più riprese, per brevi precisazioni.

Il Ministro Elsa FORNERO replica ai quesiti posti.

Dopo talune richieste di chiarimento dei deputati Cesare DAMIANO (PD) e Teresa BELLANOVA (PD), il Ministro Elsa FORNERO rende ulteriori precisazioni.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 6 dicembre 2011.*

**Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. (Testo unificato C. 1934 Froner, C. 2077 Anna Teresa Formisano, C. 3131 Buttiglione, C. 3488 Della Vedova, C. 3917 Quartiani).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1934 Froner, C. 2077 Anna Teresa Formisano, C. 3131 Buttiglione, C. 3488 Della Vedova, C. 3917 Quartiani, recante disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare eventuali misure in grado di rendere meno penalizzante il regime previdenziale dei professionisti di cui alla presente proposta di legge.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della salute sulle linee programmatiche del suo dicastero (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio*) ..... 110

#### AUDIZIONI

*Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Renato Balduzzi.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

#### Audizione del Ministro della salute sulle linee programmatiche del suo dicastero.

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito. Introduce quindi l'audizione.

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al presidente di valutare la possibilità di procedere alla rilevazione delle presenze dei deputati in Commissione con modalità operative diverse da quelle sin qui adottate, possibilmente facendo circolare l'apposito modo tra i banchi, al fine di consentire un più ordinato svolgimento dei lavori.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, assicura che la presidenza valuterà il problema sollevato dall'onorevole Patarino, ferma restando la disciplina della rilevazione delle presenze in Commissione, stabilita dall'Ufficio di Presidenza e dai deputati Questori.

Il ministro Renato BALDUZZI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni Giuseppe PALUMBO, *presidente*, e i deputati Lucio BARANI (PdL), Domenico DI VIRGILIO (PdL), Luciana PEDOTO (PD), Anna Margherita MIOTTO (PD), Vincenzo D'ANNA (PT), Paola BINETTI (UdCpTP), Carmine Santo PATARINO (FLpTP), Antonio PALAGIANO (IdV) e Laura MOLTENI (LNP).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ringrazia il ministro Balduzzi per l'esauriente relazione svolta e, constatata l'imminenza di votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 15.45.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori .....	111
Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Atto n. 426 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	112

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Atto n. 407.	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> . Atto n. 408. (Alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento e conclusione – Rilievi espressi</i> ) .....	113
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di rilievi del relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	120
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di rilievi del relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	121
Sui lavori della Commissione .....	113

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	113
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge n. 201 del 2011: Disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	113
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta di parere presentata dal relatore</i> ) .....	123
ALLEGATO 4 ( <i>Nuova formulazione della proposta di parere presentata dal relatore e approvata dalla Commissione</i> ) .....	124

##### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

**La seduta comincia alle 13.**

##### Sull'ordine dei lavori.

Teresio DELFINO (UdCpTP) chiede al Presidente di prevedere che la Commis-

sione sia convocata in orario « consolidato », preferibilmente alle ore 14.

Paolo RUSSO, *presidente*, accoglie volentieri la sollecitazione del collega Delfino, ma fa presente che, per quanto riguarda la seduta odierna, la convocazione al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea è stata motivata dalle incertezze sull'andamento dei lavori dell'Assemblea nella giornata.

**Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura.**

**Atto n. 426.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che il Presidente della Camera ha comunicato che lo schema di decreto legislativo, non essendo corredato dai prescritti pareri della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio di Stato, è stato assegnato in considerazione del termine stabilito per l'esercizio della delega. Il Presidente della Camera ha conseguentemente richiamato l'esigenza che la Commissione non si pronunci prima che siano stati trasmessi i suddetti pareri.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema in esame attua l'articolo 28 della legge comunitaria 2009 (legge 4 giugno 2010, n. 96), che prevede che il Governo, per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/2006, dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato nonché del regolamento (CE) n. 1005/2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per il riassetto, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un unico testo normativo.

Lo schema di decreto legislativo appare a suo giudizio un provvedimento utile ed opportuno, soprattutto perché finalizzato ad un riordino normativo che dovrà consentire di superare alcune incertezze in-

terpretative, più volte segnalate anche dalle organizzazioni del settore.

In particolare, sottolinea che il Titolo I (articoli 1-6), relativo all'attività di pesca ed acquacoltura, rivede talune definizioni relative alla pesca professionale, all'acquacoltura, all'imprenditore ittico, al giovane imprenditore ittico e alla pesca non professionale, che generano frequentemente difficoltà applicative.

Il Titolo II definisce il sistema sanzionatorio, distinguendo tra comportamenti qualificati contravvenzioni (articoli 7-9) e quelli che configurano illeciti amministrativi (articoli 10-13), stabilendo altresì per entrambi le sanzioni principali, quelle accessorie, e quali siano le « infrazioni gravi », sanzionate con il sistema a punti introdotto dall'articolo 14 e seguenti. In proposito, ricorda che sulla materia è intervenuta una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha condannato l'Italia per non avere provveduto a controllare, ispezionare e sorvegliare in modo adeguato l'esercizio della pesca, con particolare riferimento alle disposizioni sulle reti da posta derivanti. Ricorda altresì che la commissione si è occupata della questione in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2010 (S. 2322-B), attualmente all'esame del Senato, dove sono previste, all'articolo 13, apposite disposizioni al fine di adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte. Lo schema di decreto legislativo dovrebbe consentire il pieno superamento delle criticità rilevate.

Fa poi presente che sono pervenute alcune richieste di audizione, che la Commissione potrebbe svolgere, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è assegnato con riserva di acquisire i pareri della Conferenza Stato-regioni e del Consiglio di Stato.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.05.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Atto n. 407.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance.**

**Atto n. 408.**

(Alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento e conclusione – Rilievi espressi).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi in titolo, rinviato nella seduta del 29 novembre 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta era stata rilevata l'esigenza di conoscere l'orientamento del nuovo Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in merito ai testi in esame, in quanto presentati dal precedente Governo. Al riguardo, informa che il Ministro Catania ha comunicato l'interesse a che i testi, il cui contenuto conferma di condividere, siano posti all'esame della Commissione, per la relativa pronuncia, quanto più celermente possibile, al fine di consentire la più spedita funzionalità della riordinata amministrazione.

Francesco BIAVA (PdL), *relatore*, illustra le sue proposte di rilievi in merito ai due schemi di regolamento in esame (*vedi allegati 1 e 2*).

La Commissione approva infine, con distinte votazioni, le proposte di rilievi relative all'atto del Governo n. 407 e all'atto del Governo n. 408.

**Sui lavori della Commissione.**

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 18, per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia economica, che sarà oggi presentato alla Camera.

**La seduta termina alle 13.20.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.40

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 18.30.**

**Decreto-legge n. 201 del 2011: Disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.**

**C. 4829 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Teresio DELFINO (UdCpTP), *relatore*, osserva che il decreto-legge in esame, sottoposto all'approvazione del Parlamento per la sua conversione in legge, reca disposizioni d'interesse del settore agricolo che incidono, come peraltro previsto dall'impianto fondamentale del provvedi-

mento, soprattutto per la parte di contenimento della spesa pubblica. È tuttavia anche presente, seppure limitato all'anno 2012, un incremento delle risorse destinate all'AGEA, che possono ben essere qualificate di sostegno al settore primario.

Tra le disposizioni in materia di maggiori entrate di interesse del settore primario, si colloca l'articolo 13, che anticipa al 2012 – in via sperimentale fino al 2014 e a regime dal 2015 – l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), istituita e disciplinata dal decreto legislativo sul federalismo municipale (14 marzo 2011, n. 23). La base imponibile di tale imposta sarà data (comma 3) dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo n. 504 del 1992, completato dalle disposizioni di cui ai commi 4 (per i fabbricati) e 5 (per i terreni agricoli) dello stesso articolo 13 del provvedimento in esame. Pertanto, il valore dei terreni agricoli sarà costituito dall'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto – vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, e rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge n. 662 del 1996 – cui andrà applicato un moltiplicatore pari a 120 (comma 5). Attualmente l'articolo 5, comma 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 prevede che per i terreni agricoli, iscritti in catasto, la base imponibile ICI sia data dal reddito dominicale, rivalutato del 25 per cento, moltiplicato per 75.

È poi prevista una riduzione dell'imposta sui fabbricati rurali, laddove con il comma 6 si stabilisce che l'aliquota di base dell'imposta sia pari allo 0,76 per cento e con il comma 8 si prevede una riduzione allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, attribuendo peraltro ai comuni la facoltà di ulteriormente ridurre l'aliquota allo 0,1 per cento.

Infine, con il comma 21, è posticipato al 31 marzo 2012 (dal precedente 30 settembre 2011) il termine per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati all'Agenzia del territorio.

Destinato invece ad una riduzione di spesa legata ai costi degli apparati è l'articolo 21, che al comma 10 dispone la soppressione di un soggetto attivo nel settore primario: l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI). Il comma 10 dispone, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto, la soppressione e messa in liquidazione dell'EIPLI, da tempo amministrato da un Commissario straordinario.

Va rammentato in proposito che l'ente era stato incluso, già con l'articolo 2, comma 636, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), nell'elenco degli enti da riordinare o sopprimere per finalità di riduzione delle spese di funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Tale norma è stata sì abrogata dal decreto-legge n. 112 del 2008 (cosiddetto «taglia enti»), ma l'articolo 26 dello stesso decreto disponeva la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del 31 marzo 2009, non fossero stati emanati i regolamenti di riordino di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007. Alla soppressione dell'ente non si è in realtà mai proceduto, dal momento che sono intervenuti provvedimenti di proroga del termine: posticipato una prima volta al 31 marzo dell'anno successivo, poi alla fine dello stesso anno 2010, quindi al 31 dicembre 2011. Va anche precisato che la norma che ha concesso l'ultima proroga – l'articolo 2, comma 2-*quinqüesdecies*, del decreto-legge n. 225 del 2010 – ha stabilito che, in caso di soppressione, la responsabilità dello Stato debba essere limitata all'attivo, in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa.

Il comma 11 regola la fase di soppressione dell'ente, che deve essere realizzata entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Alle regioni spetta il compito di individuare o costituire il soggetto al quale saranno trasferite le sue funzioni, con le relative risorse umane e strumentali, nonché tutti i rapporti attivi e passivi. Deve essere garantita l'occupazione dei titolari di un rapporto di lavoro a tempo inde-

terminato con l'ente soppresso. Le disposizioni approvate assicurano che dalla soppressione dell'ente non derivino effetti sui saldi di finanza pubblica.

Ancora destinata ad una riduzione della spesa è la revisione delle norme sui regimi pensionistici scritta all'articolo 24, che con il comma 23 ridetermina le aliquote contributive dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS, progressivamente innalzandole. Le nuove tabelle, per il finanziamento l'una e per il computo l'altra, si applicano a decorrere dal 1° gennaio del 2012.

Il provvedimento, nella parte destinata alla riduzione del debito pubblico, rivede anche le norme appena varate con la legge di stabilità 2012 sull'alienazione dei terreni agricoli di proprietà pubblica. Più precisamente l'articolo 27 novella (con il comma 3) l'articolo 7 della legge n. 183 del 2011, che ha introdotto le disposizioni destinate a consentire la dismissioni di terreni agricoli dello Stato o di enti pubblici nazionali, attribuendo ai giovani un diritto di prelazione nel processo di alienazione. Le modifiche e integrazioni apportate al citato articolo 7 sono dirette fondamentalmente ad una più chiara lettura della attuale disciplina. La modifica apportata al comma 1 e quelle apportate al comma 4 rendono omogenea la definizione dell'oggetto dell'alienazione, che viene individuato nei terreni a vocazione agricola e agricoli, siano essi statali o degli enti territoriali. Il precedente testo faceva riferimento alternativamente a terreni « a vocazione agricola », o « aventi destinazione agricola ». La modifica apportata al comma 2 chiarisce che la devoluzione allo Stato di una quota della eventuale rivalutazione dei terreni alienati va applicata alle sole dismissioni operate in base allo stesso articolo 7. Il capoverso aggiunto infine al comma 1, stabilisce che il prezzo dei terreni da alienare, che determina il ricorso alla procedura di assegnazione con asta pubblica o a trattativa privata, vada determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al testo unico in materia di

espropriazione per pubblica utilità (decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001).

È stata infine ritenuta una esigenza indifferibile l'aumento delle risorse destinate all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), disposto dall'articolo 30. Il comma 4 reca, per il solo 2012, un incremento pari a 40 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa quantificata nella tabella C della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011), destinata al decreto legislativo n. 165 del 1999, di istituzione dell'AGEA. I 40 milioni di euro si riverseranno sul capitolo 1525 dello stato di previsione del dicastero dell'economia e delle finanze, nel quale sono iscritti per il 2012 poco meno di 61 milioni. Per la copertura dell'onere si attinge alle risorse del Fondo istituito dall'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, e destinato al finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

Si riserva infine di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) osserva che il decreto-legge in esame avrebbe dovuto contenere nel titolo solo il riferimento al consolidamento dei conti pubblici, considerato che il suo contenuto non giustifica anche il riferimento alla crescita e all'equità.

Infatti, il decreto sottrae risorse al comparto primario, chiamato ad offrire un pesante contributo sul piano fiscale e contributivo, mentre l'unica ad avere risorse aggiuntive è l'AGEA, senza che ne siano chiarite le ragioni. In particolare, con l'IMU saranno colpiti anche gli immobili rurali finora esenti, compresi quelli strumentali rispetto all'attività agricola, mentre la rivalutazione dei terreni agricoli comporterà un raddoppio del peso fiscale per coloro che già erano tenuti a pagare. Inoltre, per la sua parte politica appare soprattutto inaccettabile che sia colpita in questo modo la proprietà privata.

Ricorda infine di aver assistito a numerosi dibattiti sulle manovre economiche in questa legislatura, nei quali si lamentavano i tagli per il settore agricolo. Si sarebbe perciò aspettato, di fronte a questa manovra ben più pesante, maggiore coraggio e maggiore onestà intellettuale, anche dal relatore.

Massimo FIORIO (PD) osserva preliminarmente che la manovra presentata oggi avrebbe richiesto un esame più approfondito e tempi di analisi più adeguati. Sarebbe pertanto stato preferibile prevedere una riunione della Commissione nella giornata di domani, anche per un senso di rispetto verso i cittadini.

Per quanto riguarda il comparto primario, sottolinea che alcune novità introdotte dal decreto rischiano di avere pesanti ripercussioni. Invita perciò le forze politiche a non procedere per *slogan* di impatto mediatico e a non cercare di garantirsi una rendita di posizione politica.

Osserva quindi, con riferimento alle misure per la crescita, che il suo gruppo si attendeva che le stesse fossero applicabili anche alle imprese agricole, mentre si deve constatare che ancora una volta viene meno l'attenzione per il settore agricolo. Si tratta perciò di affrontare una « battaglia culturale », cui potrebbe contribuire l'autorevolezza del lavoro della Commissione.

In merito all'IMU, sottolinea che il modo in cui è stata impostata la relativa disciplina comporta che oggi tale imposta abbia un campo di applicazione diverso dall'ICI e finisca per colpire anche immobili prima esenti. Al riguardo, ritiene che sarebbe stato necessario intervenire nella fase di impostazione dell'IMU, avviata già molti mesi fa, mentre oggi non si può che richiamare l'attenzione sulle serie conseguenze che essa produce per le imprese agricole. In particolare, i mezzi di produzione non possono essere assimilati agli altri immobili.

Vincenzo TADDEI (PT) ritiene necessario, senza entrare nel merito complessivo del provvedimento, soffermarsi in partico-

lare sull'articolo 21, che dispone la soppressione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI). Ricorda infatti che tale ente – che gestisce l'uso di una dotazione dieci miliardi di metri cubi di acqua, raccolti negli invasi di competenza dell'ente – assicura l'approvvigionamento idrico della Basilicata e della Puglia e di alcuni territori della provincia di Avellino. Ricorda altresì che, secondo quanto già disposto dalla legge, le sue competenze dovevano essere trasferite ad una società composta dallo Stato e dalle tre regioni interessate. Poiché tale percorso è stato già avviato, ritiene che la soppressione dell'ente sia incongrua con quanto stabilito dalla legge, che ne ha viceversa già previsto il risanamento senza costi aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Gian Pietro DAL MORO (PD) segnala la necessità di acquisire le tabelle relative agli effetti finanziari delle singole disposizioni e la documentazione illustrativa relativa allo stanziamento in favore dell'AGEA.

Paolo RUSSO (PdL), *presidente*, assicura che la documentazione richiesta sarà subito distribuita.

Giuseppe RUVOLO (PT) manifesta imbarazzo per il fatto di non poter esprimere una posizione compiuta senza tenere conto del carico di responsabilità che le forze politiche sono chiamate ad assumere su di sé di fronte ad un provvedimento di tale importanza. Ciononostante, ritiene necessario che la Commissione inviti il Governo a rivedere la propria posizione relativa all'aumento della rendita fondiaria, in modo da dimezzarlo. A tale proposito, ricorda che la Commissione in molteplici occasioni ha saputo trovare una posizione di sintesi unitaria e la invita in questa particolare contingenza a ritrovare unità per proporre almeno il dimezzamento della misura proposta, anticipando che, in tal caso, la sua parte politica esprimerà un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Angelo ZUCCHI (PD) invita a contestualizzare il dibattito rispetto al difficile momento che sta vivendo il Paese. Sottolinea infatti che, pur se la Commissione è naturalmente orientata a far valere le ragioni e gli interessi del settore primario, sarebbe sbagliato non tener conto del percorso che ha portato le forze politiche alla situazione odierna e del significato complessivo del provvedimento.

Invita perciò ad uno sforzo di onestà intellettuale. Se infatti la manovra in esame è un « colpo », si consideri che fuori di qui ci sono molte situazioni esplosive e che quello che oggi si registra qui può apparire poca cosa rispetto a quello che sta accadendo nel Paese. Il provvedimento in esame appare a molti insostenibile, ma occorre anche riconoscere che la situazione esistente, se protratta senza intervenire, avrebbe rischiato di produrre una realtà ben peggiore di quella che consegue dai gravi sacrifici di cui si discute.

Per questi motivi, ritiene che rivendicare oggi una verginità politica e ricercare facile consenso sia espressione di una politica per *slogan* piuttosto che di una politica che fa esercizio di sforzo per il bene del Paese.

Nel merito, il suo gruppo è consapevole che la parte di interesse agricolo del decreto non è soddisfacente. Esso contiene misure utili alla crescita, che tuttavia non riguardano le imprese agricole, in ragione del modo con il quale le stesse costruiscono i bilanci e organizzano la loro attività economica. Ritiene quindi necessario intervenire su questo tema, auspicando che il Governo, pur insediato da poco, sappia segnalare i rischi di esclusione del comparto primario. Occorre anche riflettere sull'esigenza di un trattamento fiscale diverso per i beni immobili che costituiscono mezzi di produzione.

Ricorda quindi che da tempo l'agricoltura aspetta interventi di governo, fondati su adeguate risorse finanziarie. Tuttavia, sino ad oggi, ciò non è avvenuto e il suo gruppo lo ha costantemente ribadito. Anzi, si è negata l'esistenza stessa della crisi, per scoprirla poi improvvisamente, con la con-

seguenza di dover arrivare oggi a provvedimenti che non risparmiano nessuno.

In sintesi, la sua parte politica probabilmente avrebbe costruito una manovra economica diversa e approverà questa manovra con qualche sforzo. Al Governo chiede in ogni caso che – grazie al nuovo Ministro ben più competente dei suoi predecessori – sappia rappresentare al meglio l'agricoltura italiana in ambito europeo e si impegni per impostare un nuovo modello di agricoltura, cogliendo l'occasione della nuova politica agricola comune come un'opportunità irrinunciabile.

Viviana BECCALOSSO (PdL), nell'esprimere disappunto per la scarsità dei tempi a disposizione per l'esame del provvedimento, manifesta contrarietà per le misure riguardanti la tassazione degli immobili rurali, che non hanno tenuto conto dell'esigenza di far pagare tutti, salvaguardando viceversa il patrimonio immobiliare dei sindacati o della Chiesa cattolica. Preannuncia pertanto la presentazione presso le Commissioni di merito di emendamenti volti a sanare tali lacune.

Non condivide poi le critiche in merito all'erogazione di 40 milioni di euro all'AGEA, trattandosi di un ente che svolge una importante funzione proprio con riferimento al mondo agricolo.

Osserva inoltre che, mentre era prevedibile che il Governo operasse risparmi di spesa attraverso la soppressione di alcuni enti, ha dovuto però constatare che lo stesso Governo non è stato in grado di superare talune resistenze e di sopprimere alcuni enti agricoli che si rivelano come semplice fonte di spesa senza alcun ritorno per il mondo agricolo.

Ritiene poi che rappresenti una nota positiva la vendita dei terreni agricoli di proprietà pubblica, specialmente per l'attenzione rivolta ai giovani agricoltori, pur dovendo constatare che essa risulta essere la sola misura agricola di un certo rilievo.

In ogni caso, nonostante tali rilievi, preannuncia che il suo gruppo voterà a favore della proposta del relatore, che certamente saprà raccogliere i contributi emersi dal dibattito.

Sabrina DE CAMILLIS (Pdl) fa presente che il suo intervento in Commissione è motivato dal fatto che in tale sede ha la possibilità di esprimere pubblicamente le sue preoccupazioni non solo relative al momento che il Paese sta vivendo, ma anche sulle conseguenze del provvedimento in esame. Osserva inoltre, come già detto da altri colleghi, che il senso di responsabilità non consente di fare altro che dire di sì a questa manovra, anche se per il settore agricolo occorrerebbe una rivoluzione culturale. Tale settore è infatti in grave sofferenza e non è in condizioni di contribuire come richiesto, soprattutto dalle disposizioni sulla rivalutazione delle rendite fondiari.

Osserva poi che se il Governo fosse stato presente avrebbe potuto meglio conoscere gli indirizzi della Commissione su alcune questioni che dovranno essere affrontate. In primo luogo, ricorda gli impegni assunti per il settore bieticolo-saccarifero, più volte sollecitati dalla Commissione Agricoltura, e ripetutamente riconfermati dal Governo stesso, seppure non siano stati seguiti da alcuna misura concreta.

Con riferimento all'intervento del deputato Zucchi, che ha invitato a non assumere iniziative di valore solo mediatico, osserva che alcune delle misure contenute nel provvedimento, che avrebbero dovuto essere scelve da tentazioni mediatiche, proprio per la natura di questo Governo, sono in realtà prive di significato economico, ma connotate da elementi di valore mediatico.

Altre misure non tengono conto degli effetti concreti che produrranno. Cita tra queste quella relativa all'innalzamento dei costi dei noleggi dei posti-barca, considerato che i proprietari delle imbarcazioni potranno facilmente evitare la tassazione spostando i propri mezzi nei porti esteri e provocando così una riduzione del gettito fiscale derivante da questa fonte.

Considera poi che mandare a casa gli eletti dal popolo nelle province costituisca un atto di arroganza, che è stato poi evitato anche per intervento del Capo dello

Stato, poiché si tratta di misura che non può che avere efficacia a partire dal termine del mandato elettorale.

In conclusione, annuncia che voterà a favore del provvedimento, anche se non lo condivide pienamente, perché ritiene necessario partecipare ad un'azione che tenta di salvare il futuro del Paese. Sottolinea tuttavia che se questi sforzi non saranno accompagnati dagli interventi necessari in sede di Unione europea, l'Italia subirà un grave colpo, senza che vi siano soluzioni per un problema che riguarda l'intera Europa.

Teresio DELFINO (UdCpTP), *relatore*, premesso che nel corso del dibattito i colleghi hanno offerto interessanti e condivisibili contributi, osserva tuttavia che ci si trova in una situazione in cui i margini di intervento sono obiettivamente limitati. Dichiara in proposito di condividere le considerazioni di carattere generale del collega Zucchi.

Precisa quindi che è comunque sua intenzione proporre di esprimere parere favorevole con alcune osservazioni che riprendono in gran parte indirizzi e contenuti già ampiamente condivisi dalla Commissione.

Per quanto riguarda lo stanziamento in favore dell'AGEA, pur precisando di non aver potuto compiere ulteriori approfondimenti, ricorda che tale ente svolge funzioni fondamentali in rapporto al mondo agricolo e che le risorse in questione sono dirette ad affrontare esigenze urgenti a fronte di impegni assunti e di attività svolte dall'ente stesso.

Una prima osservazione riguarda l'IMU, tema sul quale la Commissione dovrebbe invitare le Commissioni di merito e il Governo a temperare la disciplina per il settore agricolo, in quanto particolarmente onerosa per le aziende agricole; in particolare, occorrerebbe richiamare il regime già previsto dalla normativa sull'ICI per quanto riguarda le agevolazioni per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, per i beni strumentali, e per le aree svantaggiate.

Più complessa appare invece la proposta del deputato Ruvolo, che richiede un particolare approfondimento tecnico. In ogni caso, andrebbe sottolineato che i maggiori oneri per le imprese agricole costituiscono fattori negativi ai fini della loro competitività.

Per quanto riguarda la soppressione dell'EIPLI, si potrebbe recepire la proposta del collega Taddei, invitando ad una verifica della congruità della soppressione dell'EIPLI con il percorso di risanamento già previsto dalla legge, in accordo con le regioni interessate.

Infine, una ulteriore osservazione riguarda il progressivo innalzamento delle aliquote contributive. Al riguardo, pur comprendendo la tendenza all'omogeneità delle aliquote in un sistema contributivo, ricorda che l'omogeneità andrebbe valutata anche con riferimento al contesto europeo, visto che si tratta di fattori che influiscono sulla competitività delle aziende italiane.

In sintesi, la sua proposta mira ad evidenziare l'esigenza di temperare il peso della manovra sul settore primario, che già versa in una grave situazione di difficoltà.

Paolo RUSSO, *presidente*, sospende brevemente la seduta per consentire al rela-

tore di formalizzare la sua proposta di parere.

**La seduta, sospesa alle 19.30, è ripresa alle 19.45.**

Teresio DELFINO (UdCpTP), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 3*).

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede chiarimenti sulla seconda parte della prima osservazione contenuta nella proposta del relatore.

Massimo FIORIO (PD) invita il relatore a prevedere un'osservazione sul tema dell'estensione alle imprese agricole delle misure per la crescita.

Teresio DELFINO (UdCpTP), *relatore*, presenta una nuova formulazione della proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

La Commissione approva la nuova formulazione della proposta di parere favorevole con osservazioni presentata dal relatore.

**La seduta termina alle 19.50.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (Atto n. 407).**

**PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (atto n. 407);

premesso che:

il provvedimento sostituisce integralmente il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 129 del 2009, attualmente vigente, con il quale erano state attuate le prescrizioni dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008;

esso è, in particolare, volto a dare attuazione alle prescrizioni di cui all'articolo 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinqüies*, del decreto-legge n. 194 del 2009, che hanno previsto sia un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, sia la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando anche per esse un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico;

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento, nonché la rideterminazione delle

dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale;

**VALUTA FAVOREVOLMENTE**

lo schema in esame,

*con i seguenti rilievi:*

si segnala l'esigenza di prevedere la ricomposizione, all'interno del medesimo Dipartimento, delle funzioni concernenti i due pilastri della politica agricola comune, in modo da realizzare una maggiore coerenza nell'operato dell'Amministrazione in sede europea;

in merito alle competenze attribuite alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura dall'articolo 3, comma 2, lettera c), si invita il Governo a verificare la coerenza delle stesse con il quadro legislativo vigente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite al Corpo delle capitanerie di porto e al Reparto pesca marittima del medesimo Corpo;

si valuti l'opportunità di salvaguardare l'operatività del Consiglio nazionale dell'agricoltura, in considerazione della rilevanza delle funzioni svolte e dell'esiguità dei costi ad esso connessi;

valuti il Governo l'opportunità di adeguare il regolamento alle sopravvenute disposizioni di legge in materia di riduzione della spesa pubblica.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance (Atto n. 408).**

**PROPOSTA DI RILIEVI DEL RELATORE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della performance (atto n. 408);

premesso che:

lo schema di regolamento modifica il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 303, adeguandone il testo alle sopravvenute modifiche normative nonché all'esigenza di un migliore e più efficiente funzionamento dei medesimi uffici;

l'intervento normativo in questione è finalizzato altresì a dare attuazione all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, il quale prevede che ogni amministrazione si debba dotare di un organismo indipendente di valutazione della performance, in sostituzione del servizio di controllo interno, e all'articolo 7, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che ha disposto la soppressione del Comitato nazionale per il collegamento tra il Governo e la FAO,

trasferendo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tali funzioni;

l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento, nonché la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale;

**VALUTA FAVOREVOLMENTE**

lo schema in esame,

*con i seguenti rilievi:*

si sottolinea l'opportunità di integrare l'articolo 2, comma 6, del vigente regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2001, nel senso di aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e un vice capo dell'Ufficio legislativo », al fine di prevedere tale figura;

si segnala l'esigenza di prevedere, alle dirette dipendenze del Ministro, un ufficio di alta qualificazione diretto da un dirigente di prima fascia, cui affidare compiti di studio e valutazione in ordine alle linee di politica agricola. A tal fine,

per mantenere invariata la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, si ritiene possa essere soppresso il posto di direttore presso l'Ufficio di gabinetto previsto nello schema di regolamento;

valuti il Governo l'opportunità di assumere iniziative per ripristinare l'operatività del soppresso Comitato nazionale

italiano per il collegamento fra il Governo e la FAO, tenuto conto della rilevanza delle funzioni che ad esso erano assegnate;

valuti il Governo l'opportunità di adeguare il regolamento alle sopravvenute disposizioni di legge in materia di riduzione della spesa pubblica.

## ALLEGATO 3

**Decreto-legge n. 201 del 2011: Disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (C. 4829 Governo).****PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE**

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4829, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

preso atto che il provvedimento è finalizzato alla crescita, all'equità e al consolidamento dei conti pubblici;

rilevato che le disposizioni d'interesse del settore agricolo incidono, come peraltro previsto dall'impianto fondamentale del provvedimento, soprattutto per la parte di contenimento della spesa pubblica, nonché su altre questioni urgenti relative al settore;

richiamate, in particolare, le disposizioni concernenti: l'imposta municipale propria (IMU), il differimento del termine per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati, la soppressione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI), la rideterminazione delle aliquote contributive per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, modifiche e integrazioni delle norme sull'alienazione dei terreni agricoli di proprietà pubblica e l'aumento delle risorse destinate all'AGEA;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

si valuti l'esigenza di temperare per il settore agricolo la disciplina dell'IMU, in quanto particolarmente onerosa per le aziende agricole, richiamando il regime già previsto dalla normativa sull'ICI per quanto riguarda le agevolazioni per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali e per le aree svantaggiate. Si consideri in ogni caso l'opportunità di ridurre l'impatto della nuova disciplina al 50 per cento, per non compromettere la competitività del settore;

si valuti la congruità della soppressione dell'EIPLI con il percorso di risanamento già previsto dalla legge, in accordo con le regioni interessate;

con riferimento al progressivo innalzamento delle aliquote contributive per il settore agricolo, si valuti il forte impatto negativo dei nuovi oneri sulla competitività delle aziende agricole, tenendo conto che tali aliquote risultano ben più alte di quelle applicate nel contesto europeo.

## ALLEGATO 4

**Decreto-legge n. 201 del 2011: Disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (C. 4829 Governo).****NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAL RELATORE E APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4829, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

preso atto che il provvedimento è finalizzato alla crescita, all'equità e al consolidamento dei conti pubblici;

rilevato che le disposizioni d'interesse del settore agricolo incidono, come peraltro previsto dall'impianto fondamentale del provvedimento, soprattutto per la parte di contenimento della spesa pubblica, nonché su altre questioni urgenti relative al settore;

richiamate, in particolare, le disposizioni concernenti: l'imposta municipale propria (IMU), il differimento del termine per la presentazione delle domande di riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati, la soppressione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI), la rideterminazione delle aliquote contributive per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, modifiche e integrazioni delle norme sull'alienazione dei terreni agricoli di proprietà pubblica e l'aumento delle risorse destinate all'AGEA;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

si valuti l'esigenza di temperare per il settore agricolo la disciplina dell'IMU, in quanto particolarmente onerosa per le aziende agricole, richiamando il regime già previsto dalla normativa sull'ICI per quanto riguarda le agevolazioni per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali e per le aree svantaggiate. Si consideri in ogni caso l'opportunità di ridurre l'impatto della nuova disciplina, per non compromettere la competitività del settore;

si valuti la congruità della soppressione dell'EIPLI con il percorso di risanamento già previsto dalla legge, in accordo con le regioni interessate;

con riferimento al progressivo innalzamento delle aliquote contributive per il settore agricolo, si valuti il forte impatto negativo dei nuovi oneri sulla competitività delle aziende agricole, tenendo conto che tali aliquote risultano ben più alte di quelle applicate nel contesto europeo;

si valuti l'esigenza di estendere anche alle imprese agricole le agevolazioni previste dall'articolo 2 e in generale le misure per la crescita economica.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

**per l'attuazione del federalismo fiscale**

---

### **S O M M A R I O**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	125
---	-----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 6 dicembre 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
10.55 alle 11.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	126
Sull'ordine dei lavori .....	126
Audizione del direttore della Direzione Investigativa Antimafia, dottor Alfonso D'Alfonso .	126
Sulla rilevazione delle presenze dei deputati nei lavori parlamentari .....	127

*Martedì 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU. — Interviene il dottor Alfonso D'Alfonso, direttore della Direzione Investigativa Antimafia, accompagnato dal Capo di Gabinetto Tenente Colonnello Armando Bandinelli.*

#### **La seduta comincia alle 13.20.**

*(Si approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).*

#### **Sull'ordine dei lavori.**

Il PRESIDENTE, informato che il seguito dell'esame della relazione della

prima fase dei lavori non sarà svolto nell'odierna seduta, precisa che l'argomento sarà iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta, auspicando che la Commissione possa concluderlo in tale seduta. Comunica altresì che in tale seduta renderà una informativa sugli approfondimenti finora svolti dalla Commissione con il ciclo di audizioni sulle stragi di mafia del 1992-93, e sulle risultanze processuali dei vari filoni di indagine in corso sul tema, al fine anche di elaborare delle osservazioni conclusive.

#### **Audizione del direttore della Direzione Investigativa Antimafia, dottor Alfonso D'Alfonso.**

Il PRESIDENTE dà la parola al dottor Alfonso D'Alfonso, direttore della Direzione Investigativa Antimafia, perché possa riferire alla Commissione sulla attuale situazione della DIA, anche con riferimento agli organici e alla dotazione finanziaria.

Il dottor D'ALFONSO svolge la sua relazione, con interruzione della pubbli-

cità dei lavori e con alcuni passaggi in seduta segreta.

Il PRESIDENTE avverte che si ritorna alla pubblicità dei lavori.

Pongono quesiti gli onorevoli MARCHI e PAOLINI, i senatori LI GOTTI e LAURO, l'onorevole VELTRONI, il senatore SALTAMARTINI, l'onorevole NAPOLI, i senatori LEDDI e COSTA, gli onorevoli TASSONE e GARAVINI e il senatore DE SENA.

Risponde con separati interventi il dottor D'ALFONSO.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

**Sulla rilevazione delle presenze dei deputati nei lavori parlamentari.**

Interviene l'onorevole PAOLINI per segnalare che la rilevazione delle presenze in Commissione, prevista dalla nuova disciplina adottata dalla Camera dei deputati, non è estesa alle sedi bicamerali.

Il senatore CARUSO conviene sulla opportunità di approfondire la questione sollevata della rilevazione a fini amministrativi.

Il PRESIDENTE assicura che segnalerà la questione ai Presidenti di Assemblea.

**La seduta termina alle 15.20.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

#### S O M M A R I O

Esame della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore agroalimentare (relatori: on. Fava e on. Sani) *(Seguito dell'esame e approvazione)* ..... 128

*Martedì 6 dicembre 2011. – Presidenza del presidente Giovanni FAVA.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

Giovanni FAVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Esame della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore agroalimentare (relatori: on. Fava e on. Sani).**

*(Seguito dell'esame e approvazione).*

Giovanni FAVA, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 3 novembre 2011 d'intesa con l'on. Sani, relatore, ha presentato una proposta di relazione sulla contraffazione nel settore agroalimentare. Comunica che i relatori hanno apportato alcune integrazioni al testo che è stato conseguentemente riformulato e trasmesso a tutti i componenti della Commissione.

Intervengono, a più riprese, svolgendo considerazioni, i deputati Gabriele CIMADORO (IdV), Luca SANI (PD), *relatore*, e Giovanni FAVA, *presidente e relatore*.

Il deputato Giovanni FAVA, *presidente e relatore*, preso atto della presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di relazione. La Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di relazione in titolo.

Giovanni FAVA, *presidente e relatore*, non essendovi obiezioni, si riserva di procedere al coordinamento formale del testo approvato, che sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

#### **La seduta termina alle 14.20.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Disegno di legge recante Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2011. Esame C. 4623, Governo (Parere alla Commissione XIV) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione</i> ) .....	3
--	---

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Comunicazioni del Vicepresidente Pisicchio, sui lavori del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze .....	7
---	---

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

Comunicazioni del Presidente .....	14
Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche nei confronti del deputato Romano (Doc. IV, n. 24) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	14
AVVERTENZA .....	18

### COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5<sup>a</sup> Senato)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la coesione territoriale, Fabrizio Barca, sullo stato e le prospettive della politica di coesione e sviluppo ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera e dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento del Senato della Repubblica, e conclusione</i> ) .....	19
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (Attuazione del federalismo fiscale e V Camera)

INDAGINE CONOSCITIVA E AUDIZIONI:

Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione .....	20
Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante le modalità di sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi (atto n. 427) ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento della Camera dei deputati e dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, e conclusione</i> ) .....	20

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	23
---	----

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Variazioni nella composizione della commissione .....	23
Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell' <i>acquis</i> di Schengen (COM(2011)559 def.).	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM(2011)560 def.).	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne (COM(2011)561 def.) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	23

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, commi 8- <i>bis</i> , 8- <i>quater</i> e 8- <i>quinquies</i> , del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. Atto n. 407 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	26
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> , a norma dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto n. 408 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	27

## SEDE REFERENTE:

Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di <i>referendum</i> . C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	27
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. Testo unificato C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano, C. 4415 Governo e C. 4697 Sbrollini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 4697 Sbrollini</i> ) .....	28
Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calderisi, C. 4506 cost. Vassallo e C. 4682 d'iniziativa popolare ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	29
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 4716 Governo, approvato dalla 1 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	30

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Nuovo testo unificato C. 1934 Froner e abb. (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	30
Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia (Parere alla II Commissione) ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	31
Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica. C. 4166, approvata dalla 2 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e un'osservazione</i> ) .....	32
ALLEGATO (Parere approvato) .....	34

**II Giustizia**

## COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di opposizione al decreto ingiuntivo. Emendamenti C. 4305, approvata dalla 2 <sup>a</sup> Commissione del Senato .....	37
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione del Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse. C. 4568, approvata dalla 1 <sup>a</sup> Commissione del Senato, ed abb. (Parere alla I Commissione) ( <i>Rinvio del seguito dell'esame</i> ) ..	37
Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Testo unificato C. 1934 Froner e abbinate (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	37
Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. C. 3739 Volontè, C. 3858 Di Biagio, C. 3906 Di Stanislao e C. 3947 Schirru (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	38
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Croazia e il Governo della Repubblica italiana in materia di cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008. C. 3744 Rosato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010. C. 4710 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	40
Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida. C. 3901, approvata dalla 8 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	41
Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali. Nuovo testo C. 4663 Biasotti (Parere alla IX Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	42
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	45

## SEDE REFERENTE:

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	43
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....	46
Sui lavori della Commissione .....	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	44

**III Affari esteri e comunitari**

## SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione .....	50
Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. C. 4432, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	50

## RISOLUZIONI:

7-00738 Adornato: Sulla situazione dei diritti umani in Tibet ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00154</i> ) .....	52
ALLEGATO 1 ( <i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	57
7-00737 Nirenstein: Sul programma nucleare iraniano ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00155</i> ) .....	54
ALLEGATO 2 ( <i>Nuova formulazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	58

## SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio. C. 4710 Governo ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	56
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	56

**IV Difesa**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	60
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa. Atto n. 424 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	60

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Variazioni nella composizione della Commissione .....	64
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi (Atto n. 427) ( <i>Deliberazione</i> ) .....	64
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul decreto-legge recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici ( <i>Deliberazione</i> ) .....	65
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	65
AVVERTENZA .....	65

**VI Finanze**

SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione .....	68
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato. C. 4710 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	68
Sui lavori della Commissione .....	72
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM(2011)452 definitivo) e della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 2002/87/CE (COM(2011)453 definitivo) ( <i>Deliberazione</i> ) .....	74
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di razionalizzazione dell'utilizzo degli spazi da parte delle amministrazioni dello Stato. C. 4149 Comaroli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	74
RISOLUZIONI:	
7-00726 Barbato: Misure di politica tributaria per fronteggiare la crisi finanziaria ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	75
7-00731 Bernardo: Interventi nei settori dei giochi e dei tabacchi ( <i>Discussione e rinvio</i> ) ..	79
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-05762 Barbato: Ricadute negative sul corso dei rispettivi titoli azionari di vicende relative a società del gruppo Finmeccanica .....	82
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	85
5-05763 Lo Monte e Zeller: Applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte di registro e bollo sui mutui di scopo concessi a società <i>holding</i> per la riqualificazione di precedenti finanziamenti .....	82
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	87

5-05764 Fluvi: Problematiche conseguenti all'applicazione dell'imposta provinciale di trascrizione in proporzione alla potenza del veicolo .....	83
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	88
5-05791 Fugatti: Accertamenti della Guardia di finanza sul rilascio di documenti di certificazione dei corrispettivi a fronte di servizi professionali prestati al Presidente del Consiglio .....	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	84
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	89
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettera <i>a), b), c) e d)</i> , della citata legge n. 196 del 2009, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche. Atto n. 414 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	90
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere <i>e), f) e g)</i> della citata legge n. 196 del 2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del « Fondo opere » e del « Fondo progetti ». Atto n. 415 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	93
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.	
Audizione di rappresentanti di Federutility e di rappresentanti di Federambiente ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	96
Audizione di rappresentanti di Greenpeace e di rappresentanti della Fondazione per lo sviluppo sostenibile ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	97
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale con allegato fatto a Torino il 22 gennaio 2010. C. 4710 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	97
AVVERTENZA .....	98
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida. C. 3901, approvata dalla 8 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	99
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio 2010. C. 4710 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	100
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci ( <i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i> ) .....	101
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	101
AVVERTENZA .....	101

**X Attività produttive, commercio e turismo**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	102
---	-----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione .....	103
Sui lavori della Commissione .....	103
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a Torino il 22 gennaio. C. 4710 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	104
Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi. Testo unificato C. 1934 Froner, C. 2077 Anna Teresa Formisano, C. 3131 Buttiglione, C. 3488 Della Vedova, C. 3917 Quartiani (Parere alla X Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	105
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	109

## AUDIZIONI:

Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero, sulle linee programmatiche del dicastero per le parti di competenza ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	107
---	-----

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro .....	108
--	-----

**XII Affari sociali**

## AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della salute sulle linee programmatiche del suo dicastero ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	110
---	-----

**XIII Agricoltura**

## ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori .....	111
Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura. Atto n. 426 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	112

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Atto n. 407.	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e la disciplina dell'organismo indipendente di valutazione della <i>performance</i> . Atto n. 408. (Alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento e conclusione – Rilievi espressi</i> ) .....	113
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di rilievi del relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	120
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di rilievi del relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	121
Sui lavori della Commissione .....	113
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	113

**SEDE CONSULTIVA:**

Decreto-legge n. 201 del 2011: Disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. C. 4829 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	113
<i>ALLEGATO 3 (Proposta di parere presentata dal relatore)</i> .....	123
<i>ALLEGATO 4 (Nuova formulazione della proposta di parere presentata del relatore e approvata dalla Commissione)</i> .....	124

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	125
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	126
Sull'ordine dei lavori .....	126
Audizione del direttore della Direzione Investigativa Antimafia, dottor Alfonso D'Alfonso .	126
Sulla rilevazione delle presenze dei deputati nei lavori parlamentari .....	127

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE**

Esame della proposta di relazione sulla contraffazione nel settore agroalimentare (relatori: on. Fava e on. Sani) ( <i>Seguito dell'esame e approvazione</i> ) .....	128
--	-----

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO  
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA .....	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

## DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

---

*Roma, 6 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Luigi VITALI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Comunicazioni del Presidente  
sulla ripartizione nelle Commissioni.**

Luigi VITALI, *presidente*, nel comunicare che alcuni colleghi sono in missione o hanno avvertito di essere impegnati in altre commissioni, ricorda che da gennaio 2012 le commissioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa vengono ridotte ad otto, con la cancellazione delle Commissioni Ambiente ed Economica, le quali sono accorpate, sotto il profilo delle competenze, alle sei che permangono.

Le delegazioni nazionali possono assegnare i posti ai propri parlamentari solo nelle prime sei (commissione questioni politiche e della democrazia, commissione questioni giuridiche e dei diritti dell'uomo, commissione questioni sociali, sanità e sviluppo sostenibile, commissione migrazioni, rifugiati e sfollati, commissione cultura, scienza, educazione e media, commissione uguaglianza e non discriminazione), essendo la composizione delle commissioni monitoraggio e regolamento riservata in via esclusiva ai gruppi politici.

I posti da titolare a disposizione della delegazione italiana (quattro per ciascuna commissione) passano così da 32 a 24.

Considerando la consistenza dei gruppi ad oggi, il mero calcolo proporzionale

attribuirebbe in linea di massima questi 24 seggi, fatti salvi i necessari aggiustamenti dovuti alla gestione dei resti come segue: nove al PdL, otto al Partito democratico, due alla Lega, uno o due rispettivamente al Fli e all'IDV, al Misto.

A tale riguardo, sarà pertanto necessario ridisegnare la ripartizione dei parlamentari nelle commissioni, secondo indicazioni che preferirebbe provenissero dai rispettivi gruppi parlamentari. Se tale indicazione non dovesse pervenire, si dovrebbe far riferimento al criterio della effettiva partecipazione e quindi presenza nelle varie commissioni. In proposito, considerando che di recente anche nelle Commissioni permanenti è stato inserito l'obbligo di firma in un apposito registro per verificare l'effettiva presenza dei parlamentari, ritiene di dover porre ai Presidenti delle Camere la questione di introdurre un analogo sistema anche per i componenti delle delegazioni parlamentari, in occasione delle missioni all'estero.

Il senatore Paolo GIARETTA (PD), nell'apprezzare la proposta del Presidente di seguire le indicazioni dei rispettivi gruppi per la ripartizione nelle commissioni, riterrebbe utile la convocazione dell'ufficio di Presidenza della Delegazione per definire tale questione. Considera peraltro necessario stabilire con maggior rigore le regole da seguire per le sostituzioni in commissione, ovvero se esse debbano seguire il criterio dell'appartenenza al medesimo gruppo.

Il senatore Giacomo SANTINI (PdL), ritiene che le sostituzioni dovrebbero essere aperte, seguire ovvero il criterio della maggiore rappresentatività della delegazione italiana all'estero, senza quindi essere costrette dall'appartenenza al medesimo gruppo.

Luigi VITALI, *presidente*, nel ringraziare i colleghi intervenuti, si riserva di convocare un ufficio di presidenza della delegazione per definire con maggiore dettaglio tutte le questioni prospettate.

**La seduta termina alle 15.**

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 7,80



\*16SMC0005730\*